

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

82^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 MARZO 1984

Presidenza del presidente COSSIGA,
indi del vice presidente DELLA BRIOTTA
e del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

ASSEMBLEA DELL'ATLANTICO DEL NORD		
Convocazione	Pag. 19	
Nomina dei componenti la delegazione parlamentare italiana	19	
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		
Organizzazione della discussione:		
PRESIDENTE	65	
CONGEDI E MISSIONI	3	
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione	3	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	5	
Assegnazione	3	
Discussione:		
«Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza» (529):		
PRESIDENTE	5 e passim	
BENEDETTI (PCI)	23	
BIGLIA (MSI-DN)	6	
BOLLINI (PCI)	61	
CAVAZZUTI (Sin. Ind.)	61	
DE SABBATA (PCI)	36	
GIUGNI (PSI)	Pag. 46, 69	
MAFFIOLETTI (PCI)	10	
MANCINO (DC)	51	
MIANA (PCI)	66	
MITROTTI (MSI-DN)	60	
PERNA (PCI)	55	
PINTUS (Sin. Ind.)	49	
* PISTOLESE (MSI-DN)	48	
* RICCI (PCI)	53	
RIVA Massimo (Sin. Ind.)	55	
RUSSO (Sin. Ind.)	19	
TARABINI (DC)	63	
TORRI (PCI)	69	
VALORI (PCI)	69	
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO		
Deferimento	5	
GOVERNO		
Trasmissione di documenti	5	
INTERROGAZIONI		
Annunzio	70	
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 16 MARZO 1984	76	

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente COSSIGA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,15).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bausi, Carta, Covatta, D'Agostini, De Cataldo, Della Porta, Fracassi, Frasca, Loprieno, Mazzola, Mondo, Ongaro Basaglia, Quaranta, Tanga, Tomelleri, Toros, Valiani, Vecchi e Zaccagnini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Conti Persini e Vecchietti, ad Aman, per attività della Commissione Affari generali dell'UEO.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FILETTI, CROLLALANZA, BIGLIA, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI e ROMUALDI. — « Ordinamento della professione di psicologo » (589);

BUFFONI e BOLDRINI. — « Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica amministrazione civili e militari » (590).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 » (523), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

Deputati SCARAMUCCI ed altri; GARAVAGLIA ed altri. — « Aumento del contributo dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi" di Milano e per artisti drammatici italiani "Lyda Borelli" di Bologna » (541) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno » (525), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori » (527), previo parere della 5ª Commissione;

« Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra » (528), previo parere della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

GARIBALDI. — « Equiparazione della denominazione dei diplomi post-laurea e post-secondari in neurofisiopatologia e in neurofisiologia clinica » (500), previo parere della 12ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato » (491) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 1ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea » (524), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª e della 7ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MURATORE ed altri. — « Norme per prevenire e combattere il randagismo dei cani »

(498), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MEZZAPESA ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 10, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di deducibilità dal reddito complessivo ai fini dell'Impef delle somme pagate per contributi agricoli unificati e vigilanza rurale » (487), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

MEZZAPESA ed altri. — « Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli vergini di oliva di pregio » (486), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 10ª Commissione;

RASIMELLI ed altri. — « Destinazione e ripartizione dei finanziamenti del 1984 per l'agricoltura » (515), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi » (582) (Approvato dalla Camera dei deputati), previo parere della 1ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 10ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta notturna (ore 21) del 19 marzo 1984, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

ANTONIAZZI ed altri. — « Autorizzazione agli enti di previdenza a concedere mutui

all'Enpals » (516), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

GARIBALDI ed altri. — « Norme relative alla sterilizzazione volontaria » (485), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

JERVOLINO RUSSO ed altri. — « Disposizioni sul collocamento a riposo dei medici veterinari dipendenti dalle Unità sanitarie locali, già dipendenti dai Comuni e dai loro consorzi » (496), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti recanti interventi per i territori dell'Italia meridionale colpiti da eventi sismici:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 » (482), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro):

« Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia » (522), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri » (551).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

PRESIDENTE. La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il se-

natore Gradari, per i reati di cui agli articoli 110, 610 e 339 (violenza privata aggravata), 110, 112, n. 1, 582 (lesioni personali aggravate), 110 e 594, primo e quarto comma, del codice penale (ingiuria) (Doc. IV, n. 26), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 10 marzo 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 22 dicembre 1983 e del 9 febbraio 1984, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge 675/77 dei progetti di ristrutturazione presentati da alcune società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza» (n. 529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio

1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza».

Sono state presentate proposte di questioni pregiudiziali dal senatore Biglia, dal senatore Maffioletti (per contrasto con l'articolo 39 della Costituzione), dai senatori Russo, Gozzini e Milani Eliseo (per contrasto con gli articoli 1, 3, 4, 35, 36 e 39 della Costituzione), dal senatore Benedetti (per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione), dal senatore De Sabbata (per contrasto con l'articolo 36 della Costituzione).

Ricordo che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, su tutte le proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolgerà un'unica discussione. In tale discussione potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di 10 minuti. Sulla questione pregiudiziale si effettuerà quindi un'unica votazione che avrà luogo per alzata di mano.

Prima di dare la parola al senatore Biglia, faccio presente, come ho già chiarito, che vi sono queste limitazioni di tempo e di numero per coloro che interverranno nell'unica discussione di tutte le proposte di questione pregiudiziale. Invece per l'intervento di colui che propone ed illustra la questione pregiudiziale, dalla lettera del Regolamento, non si evince alcuna limitazione; peraltro tutto il sistema normativo relativo alle questioni pregiudiziali e sospensive è ispirato a un contenimento dei tempi che non ha limiti espressamente previsti ed è certamente variabile in relazione all'importanza delle questioni trattate. In questo spirito rendo i senatori che illustreranno la questione pregiudiziale giudici dei termini temporali entro i quali sviluppare i loro interventi.

BIGLIA. Mi propongo di illustrare la pregiudiziale di incostituzionalità del disegno di legge n. 529 che tende alla conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 1984.

Esaminerò il contenuto non soltanto dell'articolo 3 del decreto rispetto agli articoli 42, 23, 53, 3 e 36 della Costituzione, ma anche dell'articolo 1 nei confronti degli articoli 41, 23, 53, 3 e 76 della Costituzione. Non ho

menzionato l'articolo 39 della Costituzione perchè penso che su di esso si soffermeranno altri colleghi e perchè personalmente condivido la tesi affermata dalla Corte costituzionale che nella sentenza n. 103 del 1962 rilevava — nel trattare la materia dei decreti *erga omnes* e nel dichiarare incostituzionale ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione una legge di delega — che, in mancanza di attuazione da parte del legislatore dello schema previsto dall'articolo 39, non è possibile invocare una tutela costituzionale dell'autonomia contrattuale sindacale.

Comincerò quindi dall'esame dell'articolo 1. Nell'articolo 1 si afferma che nel 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati, considerata nel suo complesso e limitatamente a tariffe e prezzi inclusi nell'indice ISTAT nazionale del costo della vita, non dovrà superare il tasso programmato di inflazione, cioè non dovrà superare il 10 per cento. Al fine di raggiungere tale risultato l'articolo 1 prevede che il Comitato interministeriale prezzi esprima preventivamente un parere vincolante per tutte le amministrazioni che devono determinare la misura dei prezzi amministrati e debba emanare direttive per i Comitati provinciali prezzi e per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali. Questo è quindi il meccanismo disegnato dall'articolo 1.

Noi riteniamo che tale meccanismo contrasti con i principi enunciati dall'articolo 41 della Costituzione. L'articolo 41, infatti, afferma che l'iniziativa economica è libera, ma trova dei limiti nella libertà, dignità e sicurezza della persona umana e nell'utilità sociale e, al terzo comma, prevede che strumenti di controllo e di programmazione possono essere introdotti soltanto con legge. La giurisprudenza della Corte costituzionale è stata costante nel ritenere che, pur essendo richiamata la legge soltanto nel terzo comma, essa occorra anche al fine di stabilire i limiti di cui al secondo comma. In altre parole, i limiti evidenziati nel secondo comma possono essere posti alla libertà di iniziativa economica dei privati in quanto siano posti per legge. Quindi l'articolo 41 nel suo complesso, dopo aver affermato un principio di

libertà, stabilisce una riserva di legge per porre limiti, controlli, programmi che riguardino l'esercizio di tale libertà.

Noi riteniamo che lo schema dell'articolo 1 del decreto-legge in discussione violi questo principio, ossia il principio della riserva di legge. È chiaro — e la Corte costituzionale lo ha ripetuto più volte — che si tratta di una riserva di legge relativa e non assoluta; quindi è consentito che con la legge siano demandati incarichi esecutivi ed attuativi anche ad organi della pubblica amministrazione. Ma dove la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata costante è nell'affermare che, nell'attribuire tali incarichi, si deve fare in modo che gli organi della pubblica amministrazione non abbiano un potere assolutamente discrezionale. Si devono cioè creare vincoli alla discrezionalità della pubblica amministrazione e in particolare si deve evitare che ad organi di questa possa essere rimessa l'individuazione dei soggetti passivi e al tempo stesso la quantificazione della prestazione che viene imposta.

Ora noi riteniamo che esista questa violazione, perchè, se è vero che vi è una sentenza — sempre della Corte costituzionale — che ha riconosciuto la legittimità costituzionale del Comitato interministeriale prezzi, è altrettanto vero che questa sentenza ha preso in esame il Comitato interministeriale prezzi per le funzioni che questo aveva sulla base del decreto legislativo luogotenenziale del 1944 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1947. La funzione che aveva il Comitato interministeriale prezzi era quella — come è riferito testualmente nella sentenza della Corte costituzionale — di «perequare i prezzi»: si trattava quindi di assecondare il passaggio da un'economia di stretto rigore ad un'economia di libero mercato. Per assecondare questo passaggio ci si è preoccupati che i prezzi per beni di largo consumo non potessero essere oggetto di speculazione e di abusi e pertanto si è costituito il Comitato interministeriale prezzi, proprio per il fine, come dice la sentenza della Corte costituzionale, di attuare una perequazione dei prezzi, tenendo conto dei costi di produzione e anche di un margine di guadagno. Questo è il compito del Comitato interministeriale prezzi,

così come è stato istituito. Invece con l'articolo 1 al Comitato interministeriale prezzi si pone una meta che è quella di non scavalcare, di non superare, il 10 per cento di media ponderata, e inoltre non si dice quale criterio dovrà seguire il Comitato interministeriale per arrivare a questo risultato.

In pratica il CIP potrebbe tener vincolato di poco — siccome si tratta di media ponderata — un bene che abbia molto peso nella media oppure tenere vincolato di molto un bene che abbia invece un peso meno sensibile. Si lascia quindi al CIP la discrezionalità di incidere in un settore piuttosto che in un altro.

In questo articolo però non vengono date direttive perchè il CIP possa esercitare questo potere discrezionale secondo criteri predeterminati dalla legge. Per questo riteniamo che ci sia una violazione dell'articolo 41 sotto l'aspetto della riserva di legge, perchè la legge, come hanno affermato le sentenze della Corte costituzionale, anche se può prevedere l'intervento di organi amministrativi, purtuttavia deve sempre fissare i criteri per cui non sia rimessa all'organo amministrativo la determinazione sia del *quantum* sia dei soggetti. In questo caso noi, invece, avremo imprenditori privati che si troveranno a vedere i prezzi degli articoli che rientrano nella loro attività vincolati in modo da vedere soppresso o intaccato l'utile. Se attualmente la funzione del CIP è quella di fissare un prezzo equo, cioè un prezzo che tenga conto del costo e anche di un margine di guadagno, come aveva riconosciuto la Corte costituzionale, in questo modo, con la limitazione al 10 per cento della media annua ponderata, si impedisce necessariamente al CIP di determinare prezzi equi, perchè questi andrebbero al di là della media. Anzi l'articolo è stato concepito proprio perchè si ipotizza che il prezzo equo calcolato con la normativa precedente andrebbe al di là di questa media: quindi si obbliga il CIP a fissare prezzi che equi non sono e che intaccano il margine di utile degli imprenditori. Ma non si sa di quali imprenditori, perchè sarà il CIP che deciderà quali saranno i prezzi, quale sarà il ramo di attività in cui intervenire in modo più o meno pesante. È proprio in questa amplissima di-

screzionalità lasciata ad un organo amministrativo che sta la violazione del principio della riserva di legge quale è stato affermato dalla Corte costituzionale.

Ma anche se si ritenesse non applicabile alla fattispecie l'articolo 41, cioè se si ritenesse che l'articolo 1 del decreto non è in contrasto con le norme dell'articolo 41 della Costituzione, si dovrebbe pur sempre ritenere che contrasto esiste invece rispetto alle norme disposte con l'articolo 23 della Costituzione, che pone anch'esso una riserva di legge. Anche rispetto a questo articolo della Costituzione si ripresenta la stessa problematica: infatti esso stabilisce che qualsiasi prestazione personale o patrimoniale può essere imposta soltanto con legge. Anche qui si è precisato che si tratta di riserva di legge soltanto relativa, non assoluta; ma qui occorre tenere presente che la Corte costituzionale ha stabilito che può essere considerata prestazione anche lo sconto; cioè non necessariamente — per aversi prestazioni — deve esservi l'esborso o l'erogazione di una somma di danaro o una prestazione personale: anche lo sconto, cioè la rinuncia a conseguire qualcosa che sarebbe dovuto, costituisce prestazione di carattere patrimoniale (la Corte costituzionale ha avuto modo di intervenire su questo argomento dichiarando illegittima una normativa che prevedeva un margine di discrezionalità per il Ministero a proposito di sconti in materia di medicinali).

Quindi anche a raffronto dell'articolo 23 della Costituzione possiamo constatare che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge, prevedendo che un organo della pubblica amministrazione, nella fattispecie il CIP, scelga le categorie e determini la misura dello sconto, consente all'organo di amministrazione di incidere per determinare una prestazione a carico di soggetti che non sono predeterminati, in una misura che non è predeterminata e di cui non sono neppure predeterminati i criteri.

Se poi si ritenesse, come forse si dovrebbe, che queste prestazioni, dirette al conseguimento di una pubblica utilità, costituiscono, in fondo, un onere posto a carico dei cittadini per il conseguimento appunto di un interesse pubblico e che quindi hanno una natura tributaria in senso lato, allora si verifiche-

rebbe anche una violazione dell'articolo 53, poichè la prestazione — che adempie alle funzioni alle quali lo Stato altrimenti avrebbe dovuto provvedere mediante entrate tributarie — non tiene conto del principio della capacità contributiva. Non vengono determinati i criteri in base ai quali il CIP individuerà la misura dei prezzi, i beni e quindi i soggetti che subiranno la riduzione forzata del prezzo. Per tali motivi riteniamo che non sussista alcuna garanzia che tenga conto del principio della capacità contributiva dei soggetti in quanto tale tributo colpirà maggiormente alcuni imprenditori che non altri.

Alla base del problema esiste una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Non riusciamo a spiegarci come mai al risultato utile di combattere e contenere l'inflazione debbano concorrere soltanto quegli imprenditori che agiscono in settori dove ci sono prezzi e tariffe amministrate; neanche tutti, ma soltanto coloro che sono inclusi nell'indice nazionale dell'ISTAT. Gli altri imprenditori non concorrono all'operazione. Anche sotto tale aspetto si ravvisa uno stridente contrasto con le norme costituzionali ed in particolare con l'articolo 3.

Intendo ora esaminare l'articolo 3 del decreto-legge al nostro esame. Con esso si stabilisce che nel corso del 1984, quale che sia la misura degli scatti di contingenza, dovuti secondo la normativa vigente, essi saranno determinati in non più di due per i primi tre trimestri (1° febbraio-1° maggio-1° agosto) e in non più di tre per l'ultimo trimestre (1° novembre 1984). In tal modo il lavoratore si troverà di fronte ad una diminuzione, in termini reali, della propria retribuzione, alla quale non corrisponderà una diminuzione della sua prestazione di lavoro. Si crea uno squilibrio tra la prestazione di lavoro qual è attualmente, alla quale oggi corrisponde una determinata retribuzione, e che sarà la medesima prestazione di lavoro anche in futuro alla quale corrisponderà però, una diversa retribuzione in termini reali. La legge è infatti diretta ad evitare che l'inflazione futura si traduca in scatti di contingenza.

Il risultato che si propone il legislatore con tale meccanismo è di diminuire il danaro circolante e consentire agli imprenditori (i

quali hanno una minore spesa come costo del lavoro) di tenere più bassi i prezzi di vendita degli articoli da essi trattati.

Le leggi dell'economia insegnano che un imprenditore cerca comunque di raggiungere il prezzo massimo possibile, quando esso non è vincolato ed amministrato. Illudersi che tutti gli imprenditori automaticamente non applicheranno i prezzi che il mercato consentirà loro di applicare è certamente infantile. Riteniamo che questa sia però una considerazione di merito.

Diamo per scontato, in questa sede di esame della pregiudiziale, che effettivamente si consegua questo risultato utile. Ciò vuole dire però che questo sacrificio che viene imposto al lavoratore, che lavora per la stessa quantità e qualità di lavoro ma riceve in termini reali qualche cosa di meno, è fatto per un pubblico interesse. Allora, a nostro modo di vedere, deve soccorrere l'esame

dell'articolo 42 della Costituzione che tutela la proprietà privata. Quando si parla di proprietà privata non bisogna pensare soltanto alla proprietà immobiliare o alla proprietà reale poichè tutti i beni rientrano nel concetto di proprietà e di patrimonio, e quindi anche il credito che il lavoratore ha verso il proprio datore di lavoro, credito che deriva dal fatto di svolgere la propria prestazione negli stessi termini quantitativi e qualitativi ma di ricevere una somma inferiore in termini reali. E se anche un credito del genere non esistesse sulla base della normativa vigente, si tratterebbe pur sempre di un credito che il nostro codice civile potrebbe riconoscere sotto il profilo dell'arricchimento senza causa.

Infatti l'imprenditore continuerà a ricevere per intera la prestazione pattuita, ma in realtà darà una controprestazione ridotta in termini reali.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

(Segue BIGLIA). Questa, a nostro modo di vedere, è l'espropriazione di un diritto di credito del lavoratore, diritto che può essere contrattuale ma anche extra-contrattuale. Di qui l'applicazione dell'articolo 42 della Costituzione, che esige che ad una espropriazione faccia seguito un indennizzo.

Ora, il decreto-legge che esaminiamo, all'articolo 3, non prevede alcun indennizzo. Diversa era la normativa emanata negli anni 1976-1977, poichè soltanto per i primi quattro mesi del 1978 si è verificata una situazione analoga a quella attuale. Infatti con la normativa degli anni 1976-1977 il lavoratore non percepiva gli incrementi di contingenza, però era assoggettato, non ad una avocazione di questo suo credito, ma soltanto ad un prestito forzoso poichè era costretto a ricevere, in cambio della sua prestazione, obbligazioni del medio credito oppure, successivamente, buoni del tesoro.

Proprio tenuto conto di questo la Corte costituzionale, che ha avuto modo di esaminare

nel 1980, con la sentenza n. 141, questo problema, aveva concluso ritenendo legittima sul piano costituzionale quella normativa, pur mettendo bene in luce (sono parole contenute nella sentenza) che si correva «sul filo della costituzionalità» e che esistevano seri dubbi al riguardo. Tuttavia la Corte stessa riteneva di poter risolvere tali dubbi in senso negativo perchè il periodo nel quale si verificava l'effetto ablatorio — per usare le parole della sentenza — era limitato a quattro mesi e comunque era il periodo terminale della manovra. La Corte stessa, trattandosi dunque di un periodo breve e finale, ritenne che non fosse il caso di pronunciare la illegittimità costituzionale della norma ma si espresse con parole che avrebbero dovuto mettere in guardia il Governo. Il Governo invece non ha tratto insegnamento da quella sentenza circa il meccanismo di avocazione del credito del lavoratore, lasciato nella disponibilità dell'imprenditore; quel meccanismo, che allora era la coda di una procedura

che, per la maggior parte del tempo, era stata regolata da un meccanismo diverso, adesso viene riproposto per tutto il 1984. Quella coda, cioè, non è stata una coda finale; quella coda viene considerata come un precedente da poter ripetere.

Ora, a noi sembra che un giudizio sulla pregiudiziale di costituzionalità lo si possa ricavare proprio dalle parole usate nella sentenza n. 141 del 1980 della Corte costituzionale, sentenza che — ripeto — non ha pronunciato la illegittimità costituzionale del meccanismo di allora, ma è stata molto chiara nel mettere in guarda dal ricorrere a questi sistemi.

Per questi motivi, quelli che abbiamo indicato per l'articolo 1, che riguarda soprattutto gli imprenditori, e quelli che abbiamo indicato per l'articolo 3, che riguarda, invece, i lavoratori, riteniamo che questo disegno di legge violi in entrambi i casi i principi posti dalla Costituzione sia agli articoli 41 e 42 che, comunque, agli articoli 23, 53 e 3. Riteniamo, cioè, che vi sia una violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva con l'imposizione di una prestazione senza determinare il contenuto della prestazione stessa e senza giustificarlo in modo da rendere l'applicazione della norma non rimessa alla più assoluta discrezionalità del potere amministrativo. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Biaglia per aver accettato l'invito del presidente Cossiga alla contenutezza dei tempi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Maffioletti.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sui problemi di costituzionalità, che questo decreto-legge solleva, ha già occupato ed interessato il Senato e le Commissioni chiamate ad esprimere il loro parere. La Commissione affari costituzionali, al termine del proprio dibattito, ha voluto votare un documento all'unanimità, in cui si sottolinea l'elevatezza del dibattito stesso e del confronto. Un dibattito, quindi, apprezzato per gli elementi di approfondi-

mento che lo hanno caratterizzato, e che ha testimoniato, innanzitutto, che gli argomenti da noi sollevati hanno suscitato attenzione e rispetto e che essi, anche quando non hanno trovato eco e rispondenza adeguate nelle file della maggioranza, si sono rivelati penetranti, fondatamente sorretti da argomenti reali, basati su principi costituzionali violati o messi in crisi, come è nostra opinione, da questo provvedimento che consideriamo pericoloso anche per le implicazioni politiche e sociali assai gravi che esso comporta.

In secondo luogo quel dibattito ha testimoniato che è insostenibile l'affermazione — questa, sì, strumentale nel senso più banale — che contro la logica di questo provvedimento i comunisti condurrebbero una campagna meramente oppositoria.

La verità è che abbiamo in questi giorni sviluppato una opposizione argomentata, richiamando principi della Costituzione che riteniamo, con qualche fondamento, pregiudicati o lesi gravemente; e si tratta, badate, onorevoli colleghi, di principi che voi stessi sapete come appartengano non solo all'ordinamento scritto ed alla Costituzione materiale, come non appartengano soltanto a noi comunisti (e guai se fosse così!), ma facciano parte del vostro patrimonio, di un patrimonio di idee di forze socialiste e democratiche, cattoliche e laiche, di forze sindacali che spesso li hanno esaltati, a volte neppure in armonia con l'insieme del sistema costituzionale. Comunque, si tratta di idee e di principi che è nostra ferma convinzione debbano rimanere nel patrimonio comune non solo come memoria di un passato comune di costruzione dello Stato democratico, ma per il futuro per rendere praticabile, nel segno della Costituzione, la ricerca di quali vie siano percorribili, giuste e producenti per affrontare questa fase così difficile della vita economico-sociale del paese.

Non si tratta solo di rispetto formale (certo anche di questo), ma di qualcosa che incide nel profondo del patto costituzionale, assai più nel merito di questo decreto di quanto sia apparso in relazione ai requisiti di necessità e di urgenza, pur prescritti dalla Costituzione e non osservati anche nel caso in esame.

Non si tratta, in questa sede, neanche di un'astratta discussione sui principi e nemmeno in ordine alla possibilità di un intervento legislativo, in sè considerato, in materia retributiva, nè di richiamare in assoluto l'esistenza di una riserva esclusiva in favore della contrattazione collettiva.

Tutti i nostri interventi hanno voluto mettere in luce i contenuti concreti di questo provvedimento e la sua illegittimità concreta. È questo contenuto, e l'uso del decreto-legge che lo impone, che contrastano con l'articolo 39 della Costituzione. Nessuno — io credo — salvo i fautori del contrattualismo più esasperato — che però non sono fra noi — può disconoscere validamente, in forza dei principi del nostro ordinamento, il potere del Parlamento di intervenire in materia retributiva, nella stessa dinamica retributiva che, oggettivamente, se si vuole affrontare una politica di programmazione, non è una variabile indipendente. Ogni intervento ipotizzabile è però dipendente, dal punto di vista normativo, dal quadro costituzionale che impedisce, in base ad una logica democratica e pluralista, ad una moderna concezione delle relazioni industriali e del diritto del lavoro, che si possano usare interventi e strumenti autoritativi come questo decreto.

In sostanza, noi riteniamo che per decreto non si possano valicare limiti posti in modo inderogabile anche nei confronti dello stesso potere legislativo del Parlamento. Non si tratta di opporre il principio assoluto dell'autonomia contrattuale, fino a mutuarne la logica dal campo privatistico, ma di individuare, come noi riteniamo, l'illegittimità costituzionale evidente in questo intervento legislativo che travolge i principi dell'articolo 39 della Costituzione, che tutelano la libertà sindacale e garantiscono il contratto come prodotto dell'autonomia negoziale. L'attività sindacale è protetta direttamente dalle norme costituzionali, nè vale — come è stato pure autorevolmente sostenuto — affermare che occorrerebbe distinguere tra attività sindacale e singoli atti o frammenti di tale attività che varrebbe in generale e che non sarebbe pregiudicata in quanto sarebbe solo un atto ad essere messo in discussione.

Noi riteniamo però che proprio l'atto, quando è il contratto, debba essere sottoposto ad una inderogabile tutela costituzionale.

Qualcuno ha definito l'accordo sulla scala mobile del 1975 il «contratto dei contratti». Ebbene, l'effetto dell'attività sindacale garantita dalla Costituzione doveva ancor più essere tutelato proprio perchè si trattava di un accordo intercategoriale che valeva per la generalità dei lavoratori, considerando che l'effetto contrattuale è tutelato in quanto è il mezzo che la Costituzione ha indicato per la soluzione dei conflitti di lavoro e per la determinazione della politica retributiva.

È ovvio che nella libertà sindacale sia inclusa l'attività contrattuale e in senso pieno, comprendente non solo comportamenti strumentali, la capacità del sindacato di elaborare proposte, ma l'autonomia contrattuale — che ne costituisce un elemento — e il suo prodotto, l'esito di questa autonomia, che è il contratto. Ed è insostenibile che sia legittima la determinazione mediante un intervento legislativo dei contenuti del contratto, ma, a maggior ragione, onorevoli colleghi, non è possibile caducare elementi essenziali di un contratto collettivo legalmente e liberamente stipulato dalle parti. La tutela costituzionale riguarda quindi l'effettività del comportamento negoziale, come del resto è riconosciuto da tutti gli studiosi in base all'articolo 39 della Costituzione. Basta leggere il Commentario Branca della Costituzione a pagina 282 per vedere che questo è pacificamente sostenuto e autorevolmente argomentato.

Il procedimento negoziale è il presupposto di legittimità dello stesso intervento legislativo: meglio, lo considererei un presupposto minimo indispensabile quale matrice dell'atto legislativo senza che, però, ciò possa significare rinuncia a sindacare l'atto sul piano della costituzionalità e sul piano della sua stessa legittimità. In questo caso il presupposto allegato per giustificare questo decreto è la documentazione di consenso inviata dalle due confederazioni. I documenti non corrispondono al provvedimento del Governo — di questo diremo nel corso della discussione — ma soprattutto le lettere di consenso non corrispondono al concetto consolidato stori-

camente della rappresentanza sindacale che si è affermata nel vivo, nella prassi, quale soggetto di intesa e di contrattazione e soprattutto non concretizzano soggettivamente la parte stipulante dell'accordo del gennaio 1983 e di quello richiamato sulla contingenza del 1975. Una prassi consolidata — dicevo — ha attualizzato i precetti costituzionali configurando normativamente un diritto sindacale vivente nell'ambito del quadro costituzionale. Ebbene, anche questo è stato compromesso, anche questo quadro complessivo.

Che a determinate condizioni sia ammissibile l'intervento legislativo non può mai significare che il legislatore possa conseguire un risultato di rimozione contrattuale, tanto più in pendenza di un contratto vigente e nel corso di una trattativa che si era aperta per verificarlo. Per tali ragioni, le questioni di legittimità sollevate da questo decreto non sono minori di quelle che discendono dallo stesso comportamento del Governo, la cui responsabilità politica è rilevante costituzionalmente nell'adozione del provvedimento e nell'assunzione dei suoi presupposti come validi.

Ora prescindiamo dal commento circa l'insolita circostanza di una trattativa che si doveva concludere necessariamente, forzatamente ad un punto dato e che era drammaticamente sospinta dalla minaccia continua del ricorso ad un provvedimento dell'Esecutivo. Vogliamo invece sottolineare la rilevanza primaria del fatto che la stessa trattativa si sviluppava nel periodo di piena vigenza dell'accordo del 22 gennaio 1983. L'intervento riduttivo della scala mobile non era quindi necessitato, come non era necessitato l'esito negoziale a cui si voleva pervenire in quanto, a differenza degli accordi che precedettero l'intervento legislativo, di diverso segno, del 1977, non vi era stata la disdetta dell'accordo interconfederale del 1975 — ossia quello regolatore della scala mobile — e quindi non vi era l'assenza di una disciplina o una carenza tale da giustificare, in via di ipotesi, atti ultimativi e di autorità. Al contrario: tutti voi sapete che al momento dell'emanazione del decreto era vigente l'accordo del 22 gennaio 1983, ma non vi era vacanza contrattuale e per di più — questo lo vo-

gliamo sottolineare — questo accordo era intervenuto per disciplinare in senso riduttivo e contenitivo la dinamica retributiva.

Esso conteneva vari punti. Il primo regolava il valore della indicizzazione dei salari con una riduzione ufficiale ritenuta attorno al 18 per cento. Il secondo disciplinava il contenimento della crescita del costo del lavoro mediante misure massime degli aumenti retributivi per i rinnovi dei contratti collettivi scaduti, con notevoli scaglionamenti di tali aumenti. Il terzo conteneva il blocco, connesso a tali aumenti, della contrattazione aziendale per un periodo di 18 mesi; conteneva inoltre l'obbligo ad un eccezionale prolungamento della scadenza dei contratti, fino a tre anni e mezzo. Era quindi un accordo che poneva in vigore una disciplina di contenimento del costo del lavoro. Inoltre la premessa dell'accordo, vigente nel momento in cui il decreto fu emanato, impegnava le parti ad incontri annuali, con la previsione, quindi, di una scadenza che andava al di là dell'anno, una scadenza certamente pluriennale con una metodologia fissata di verifiche concordate per valutare le misure di compensazione in caso di scostamento dal tasso di inflazione programmato. La trattativa aperta nel dicembre-gennaio riguardava, appunto, una verifica prevista dall'accordo. I vincoli assunti riguardavano le sole eventuali misure di compensazione e l'unico vincolo che obbligava le parti stipulanti era quello di una verifica e quindi del metodo consensuale sotteso a tale verifica.

Si trattava quindi un negoziato aperto, ma condotto nell'ambito di vigenza di un accordo-quadro che per la prima volta nella storia sindacale italiana disciplinava più organicamente di altri, l'andamento della dinamica retributiva. In fatto l'osservanza di tale accordo da parte dei sindacati c'è stata e comunque dinanzi a tale accordo non si può certo parlare dell'esistenza di uno sviluppo selvaggio della contrattazione sindacale, di una impennata delle retribuzioni o di una impennata dell'inflazione prodotta a causa del crescente costo del lavoro. Questo naturalmente a prescindere dal fatto se il costo del lavoro sia il prodotto o la causa dell'inflazione e voi sapete come la pensiamo su questo punto.

Inoltre il problema dell'inflazione e la necessità di tutela del salario reale sono presenti da tempo nella realtà economica e sociale del paese — noi lo abbiamo già sottolineato in sede di valutazione della necessità e dell'urgenza — nè possono essere accampati come una eccezionalità. Comunque non si può ragionevolmente considerare un dato eccezionale e imprevedibile, nè può sostenersi che questo sia il mezzo principale di lotta all'inflazione, se si assume l'inflazione come dato di necessità, in quanto la lotta all'inflazione deve primariamente essere condotta dal Governo con mezzi propri, usando principalmente le leve di governo dell'economia. Non sussistevano, alla data del decreto, ragioni eccezionali per il contenimento della spinta retributiva. Altri e concorrenti mezzi previsti dall'accordo del 1983 dovevano e potevano essere usati dal Governo, ma quest'ultimo, scorrettamente operando rispetto anche a quella intesa, aveva agito come molti di noi sanno, in prevalenza sul versante tariffario ed impositivo per reintegrare la quota spendibile senza alcuna coerenza nella lotta all'inflazione.

Si era comunque in presenza di un accordo vigente che non era sottoposto a scadenze — altro elemento da mettere in chiaro — nè parziali nè totali. Questo accordo era stato approvato dalle assemblee dei lavoratori e dai sindacati e non presentava caratteri di accentuazione, ma semmai di decelerazione della dinamica salariale.

Comunque non si trattava di una situazione di fatto e di diritto che legittimasse un intervento legislativo. Nel 1977 l'intervento legislativo fu ritenuto costituzionalmente legittimo dalla maggioranza dei giuristi, dalla Corte costituzionale, in quanto motivato da ragioni eccezionali di contenimento dell'inflazione, soprattutto perchè si trattava di una misura limitata e temporanea, rivolta a conseguire fini condivisi dai sindacati unitariamente e di atti legislativi preceduti da un accordo sindacale. Quest'ultimo punto, come si sa, ha piena rilevanza nel dibattito sulla costituzionalità di questo provvedimento.

Proprio nel caso concreto, invece, difetta il consenso valido, che deve essere espresso, della parte stipulante, unico soggetto abilita-

to alla verifica negoziale dell'accordo 1983. Il consenso espresso da due sole confederazioni non rappresenta nessun surrogato possibile di questo consenso, ma esprime solo il consenso politico all'atto compiuto dal Governo; questo però non si esprime nell'ambito di un contenuto negoziale che, precedendo, legittima l'intervento legislativo, ma si esprime al di fuori dell'economia propria di un accordo sindacale.

Non c'è dubbio che l'intervento per decreto-legge sulla dinamica della scala mobile, nella predeterminazione della dinamica che si vuole conseguire con questo atto, è stato ritenuto necessario dalla maggioranza e dallo stesso Governo per espressa dichiarazione, non tanto per evitare un accordo separato, che pure avrebbe evidenziato una novazione almeno soggettiva dell'accordo vigente, quanto per evitare che il diverso contenimento, o blocco della scala mobile, riguardasse solo gli iscritti alle confederazioni consenzienti, per cui non si poteva applicare agli iscritti della CGIL.

È una situazione di anormalità. Allora abbiamo ragione noi quando diciamo che bisogna ristabilire la normalità. Nel campo delle relazioni sindacali esiste uno stato anomalo che deve essere rimosso e che di per sé è generatore di più gravi conflitti.

Di ben diverso senso potrebbe essere l'intervento del legislatore. È ritenuto da gran parte dei giuristi che in funzione non solo della lotta all'inflazione, ma di una politica di rinnovamento e di risanamento economico-sociale, il legislatore possa dettare regole alla contrattazione collettiva. E noi non siamo tra gli ultimi nel sostenere che la nostra Costituzione non è soltanto strumento di garanzia, ma prevede, con la norma chiave che è costituita dal primo comma dell'articolo 1 e dall'articolo 3, l'intervento del legislatore che si può e si deve sviluppare per attuare fini propri della Costituzione stessa.

Preminenti, tra questi fini, sono quelli di tutela del lavoro e quelli rivolti alla rimozione degli ostacoli di ordine economico-sociale che limitano la libertà, la persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori. In relazione a tali precetti costituzionali, studiosi e diverse elaborazioni della giurispru-

denza hanno sempre riconosciuto la validità di una legislazione di sostegno alla contrattazione, alla stessa attività sindacale. Nella nostra legislazione positiva vi sono esempi dell'esplicitarsi in tale direzione dell'attività legislativa. L'intervento legislativo deve però mantenersi nei limiti segnati dall'ordinamento voluto dal costituente. Proprio tra i principi stabiliti nell'articolo 39, quello dell'autonomia collettiva è principio fondamentale, non conciliabile con una legge che, prescindendo dal porre regole generali e dal fine di una regolazione generale, voglia raggiungere lo stesso risultato del contratto e per di più, con una sorta di atto amministrativo, sconvolgere un contratto concretamente e validamente vigente. L'articolo 39 contiene due principi fondamentali, ambedue compromessi o violati dal provvedimento di cui stiamo discutendo: quello della libertà sindacale e quello dell'autonomia contrattuale. La garanzia costituzionale riguarda l'azione sindacale e gli effetti dell'autonomia contrattuale.

Si è polemizzato da taluni, maldestramente, sulla mancata attuazione dell'ordinamento previsto dai costituenti ai fini dell'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi, ciò per giustificare un qualsiasi intervento del legislatore e dell'Esecutivo. Ma è pacifico, ancor più dopo le pronunce della Corte costituzionale rese in occasione delle questioni di legittimità insorte sulla validità costituzionale della legge n. 1027 del 1960, che anche l'ordinamento sindacale vigente si svolge e vive nell'ambito delle garanzie dell'articolo 39 e che il legislatore non può conseguire permanentemente l'estensione obbligatoria dei contratti, nè sostituirsi quindi alla contrattazione.

Qui il decreto-legge ha sostituito il contenuto essenziale del contratto vigente, sicchè risulta travolto il principio ritenuto inderogabile dalla stessa Corte costituzionale e da larghissima parte della dottrina. È pacifico che difettava l'assenso della rappresentanza unitaria legittimamente costituita, ma deve essere altrettanto chiaro che l'ordinamento sindacale, che si è svolto secondo determinate linee, anche se non previste dalla Costituzione, poggia sui cardini essenziali stabiliti da quest'ultima, è sostenuto dalla legislazio-

ne del diritto del lavoro di questi ultimi 20 anni e reclama la tutela in base ai precetti costituzionali, ancor più perchè si è svolto secondo una linea di consenso unanime e di comune ricerca.

Il sindacato ha svolto il suo ruolo, ha affermato la propria funzione nel corso di questo svolgimento concreto del diritto sindacale; la Corte costituzionale ha potuto affermare che, anche in assenza di una attuazione completa dell'articolo 39, sono preminenti i precetti dettati per quanto riguarda la funzione del sindacato. La Corte costituzionale nel 1962, pronunciandosi sulla questione sorta intorno alle leggi che intendevano conseguire l'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi, ha affermato: «Il legislatore non può agire senza l'osservanza di limiti che la Costituzione medesima ha fissato per la tutela di altri interessi, assunti anch'essi nell'ambito della legge fondamentale dello Stato e dei principi che ne sono alla base. Pertanto l'attività legislativa deve svolgersi in questo e negli altri casi analoghi in guisa tale che l'attuazione dei precetti costituzionali o il conseguimento delle finalità segnate in questo settore dalla Costituzione non avvengano con il sacrificio di altri precetti o di altre finalità, ma nel rispetto dell'armonica unità del sistema posto dalla legge fondamentale della Repubblica».

L'articolo 39 costituisce nella nostra Costituzione una clausola generale che limita il potere del legislatore che non può esplicitarsi disattendendo la previsione strumentale dello stesso articolo 39. Ciò è confermato dall'opinione che tende ad affermare l'ammissibilità di interventi legislativi solo per realizzare i principi degli articoli 35 e 36 della Costituzione, mediante la determinazione di minimi inderogabili. È evidente l'inesistenza costituzionale di un potere sostitutivo, sul contratto, in favore del legislatore. Le norme dell'articolo 39 sono da valutare nel loro pieno significato, senza circoscriverne la portata, nè semplicemente recependo l'indicazione meramente organizzatoria circa l'esistenza libera del sindacato. Questa sola sarebbe la garanzia offerta dalla Costituzione? che i sindacati hanno libertà di organizzarsi nel nostro paese? Ma non è questa la portata della norma

al nostro esame. Giustamente ha osservato il collega Giugni che l'unicità di garanzie stabilite dall'articolo 39 riguarda non solo l'esistenza dei sindacati, non solo il diritto di scioperare e di avanzare proposte, ma il diritto di stipulare contratti. E «contratti validi» egli ha aggiunto. È giusto sottolineare questo: contratti validi che rimangano tali, che non siano annullati da provvedimenti autoritativi, che non possono essere sostituiti *ex lege* nei loro contenuti al di fuori del principio della contrattazione. La tutela convenzionale è così ampia che per essa la Costituzione non ha stabilito, come per altri diritti garantiti (come, ad esempio, per la libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41) un limite esplicito nell'utilità sociale, nè vi è un rinvio ad una regolazione legislativa per via ordinaria dei modi e dei procedimenti negoziali nei quali si deve svolgere l'attività sindacale. Il principio della contrattazione dei rapporti di lavoro possiede tale forza, tanto che si è esteso da tempo, prima di fatto e poi di diritto con la legge-quadro sul pubblico impiego, ai rapporti di lavoro pubblici che, pur disciplinati parzialmente dalla legge, nella loro costituzione, nel loro svolgimento, non sopportano, allo stato, essendo disciplinati dal principio della contrattazione, l'intervento autoritativo che prescinde dalla contrattazione specificamente prevista non solo categoria per categoria, comparto per comparto, ma anche per istituti applicabili a tutte le categorie dei pubblici dipendenti, quindi con efficacia generale.

Per ricercare un limite apprezzabile allora si è delineata l'ipotesi che il provvedimento del legislatore sia legittimo perchè inserito in un organico piano di risanamento o meglio di programmazione dell'economia, ma io credo che di tale questione non si possa discutere astrattamente. Allo stato attuale, si tratta di un'ipotesi, nè si può scartare aprioristicamente l'incidenza di una possibile manovra economica organica che investa tutti i redditi nell'ambito di una politica di programmazione concertata.

Ma qui siamo al di fuori di questa ipotesi, laddove manca lo stesso presupposto del consenso, e siamo fuori dall'ipotesi del radicamento dell'intervento legislativo nel procedi-

mento negoziale. Siamo anche fuori da tutta una serie di misure che per ampiezza ed organicità siano tali da investire i poteri pubblici e tutti i redditi in un progetto di risanamento. Inoltre siamo in presenza di una invasione assai qualificata dell'area contrattuale definibile in concreto dall'esistenza di un contratto generale, qual è quello costituito dall'accordo interconfederale sulla scala mobile, di portata tale da lasciare configurare per molti l'indennità di contingenza come un istituto — e così è nella stessa sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 1978 — che riveste un valore comune a tutte le categorie, addirittura classificabile fra le norme fondamentali, destinate cioè a fronteggiare, quale istituto essenziale, gli aumenti del costo della vita in modo eguale per tutti, tanto che questo trattamento, assicurato dal meccanismo della scala mobile, è stato ritenuto un parametro generale di riferimento dinnanzi alle scale mobili anomale ed anche applicabile a categorie e soggetti non inquadrati sindacalmente.

Si tratta quindi di un istituto comune, destinato, in quanto possiede un meccanismo di proporzionalità fra l'andamento dell'inflazione e l'aumento retributivo, ad assicurare l'immediata corrispettività della retribuzione in termini di reintegrazione non differita innanzi al crescente costo della vita: un complemento della contrattazione salariale di categoria rilevante ai fini stessi dell'articolo 36 della Costituzione.

A maggior ragione, in un settore come questo, non possono considerarsi ammissibili invasioni di campo con un travisamento dei ruoli previsti nell'ordinamento, con alterazione del rapporto fra fonti del diritto, mentre è possibile sempre, io penso, un rapporto costruttivo perchè non credo ai campi separati, ai poteri separati, nell'ambito della Costituzione, fra la legge e l'autonomia collettiva e ciò non solo in termini di interrelazione fra programmazioni. Qui, invece, siamo lontani perchè l'unica programmazione che si vuole illecitamente vincolante è quella prevista per il salario dei lavoratori. Questa compressione nella scala mobile, che ora diventa immobile e che stabilizza il tetto della sua crescita, prefigura un contrasto in termini

insanabili, snaturando l'istituto dell'indennità di contingenza che, come abbiamo detto, incide sull'insieme dei contratti di categoria. Con questo atto, quindi, si pone in crisi un equilibrio contrattuale raggiunto nella determinazione dei corrispettivi salariali che hanno avuto come riferimento anche la disciplina precedente al decreto per quanto riguarda l'indennità di contingenza.

È questo dunque un provvedimento che rischia di avere un effetto destabilizzante nel campo dei rapporti contrattuali, incidendo sulla credibilità stessa dello strumento negoziale. E che si tratti di un sistema di rapporti essenziale per il nostro ordinamento lo sanno tutti e tale è ritenuto da ogni parte. La stessa Corte costituzionale, dovendosi pronunciare sui diversi provvedimenti temporanei del 1977, è ricorsa alla indicazione relativa alla necessità di adeguati bilanciamenti, nella sua motivazione, per evitare lesioni ai principi costituzionali ed in questa motivazione ha circoscritto con limiti precisi ogni provvedimento legislativo di questo tipo alla sua temporaneità.

Ebbene, l'ammissibilità di tale intervento in base ad una linea di minore resistenza per risolvere la questione di costituzionalità è stata anche qui subordinata, nella discussione che si è svolta al Senato, alla eccezionalità e temporaneità, requisiti che non ricorrono anche se si volesse prescindere dal difetto di consenso sindacale.

Il fatto che la eccezionalità — lo abbiamo già detto — non ricorra è dimostrato dalle cose. Eravamo in presenza di una normativa contrattuale vigente. Ma certo il provvedimento non possiede neppure il carattere della temporaneità e questo anzi è stato uno degli elementi essenziali del contrasto e del mancato accordo sindacale. Vedete, mentre la rinuncia al calcolo della contingenza sulle liquidazioni faceva parte di un progetto condiviso dai sindacati, qui proprio il carattere non temporaneo del contenimento della scala mobile è stato il principale elemento di contrasto ed il decreto ha voluto sostituirsi al negoziato introducendo tale elemento in contrasto con l'accordo in vigore e producendo un contenimento non temporaneo.

Quando il relatore, davanti alla 1^a Commissione, e lo stesso parere di maggioranza

vogliono giustificare sul piano costituzionale l'articolo 3 di questo decreto, affermano che si tratta di un provvedimento limitato. Già questo pone la discussione fuori campo. Non si tratta solo di pochi punti di contingenza, non è in discussione il problema quantitativo, se cioè sia leso il nucleo minimo del salario garantito dalla Costituzione (almeno sotto il profilo dell'articolo 39, in rapporto all'articolo 36), ma il meccanismo stesso della proporzionalità tra salario e processo inflattivo, sicché la predeterminazione degli scatti di contingenza non opera semplicemente una riduzione quantitativa, ma sostituisce l'essenza del meccanismo contrattuale e produce effetti permanenti con riduzione perdurante oltre il 1984, mentre le altre misure — o pretese misure — sono aleatorie o commisurate al solo 1984.

I punti non corrisposti, infatti, non tornano a costituire parte integrante delle retribuzioni. Nessuno può dimostrare che lo snaturamento dell'istituto dell'indennità di contingenza, al di là della quantità della riduzione apportata, non travolga l'elemento costitutivo, essenziale del negozio bilaterale, che è stato aggredito con questo decreto-legge. Questo meccanismo è stato travolto, pertanto la proporzionalità è stata del tutto sostituita da un meccanismo predeterminato.

Inoltre, nel parere di maggioranza si è ritenuto di poter avanzare una giustificazione costituzionale al decreto per il fatto che esso risulterebbe finalizzato ad obiettivi qualificati da un alto grado di interesse generale che caratterizzerebbe l'intero quadro delle misure rivolte alla ripresa economica.

Circa la vacuità e l'inadeguatezza di tali misure, diremo in altro momento; circa l'assenza di vincoli per tutti i soggetti e le categorie, diremo sotto diverso profilo di costituzionalità, ma del fatto che manchi un quadro programmatico minimo, capace almeno di far riflettere circa la portata degli interessi generali che si assumono perseguiti nel supremo interesse della collettività, è lecito non solo dubitare, ma esser certi. Manca, infatti, un quadro simile di sostegno; fitti, prezzi, tariffe non hanno immediatezza di disciplina vincolante ed operativa fin d'ora. Anzi, proprio nel valutare questo elemento, occorre sottolineare con preoccupazione che

è inaccettabile ogni tendenza che, pur nella vacuità e nella inconsistenza degli argomenti, tenda ad individuare alla fine una funzione di decisione che spetti all'Esecutivo, come se ad esso spetti la valutazione di quale sia l'interesse generale preminente, la sua concreta rappresentazione in termini vincolanti, capaci di comprimere, quindi, autonomie ed interessi tutelati.

La stessa programmazione economica, pur nel suo fallimento, voglio ricordarlo, venne però sempre intesa come un insieme che doveva far capo alla potestà di indirizzo del Parlamento, a questa funzione preminente, di cui il Parlamento è depositario; a maggior motivo, i poteri relativi alle linee della cosiddetta manovra economica non possano svolgersi con una serie di atti che vengono sempre qualificati manovre e che invece sono frammenti, con il sistema delle scatole cinesi, ma devono svolgersi dentro la politica disegnata dal Parlamento, nell'ambito dell'indirizzo parlamentare e della politica di bilancio. A meno che non si voglia richiamare l'ultima giustificazione possibile, considerate le altre inconsistenti, che dimostrerebbe però ancor più il valore e la ragione assai profonda e giusta della nostra ferma opposizione: il richiamo, cioè, alla cosiddetta suprema necessità, una categoria questa che non esiste, come quella inutilizzabile, per altri versi, dell'ordine pubblico economico, nel nostro ordinamento costituzionale e che risalirebbe alla clausola *salus rei publicae suprema lex*.

Nulla esiste, nei fatti e nel diritto costituzionale vigente, che possa legittimare un simile richiamo per giustificare misure restrittive di carattere temporaneo, soprattutto considerando che stiamo discutendo di un decreto-legge, cioè di uno strumento che eccezionalmente può sottrarre al Parlamento la funzione legislativa che ad esso soprattutto compete per attuare stabilmente fini propri della Costituzione e dello Stato ordinamento.

Il decreto-legge in genere ed in generale è inidoneo persino al perseguimento della funzione stabile di sostegno, di integrazione esterna che solo la legge ordinaria può raggiungere nell'ambito della politica economico-sociale. Fuori di quest'ambito è ancor più inammissibile, sino a raggiungere la soglia

del provvedimento *extra ordinem*, che si miri in effetti a travolgere le garanzie costituzionali; una di queste, quella di cui parliamo, assicura la validità, la protezione di un atto negoziato dal sindacato. L'obiettivo di superare questo contratto non poteva perseguirlo neanche il legislatore ordinario, lo abbiamo detto, ma ciò ci riporta allora al problema della necessità come fonte suprema del diritto, una questione che ci riporta alla problematica relativa alla costituzionalità di questo decreto. Su questo piano sono possibili richiami storici, di dottrina, di giurisprudenza, ma a nulla varrebbero se la maggioranza si chiudesse in una difesa ostruttiva pure dinanzi alle argomentazioni e ai problemi che noi solleviamo.

Quando abbiamo detto che saremmo stati ben fermi nel difendere principi fondamentali del nostro ordinamento, che fossero posti in gioco da atti del Governo non immaginavamo la piena sottovalutazione di problemi che pure abbiamo sollevato in questa sede. Dinanzi alla 1^a Commissione è stato il collega Perna ad approfondire, argomentandole, le ipotesi relative a questo problema, cioè all'esistenza o meno di una riserva di potere in favore dell'organo di Governo, nel senso anche di una momentanea sospensione dei diritti nell'ambito di contenuti tutelati immediatamente dalla garanzia costituzionale. Nessuno ha voluto rispondere e approfondire, salvo poi a richiamare acriticamente un generico stato di solidarietà politica verso il Governo.

Abbiamo riferito che nella materia del supremo stato di necessità — che ho prima richiamato — gli unici precedenti parlamentari sono quelli che si rinvergono nel dibattito che si è svolto in quest'Aula il 16 giugno 1967 attorno alla legge di pubblica sicurezza e che pure aveva raggiunto un punto di chiarimento, ossia che l'intervento della legge e i provvedimenti sospensivi di diritti erano relativi a calamità naturali, quindi a ipotesi imprevedibili ed eccezionali. Pertanto in modo permanente e generale nel nostro ordinamento non è ipotizzabile alcuna compressione di diritti in deroga a principi costituzionali, tanto più che in questo caso non è ipotizzabile una estrema necessità, quando tutti

i paesi economicamente sviluppati lottano con varie metodologie, con diverse politiche contro l'inflazione e sono alle prese con il problema del consenso e del coinvolgimento sindacale e quando è chiaro per tutti che la discussione non può sottintendere che alla fine tutto quello che giustifica questo decreto è la ragion di Stato, è la ragione politica, è la ragione di maggioranza. Devono invece prevalere problematiche che noi solleviamo e che attengono non certo ad un nostro interesse, ma al mantenimento chiaro e integrale di regole piene di funzionamento della democrazia costituzionale.

L'Esecutivo, nel caso degli accordi sul costo del lavoro, era stato mediatore e notaio di una disciplina che presupponeva l'autolimitazione del sindacato. Il sindacato ha fatto la sua parte, il Governo non ha fatto la propria. L'inadempienza, lo stato di necessità era per i lavoratori che chiedevano più chiarezza, diverse vie e diverse volontà politiche. Infatti in questi ultimi anni, in tutte le grandi occasioni di mobilitazione civile, nelle leggi si è configurato sempre meglio e in modo più chiaro il ruolo del movimento sindacale in Italia. Oggi questo movimento è stato posto in crisi da un atto che ho definito rischioso e pericoloso perché ha provocato tale frattura, ma altri elementi negativi può trascinare con sé. Esso ha prodotto un effetto destabilizzante nel sistema delle relazioni sindacali e nel diritto sindacale, quello scritto, quello garantito dalla Costituzione, e quello vivente, scritto insieme da lotte comuni e su strade che insieme, unitariamente, abbiamo percorso fino a ieri.

Si è parlato e si parla di diritto del lavoro dell'emergenza, sommariamente, a volte, quasi per giustificare un colpo di spugna su conquiste che noi riteniamo essenziali per la classe operaia e per il movimento dei lavoratori in generale. Si discute anche fondatamente di un'interpretazione spesso riduttiva dello stesso statuto dei lavoratori. Non voglio parlare di questo, ma voglio porre in luce la consistenza ordinamentale che possiede la legge sullo statuto che ha regolato la funzione dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale (vedi l'articolo 19) nella tutela dei diritti, nell'esercizio della lo-

ro attività. Tali principi sono stati seguiti da una legislazione che ha riconosciuto al sindacato non solo una funzione di rappresentanza ma un coinvolgimento consensuale che paradossalmente — guardate un po' — dovrebbe ritenersi rilevante giuridicamente per la legge di riconversione industriale, per quella sugli interventi nel Mezzogiorno, per quella sulla procedure di liquidazione delle imprese, in tema di mobilità del lavoro: in definitiva, sui problemi di governo dell'economia: ma dovrebbe regredire sul terreno del potere contrattuale? Non possiamo immaginare un processo involutivo di questo tipo: nessuno lo può accettare. Né si può accettare la configurazione di una sorta di sindacato-istituzione che alla fine finisce per organizzare il consenso ai Governi. Tutto ciò è lontano dal disegno costituzionale che ha delineato il ruolo del sindacato e che è stato accompagnato via via da un diritto scritto dalla legislazione ordinaria, costruendo così il modello sulla base dei principi dettati dall'articolo 39 della Costituzione. Esiste, certo, un testo della Costituzione, ma esiste anche una realtà costituzionale, esiste una costituzione materiale al sommo della gerarchia delle fonti che si alimenta nel rapporto effettivo delle forze che sostengono la base stessa della Costituzione.

L'autonomia contrattuale e la libertà del sindacato si configurano come norme basilari. Non si può forzarle con atti di imperio: compiere simili scelte significa muoversi in contrasto con il modello costituzionale. Caduto ogni progetto di attuazione dello specifico ordinamento sindacale, si è delineato, col rinvio alla contrattazione, un sistema in cui la scelta primaria e il valore costituzionale sono stati realizzati nell'autonomia collettiva. Non si può dunque incidere nei principi e nelle norme realizzate, nella definizione vivente dell'ordinamento giuridico costituzionale, senza mettere in pericolo l'insieme dell'ordinamento, scuoterne i principi in quanto realizzati, che costituiscono una prassi che attualizza e concretizza i precetti costituzionali. Comprimere i diritti e il ruolo rilevante del sindacato è causa di disordine e di anormalità intollerabile per una società democratica e moderna.

Noi riteniamo che l'interferenza autoritativa compiuta con questo decreto in un ambito contrattualmente definito incida sull'effettività dei diritti tutelati dalla Costituzione. Per questo chiediamo di non convertire in legge questo decreto e chiediamo che sia accolta la nostra pregiudiziale di contrasto con l'articolo 39 della Costituzione. Siamo convinti che il nostro ragionamento sia giusto, ma questo non solo per noi, ma nell'interesse di tutto l'arco di forze che sostengono la Costituzione, per l'intero movimento sindacale che deve poter ritrovare la sua unità, per i lavoratori che guardano in questo momento con fiducia al Parlamento, che chiedono nelle assemblee, nelle piazze che si cancelli l'ostacolo che questo decreto rappresenta per la ripresa del confronto e del negoziato sindacale. Questa è una condizione che deve interessare tutte le forze democratiche. Per ristabilire unità di vedute nell'attuazione e nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, per l'intero movimento operaio e progressista, perchè questa è stata e sarà la forza che dovrà garantire sicuro e nuovo avvenire alla nostra Repubblica.

Per questo noi vi chiediamo, onorevoli senatori, di votare a favore della nostra eccezione di incostituzionalità. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

Assemblea dell'Atlantico del Nord, nomina dei componenti la delegazione parlamentare italiana e convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito di accordi intercorsi con il Presidente della Camera dei deputati e su designazione dei Gruppi parlamentari, si è proceduto alla nomina dei senatori Bernassola, Bisaglia, Boldrini, Fabbri, Fallucchi, Fosson, Milani Eliseo, Pieralli e Tedesco Tatò, quali membri della delegazione parlamentare italiana all'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Informo che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della delegazione medesima i deputati: Andreatta,

Astori, Cattanei, Cerquetti, De Carli, Gunnella, Napolitano, Scovacricchi e Tremaglia.

La delegazione è convocata per venerdì 16 marzo, alle ore 14, nell'Aula delle riunioni internazionali a Palazzo Raggi per procedere alla propria costituzione.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Russo.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i dubbi sulla legittimità costituzionale del decreto che dovremmo discutere hanno animato un ampio, approfondito e a volte aspro dibattito nel paese e nelle sedi istituzionali. Questa Assemblea ha già avuto occasione di riflettere in proposito, sia pure sotto un profilo specifico, quando è stata chiamata ad esprimersi sui presupposti di necessità ed urgenza *ex* articolo 77 della Costituzione e la 1ª Commissione permanente è stata la sede per ulteriori approfondimenti. Questa riflessione va ampliandosi come abbiamo appreso dalla stampa. La stessa Corte costituzionale è stata investita della questione e da ultimo la Presidenza del Consiglio ha ritenuto necessario un nuovo intervento per precisare le valutazioni del Governo in ordine alla aderenza del decreto-legge n. 10 alle norme della Carta costituzionale.

Eppure, nonostante siano ormai molte le occasioni, come le sedi, per confrontare opinioni e giudizi, è in questa sede che si decide. Perciò riteniamo indispensabile offrire alla valutazione dell'Assemblea elementi ulteriori che contribuiscano a ricondurre il dibattito sui binari giusti perchè decisioni di portata tanto grave siano assunte con il massimo di consapevolezza.

Non intendo certo schierarmi su una posizione di assoluta chiusura e contestare la legittimità di qualsiasi intervento legislativo del Parlamento o del Governo in materie tradizionalmente riservate ai contratti collettivi di lavoro. Sappiamo bene, anche senza che

ce lo rammenti la Presidenza del Consiglio, che non mancano precedenti in materia, nè d'altronde ci pare che la suprema Carta della Repubblica attribuisca al legislatore un ruolo di passivo spettatore dinanzi alla dinamica posta in essere dalle parti sociali. Basti ricordare che la Costituzione del 1948 non è in questo senso nè propriamente liberista, in quanto prevede penetranti controlli e potestà di indirizzo da parte dello Stato sulle attività economiche dei privati, nè di stampo dirigista, in quanto riconosce e garantisce l'iniziativa privata, la libertà sindacale, l'autonomia contrattuale dei singoli e delle parti sociali.

Occorre però uscire dagli schematismi in cui qualche commentatore ha voluto confinare il dibattito in corso sulla legittimità dell'intervento del Governo sulla scala mobile e ricercare i principi ispiratori che la nostra Costituzione pone a guida — ma, si badi bene, anche a limite — di ogni intervento legislativo in materia di attività economica dei privati, particolarmente in materia di rapporto di lavoro subordinato.

La chiave di volta si trova, specialmente in tale materia, nel capoverso dell'articolo 3, la norma che magistralmente delinea l'ispirazione sociale della Costituzione attribuendo alla Repubblica il compito di operare con misure evidentemente ineguali affinché il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge non fosse vanificato dalla disparità sostanziale tra categorie e gruppi di cittadini diversi per sesso, condizioni economiche, culturali o sociali, per opinioni politiche o religiose.

Questo principio, interpretato alla luce dell'articolo 1 e dell'articolo 4, esplicita una scelta di campo operata dalla Repubblica nell'ambito del conflitto tra capitale e lavoro. Infatti, pur riconoscendo, tutelando e garantendo la proprietà privata e l'iniziativa economica privata, a partire dai tre principi fondamentali citati, la Costituzione sottolinea in numerose norme la scelta di non neutralità, imponendo una legislazione di tutela per la parte ritenuta più debole nel rapporto di lavoro subordinato. In proposito è inutile citare, perchè troppo noti, i lavori di sommi costituzionalisti. Se nell'articolo 4, come nell'articolo 35, si può dunque leggere con chia-

rezza l'ispirazione lavoristica della Carta costituzionale, il nostro ragionamento viene validamente sorretto altresì da alcune considerazioni sull'articolo 36 della Costituzione. In forza di questo articolo gli interventi del legislatore sono previsti esclusivamente per dettare condizioni minime di trattamento retributivo e normativo per i lavoratori dipendenti, imponendo, ad esempio, che la legge fissi la durata massima della giornata lavorativa o che intervenga a garantire la sufficienza della retribuzione, ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Basterebbe questa elementare constatazione per rilevare la sicura legittimità di ogni intervento legislativo che, pur muovendosi sul terreno tradizionalmente proprio del contratto collettivo di lavoro (retribuzioni, orari, mansioni), giunga a determinare i contenuti minimi non derogabili se non in forza di accordi diretti a garantire migliori condizioni di vita e migliori livelli retributivi per i lavoratori.

Ma dalla medesima constatazione discende la sicura illegittimità di leggi o decreti che volessero predeterminare un limite rigido all'emancipazione che i lavoratori possono conseguire anche attraverso la contrattazione collettiva. È proprio questo il nocciolo del problema che abbiamo dinanzi: non espropriare la classe operaia dei mezzi principali della emancipazione, tra i quali la contrattazione collettiva è fondamentale. Ed è a partire dall'obiettivo disuguaglianza di condizioni presupposta dal Costituente che possiamo argomentare la nostra valutazione negativa in ordine alla legittimità del provvedimento in esame.

Il 21 febbraio scorso su «Il Sole-24 ore» si sono scritte alcune cose che meritano delle precisazioni. Argomenta infatti l'autore (ed è la dignità della firma che ci induce alle precisazioni) che se si è unanimemente riconosciuta la legittimità di precedenti interventi legislativi, quali la legge n. 741 del 1959 sui trattamenti minimi salariali e normativi e la legge n. 604 del 1976 sulla giusta causa e sui giustificati motivi di licenziamento, non si può oggi rinnegare la legittimità del blocco *ex lege* del meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni. Nell'articolo è scritto che si

trattava di leggi che miglioravano le condizioni dei lavoratori e dei sindacati; ma la legittimità, conclude, non è ovviamente collegata ai vantaggi ed agli svantaggi che ne possono derivare. Il problema che è sfuggito all'autore, onorevoli senatori, è che invece proprio il contenuto dell'intervento legislativo in materia di lavoro subordinato ne definisce la legittimità costituzionale. La legge può introdurre nuove garanzie a tutela dei lavoratori ma non diminuirle; può imporre condizioni lavorative migliori ma non peggiori; può indicare nuovi minimi sindacali, non predeterminare dei massimi.

L'ispirazione diseguale della Costituzione non è confermata dalla diretta disciplina dello sciopero e della serrata o dai criteri posti a fondamento dei limiti dell'iniziativa economica privata all'articolo 41? Se il diritto di libera contrattazione sussiste, dobbiamo pur dire che esso è inviolabile per decreto nel momento in cui il decreto stesso entra nei contratti particolari e non si limita a fare, in un certo senso, da legge cornice, cioè a determinare genericamente i diritti, eventualmente anche a comprimerli, ma a priori, non a contratti già stipulati.

Non è per forzare i limiti di questa discussione sulla legittimità costituzionale del decreto n. 10 che sono costretto ad affrontare, sia pure succintamente, questioni di merito; ma raramente, come in questo caso, i due piani si intrecciano e si condizionano reciprocamente. Desidero inoltre ricordare un elemento di obiettiva illegittimità, in qualche modo autonomo, su cui non dovrebbero essere necessarie particolari argomentazioni. Mi riferisco alla riduzione di autorità delle retribuzioni spettanti per il mese di febbraio 1984. Non occorre neanche discutere sulla correttezza dell'intervento del legislatore, volto a predeterminare gli scatti della scala mobile: abbiamo il dato incontrovertibile per cui i lavoratori hanno prestato la loro opera durante i primi 15 giorni di febbraio in forza di contratti collettivi ed individuali validi che prevedevano una determinata retribuzione. Tale retribuzione è stata ridotta senza alcun accordo in materia tra le parti sociali interessate. La violazione del diritto del lavoratore alla retribuzione pattuita, riconosciuto

e tutelato dall'articolo 36 della Costituzione, è di lampante evidenza e giustifica di per sé un voto positivo sulla pregiudiziale da noi proposta.

Venendo alla questione complessiva posta dal decreto occorre articolare la riflessione su due piani: in primo luogo valutare se la necessità di perseguire rilevanti interessi dell'intera collettività nazionale possa avere giustificato la compressione di interessi pur costituzionalmente protetti di una categoria di cittadini; in secondo luogo giudicare l'equità, alla luce dei principi costituzionali della scelta esplicitata dal decreto-legge allorchè individua nella categoria dei lavoratori dipendenti pubblici e privati quella che deve sopportare i maggiori costi della manovra diretta al contenimento dell'inflazione pur riconoscendo, ben inteso, le necessità di quest'ultima.

Quanto al primo aspetto del discorso, non si può non rilevare come ad una obiettiva, immediata compressione delle dinamiche salariali non si accompagna, nel testo del decreto, alcuna ragionevole contropartita, nè si può individuare in esso una coerente manovra economica che giustifichi il sacrificio imposto ai lavoratori dipendenti. Infatti è evidente che la cosiddetta manovra antinflazione interviene solo su alcune delle concause della spirale inflazionistica. Si è compresso il costo del lavoro, ma nulla è stato fatto per il costo del denaro, nulla è stato fatto per numerose altre indicizzazioni; nessuna misura è stata anche solo progettata per difendere l'economia del paese dalle spinte destabilizzanti che derivano dall'aumento del dollaro. Lo stesso contenimento della spesa pubblica è stato perseguito con misure parziali ed incoerenti, senza incidere sugli sprechi e i parassitismi e continuando ad incrementare, come testimonia il Bollettino ufficiale della Alleanza atlantica, le spese per la difesa ben oltre gli impegni assunti in sede NATO. I dati ufficiali, a questo proposito, parlano infatti di un incremento reale per il 1973 pari al 5,18 per cento di fronte ad un impegno di incremento annuo pari al 3 per cento.

Con il presente decreto non si è dunque perseguito lungo tutte le strade praticabili l'obiettivo di contenere l'inflazione entro i

limiti proposti dalla relazione previsionale e programmatica del Governo, ma si è al contrario alimentata l'idea falsa e indimostrabile secondo la quale l'unica causa effettiva della spirale inflazionistica sarebbe la dinamica delle retribuzioni con conseguenze al tempo stesso inique ed illusorie.

Quanto poi alle cosiddette contropartite, il giudizio non può che essere sbrigativo giacché sarà materia del successivo dibattito parlamentare. Ma proprio per contestare il giudizio di quanti reputano legittima la predeterminazione dei punti di variazione dell'indennità di contingenza, in quanto sarebbe inserita in una manovra equilibrata e complessiva, giova ricordare come l'articolo 3 del decreto, quello appunto riferito alla scala mobile, sia l'unico del decreto stesso che detti norme concrete ed obblighi all'immediata applicazione. L'articolo 1 infatti, relativo al controllo delle tariffe e dei prezzi amministrati, è tanto contraddittorio da apparire pura proclamazione. Nulla si dispone sui prezzi sorvegliati, non si elencano neppure i prezzi ed i servizi da sottoporre al regime di amministrazione. Non si attribuisce in ogni caso ai prezzi e alle tariffe considerati alcuna funzione calmieratrice sul mercato in quanto si prevede per essi un incremento annuo pari al tasso massimo di inflazione previsto dal Governo per il 1984.

Dato che il Governo, attraverso il CIPE ed altri appositi organismi, ha già a disposizione gli strumenti necessari per impostare una politica dei prezzi efficace e coerente e dato che l'articolo 1 del decreto in esame nulla aggiunge a questi poteri se non un generico impegno di programma, diviene fondato il sospetto che una norma del genere possa implicitamente autorizzare un'autolimitazione dei poteri del Governo in materia di tariffe con effetti opposti a quelli enunciati a giustificazione del decreto.

Quanto poi all'articolo 2, basta rilevare che mentre la compressione delle retribuzioni è già operante fin dalle buste paga di febbraio, gli aumenti degli assegni familiari avranno effetto a partire da una data lontana ed incerta e sono, per di più, assai meno soddisfacenti di quanto si sia affermato.

Infatti, come ben sanno i colleghi, il decreto opera semplicemente per evitare che l'ade-

guamento delle retribuzioni al costo della vita provochi un salto di fascia e la conseguente riduzione degli assegni familiari. In ogni caso, il lavoratore perderà quella parte di assegni erosa dall'inflazione e in numerosi casi non sarà neppure scongiurata la riduzione degli importi nominali degli assegni stessi. Quanto basta per riconoscere con obiettività che non vi è alcuna contropartita reale al blocco della scala mobile e che non vi è nessun interesse generale della collettività che possa giustificare l'attacco alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e quindi la lesione di interessi costituzionalmente protetti e fondamentali per un giusto assetto sociale.

È d'altronde da ricordare, sia pur brevemente, un altro piano del ragionamento cui prima facevo cenno. Mi riferisco al fatto che la categoria di cittadini su cui viene caricato il maggior peso della cosiddetta manovra antinflazione non solo è — come si è detto — una categoria in favore della quale il Costituente ha voluto e previsto una speciale tutela, ma è la categoria che già ora contribuisce in misura predominante al gettito fiscale che alimenta il bilancio dello Stato. Le iniquità e le inefficienze dell'attuale sistema tributario fanno sì — ed è fin troppo noto — che i lavoratori dipendenti siano quelli che sopportano i maggiori pesi per coprire quella spesa pubblica che opera a beneficio dell'intera collettività.

Colpire ancora una volta la stessa porzione della società sembra pertanto contrastare con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e, molto probabilmente, persino con il principio di equità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione stessa. Proprio nel momento in cui si depreca l'entità insopportabile dell'evasione fiscale, si viene ad ammettere inevitabilmente l'esistenza di una disparità di trattamento tra chi si sottrae ad un dovere sociale di rilievo costituzionale, come è quello contributivo, e chi invece lo adempie fino in fondo e forse al di là delle sue stesse capacità. Sicché, tornare ad infierire per le vie tracciate dal decreto in discussione proprio sulla parte adempiente, rappresenta una enormità che confligge con il senso più elementare di giustizia.

Sono questi, colleghi, i motivi che ci inducono a considerare giustificate le opinioni che hanno visto nel decreto n. 10 una lesione dell'autonomia negoziale delle parti sociali, riconosciuta e protetta dall'articolo 39 della Costituzione. Non spingiamo oltre questo ragionamento verso sistematiche interpretazioni che non condividiamo e che prestano il fianco a molte critiche. Tuttavia, non possiamo parimenti dimenticare il nostro dovere di sottolineare con forza tutte le ragioni costituzionali che impongono di rigettare il decreto in esame.

Da un confronto di opinioni, che speriamo franco e pacato, possono emergere idee e suggerimenti per future iniziative legislative più idonee a perseguire il conclamato fine di frenare la spirale antinflazionistica nel rispetto dei principi costituzionali. Con questo decreto non è possibile nè l'una nè l'altra cosa; nè frenare l'inflazione, nè rispettare la Costituzione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Benedetti.

BENEDETTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ho trovato molto interessante il richiamo che l'onorevole presidente Cossiga ha fatto in apertura di seduta.

Il Presidente del Senato, nell'esercizio del suo potere di massimo regolatore dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea, ha in un certo senso richiamato coloro che sarebbero intervenuti, come colui che sta parlando in questo momento, ad un controllo di adeguatezza della durata degli interventi rispetto al tema in discussione. Tale richiamo è apparso a me molto opportuno, perchè vale a far considerare il rilievo e l'importanza della materia in discussione.

Se, come ha detto l'onorevole presidente Cossiga, dall'esame delle disposizioni regolamentari non si evince, una norma che limiti i tempi di intervento per l'illustrazione della pregiudiziale, in questo caso di costituzionalità, in una situazione — voglio aggiungere — nella quale la linea di tendenza è invece di norma restrittiva, questo significa che il Regolamento ha considerato la particolare delicatezza della materia costituzionale, quando essa venga in discussione sotto il

profilo della sua rilevanza e della sua posizione di conflitto con norme della Costituzione.

È lecito dedurre quindi che in questo caso il Regolamento ha voluto rifarsi ad un principio fondamentale che è quello di ragionevolezza, demandato alla valutazione di coloro che intervengono, ma che, guarda caso, è lo stesso principio assunto dalla dottrina costituzionalistica e dalla giurisprudenza costante della Corte costituzionale a riscontro finale e definitivo di ogni sollevata questione di legittimità costituzionale.

Infatti, dopo che si è fatta la verifica, come io mi sforzerò di fare, sul principio di eguaglianza, nell'ambito del principio di finalità, cioè della riconduzione ai fini essenziali della Costituzione, bisogna ancora compiere il riscontro con il principio di ragionevolezza.

Ebbene, signor Presidente, colleghi, io ho di fronte a me questo duplice spettro: la ragionevolezza cui debbo attenermi nella determinazione, rimessa peraltro alla mia prudente discrezionalità, dei tempi di intervento, e la necessità di confrontarla con la ragionevolezza dei motivi che andrò ad esporre, assumendoli a metro del conflitto tra le norme del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10 e le norme della Costituzione, segnatamente dell'articolo 3 del quale io mi interesserò in particolare, in un contesto che non può peraltro dimenticare gli articoli 36 e 39, dei quali hanno già parlato i colleghi che mi hanno preceduto e dei quali parleranno ancora altri colleghi.

È evidente, infatti, che gli stessi articoli 36 e 39 sono pur sempre finalizzati alla maturazione e al conseguimento del fondamentale principio di uguaglianza.

Con questo detto, signor Presidente, non voglio fare un preannuncio nel senso che il mio intervento non sarà telegrafico; questo non posso dirlo; cercherò infatti di svolgere compiutamente le argomentazioni che ho in animo di sottoporre alla riflessione dell'Assemblea, sollecitandone l'attenzione, e cercherò di farlo con un ricorso alla coscienza di cui in questo momento sento la particolare intensità proprio perchè si tratta di questioni di estrema delicatezza, voglio aggiungere di estrema gravità.

Dirò subito che il decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, è caduto nella situazione politica italiana (la tentazione alla quale non mi sottraggo sarebbe quella di dire è «precipitato» nella situazione politica italiana) con un impatto traumatico di particolare violenza. Per questo il ventaglio delle preoccupazioni è estremamente ampio e variegato. Credo che possiamo dirci tutti d'accordo — o quanto meno tutti largamente d'accordo e non soltanto in questa Assemblea — nell'affermare che ragioni fondate, serie e rigorose, di preoccupazione sono emerse ed emergono negli ambienti politici, negli ambienti sindacali, negli ambienti della dottrina e della cultura giuslavoristica, nello stesso ordine giudiziario che di recente — attraverso la motivata ordinanza 12 marzo 1984 del pretore di Bologna, giudice delle controversie di lavoro — ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme del decreto in esame, segnatamente della norma dell'articolo 3 del decreto stesso.

Anche coloro che non condividono la nostra impostazione si attestano, però, su una preoccupazione e su una riflessione che di volta in volta attengono ai motivi politici del decreto o a dubbi di costituzionalità e che invece, nel caso nostro, con il sostegno di una larga fascia di consenso nel paese, attengono a stringenti ragioni di conflitto con la Costituzione. Credo di poter rilevare, anzi, l'eccesso di argomentazioni difensive — ed è un eccesso sintomatico — che vengono portate e fraposte da coloro che si affannano a dimostrare, con un compito invero particolarmente difficile, la perfetta coerenza e conformità del decreto alle norme della Costituzione. Vorrei aggiungere che il senso di questa preoccupazione è emerso da tutto il dibattito svolto nella Commissione del Senato, un dibattito — è stato qui ricordato dal senatore Maffioletti — di particolare elevatezza che credo dovuta proprio al fatto che tutte le parti politiche hanno voluto dare il fondo ai dubbi, alle perplessità, ma anche alle numerose certezze di incostituzionalità del decreto.

In quel dibattito vi è stato un ricorso intenso a tutto il possibile ventaglio delle argo-

mentazioni a cominciare, ad esempio, dalla nozione di ordine pubblico economico quale è data rinvenire nelle norme del codice civile e nella loro asserita compatibilità con le disposizioni e con il programma della Costituzione. Direi, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che un segno di questa preoccupazione a me francamente sembra di cogliere anche nella nota che è stata emanata l'altro ieri, e che è stata ripresa dai quotidiani di ieri, da ambienti — come si dice peraltro nel linguaggio ovattato delle cancellerie — della Presidenza del Consiglio; una nota che è indubbiamente nella piena legittimità di questa e che è — diciamo pure nel contributo che arreca alla polemica, alla critica e al dibattito costituzionale su questa materia — espressione di una preoccupazione di fondo, pur nella reiezione ferma e attenta che essa contiene delle sollevate censure di incostituzionalità. Mi pare che vi sia nella stampa di oggi un'eco abbastanza evidente di un dibattito che si sta animando in seno alle componenti della maggioranza sulla ventilata o prospettata eventualità che la questione di fiducia sia posta in questa materia; io non so se la nota voglia cogliere l'intreccio tra la prospettazione della questione stessa, e le preoccupazioni sulla costituzionalità emerse già in precedenza e oggi ribadite dal rinvio alla decisione della Corte costituzionale. Certo, si tratta di due aspetti caratterizzati da interventi del tutto autonomi l'uno rispetto all'altro. Diverso è il caso, di cui il Parlamento e la dottrina si sono interessati ultimamente, cioè quello in cui la questione di fiducia viene posta o si prospetta come possibile quando si discutono gli stessi presupposti di costituzionalità di un decreto.

Voglio dire soltanto, per chiudere il discorso su questo argomento, che mi pare che anche ciò comporti la necessità di una profonda e attenta riflessione sulle ragioni che il Gruppo comunista sottopone alla valutazione dell'Assemblea, perchè in sostanza avviene questo: l'ordinanza a cui ho fatto riferimento poco fa ritiene che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata, dovendo però aggiungere — cito testualmente —: «ove il testo normativo impugnato dovesse venire meno in Parlamento cadrebbe anche la rile-

vanza della questione. Tuttavia» — prosegue l'ordinanza — «il possibile venir meno nel futuro del requisito della rilevanza non elimina l'attuale interesse dei ricorrenti a far valere in giudizio i propri diritti e la procedibilità attuale della questione».

Ora questa frase che coglie punti che era necessario esporre e che sono (*absit iniuria*; tra l'altro l'estensore è un amico di giovinezza) di estrema ovvietà, eccita in me una particolare considerazione. Infatti, senza dubbio, l'effetto di una ipotizzabile manovra tendente a porre un arresto ai lavori parlamentari sarebbe da un lato quello di non far decadere il decreto, ma dall'altro quello di mantenere in piedi la rilevanza della questione di costituzionalità, come delineata dall'autorità giudiziaria.

Credo che tutto questo insieme di considerazioni, sullo sfondo dei rilievi di illegittimità costituzionale relativi agli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione, richiamino un pò a tutti l'estrema delicatezza politica del problema sulla quale ci misuriamo in questo momento scavalcando il limite della gravità politica, per penetrare invece in maniera stringente nei contenuti della illegittimità costituzionale.

Dette queste cose, entrerei rapidamente nel quadro dei problemi, non senza richiamare ancora una volta la nota alla quale mi sono riferito, perchè veramente in essa c'è un passo che non riesco a comprendere, per cui debbo avvicinarmi ad essa con un approccio testuale, come è opportuno sempre fare. Nella nota in questione si dice che non ha alcun significato richiamare disparità di trattamento con riferimento a categorie di lavora-

tori non dipendenti, alle quali per definizione non si riferisce l'istituto dell'indennità di contingenza.

Questo veramente è un richiamo che da un lato vuole apparire rigoroso, ma che dall'altro è di un nominalismo estremo, perchè è evidente, risaputo e affidato alla trentennale giurisprudenza civilistica e costituzionale, consolidata, l'una e l'altra, che l'indennità di contingenza costituisce oggi una parte non indifferente della complessiva retribuzione dei lavoratori dipendenti, degli operai e degli impiegati della fascia medio-bassa. Quindi non ha senso dire che qui si agisce e si interviene con atto legislativo di imperio sulla indennità di contingenza e che non si può fare di più perchè all'infuori della categoria dei lavoratori dipendenti e dei pubblici dipendenti le altre categorie non sono assistite dall'indennità di contingenza e dalla indennità integrativa speciale.

Ma qui è in discussione un altro fondamentale principio, quello della retribuzione complessivamente considerata, al di là — dal punto di vista dei rilievi di costituzionalità — delle sue componenti e degli elementi integrativi che concorrono a costituire la retribuzione stessa.

Non voglio derogare da un programma che mi sono imposto, cosa che faccio sempre, di estrema serietà delle argomentazioni — per quanto è nelle mie possibilità — ma veramente vien fatto di pensare un pò al medico che prescrive al suo paziente di eliminare l'occasione del sintomo-dolore, credendo con ciò di entrare nel rapporto di causalità con gli effetti patologici denunciati dal paziente stesso.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue BENEDETTI). Dette queste cose, richiamerò il fatto che la questione cade in una condizione definita di volta in volta di emergenza del lavoro, di emergenza di diritto del lavoro, di diritto del lavoro dell'emergenza. La dottrina giuslavoristica, con diverse accentuazioni e preoccupazioni — qualcuno, rilevando le preoccupazioni, è anche arri-

vato ad ammettere aspetti positivi di tale situazione — da tempo sta seguendo, con le antenne sensibilissime dell'attenzione, tipiche degli addetti ai lavori, l'evolversi di tale fenomeno sul quale — mi piace richiamare l'espressione con cui ho iniziato — è precipitato questo decreto, che invece non doveva intervenire a turbare il delicato momento

della cosiddetta emergenza di diritto del lavoro.

Questo però è un quadro che richiama in un certo senso similitudini di altre emergenze, delle quali il Parlamento ha dovuto occuparsi anche recentemente, sino alla misura, che discuteremo e respingeremo noi comunisti, del fermo di polizia, ritenuto da noi inconstituzionale, con tacita ammissione di tutte le altre parti politiche, tanto è vero che l'hanno lasciato cadere per consunzione, essendo norma di efficacia temporanea. Ma anche qui si dice: le disposizioni del decreto-legge 15 febbraio 1984 sono, in fin dei conti, temporanee e rientrano quindi nell'ambito di provvedimenti («legge-provvedimento?», ci si chiede) immediati e di breve durata, quasi che la temporaneità sia misura di una tollerabilità costituzionale. Il problema è stato affrontato molto bene dal mio compagno di partito e nostro collega, senatore Maffioletti, quando ha rilevato che semmai qui c'è una proiezione anche sul futuro, perchè si va proprio ad incidere su quel particolare meccanismo di collegamento tra l'istituto della cosiddetta scala mobile e la retribuzione, per cui è impossibile racchiudere comunque in un arco di temporaneità i presupposti e gli effetti del meccanismo posto in essere dal decreto-legge.

D'altra parte, quando noi discutevamo l'emergenza relativa ai diritti di libertà, eravamo su un terreno costituzionale di estremo rilievo, eravamo sul capitolo della Costituzione relativo ai diritti. Non starò adesso a stabilire una rigida gerarchia di fonti e valori e di effetti-valore; ma certo è che in questa sede discutiamo qualcosa di ancor più importante, perchè discutiamo quei «qualche cosa» che sono contenuti nel campo dei principi della Costituzione, nella parte introduttiva che richiama la valenza di fondo di norme assolute, di norme di chiusura dell'ordinamento. Scusate, onorevoli colleghi, noi tutti sappiamo, anche per averne dovuto fare sperimentazione tante volte in questi anni difficili e tormentati in Commissione e in Aula, cosa significhi il principio di bilanciamento, cioè dover comprimere o sacrificare un bene costituzionalmente protetto rispetto ad un altro. Ci è mai capitato di immaginare che il

principio di uguaglianza potesse essere oggetto di un giudizio di bilanciamento ed essere messo, come principio costituzionale — esamineremo poi gli altri aspetti cogenti e normativi — nel piatto di una bilancia per essere compresso a vantaggio di altri principi? No, assolutamente no, proprio perchè siamo nel campo dei principi che è il campo di riserva assoluta dell'ideologia costituzionale, quello che precede la definizione dei pur relevantissimi diritti che talvolta possono essere assoggettati al giudizio di bilanciamento e riuscirne anche compressi o affievoliti dal punto di vista costituzionale.

Ecco la delicatezza di questo nuovo corso al quale la dottrina ha prestato un'attenzione superiore forse a quella prestata dalla cultura politica in senso assoluto; di un nuovo corso rispetto a cui però vi è di fronte a noi un interrogativo al quale una risposta va data. Perchè in sostanza il punto centrale e fondamentale è quello per cui si può immaginare e temere che non soltanto non si tratta più di realizzare ulteriori tutele e garanzie nei confronti dei lavoratori subordinati; ma che al contrario si tratta di allentare e ridurre, affievolire tali garanzie, immaginare comunque un diverso futuro. E qui nasce, sul terreno politico e sul terreno delle connesse questioni di costituzionalità, la nostra viva e vivace reazione, che non è poi la nostra soltanto, di Gruppo in questa Aula, ma poggia su un consenso estremamente esteso. Questo consenso matura ogni giorno di più e cresce nel paese, proprio perchè la previsione (lo si lascia intendere molto chiaramente) può essere quella di ridurre tali garanzie, di intervenire con meccanismi di contenimento sulla crescita dei livelli retributivi, nel proposito di frenare l'andamento del costo del lavoro, se non addirittura di ridurlo sensibilmente. Qui nasce l'inversione dei valori.

Con questo atto di imperio legislativo, con questa legge-provvedimento (problema dell'articolo 39, egregiamente trattato dal collega Maffioletti), il primo effetto della inversione dei valori si manifesta e si scarica proprio sull'intreccio, fino ad ora affidato a particolari equilibri, della gerarchia delle fonti; mi riferisco agli equilibri che fino a questo momento hanno visto il primato della contratta-

zione collettiva e la possibilità ammessa di intervento legislativo soltanto nel caso di intervento ricettizio del consenso realizzatosi nella sede della contrattazione e tale da inserire le risultanze della contrattazione stessa nei meccanismi formalistici e di tutela della norma legislativa.

Ritengo che sia mio dovere accennare a tali argomenti in quanto dopo mi sforzerò di rimanere nell'ambito testuale della considerazione dell'articolo 3; ma l'articolo 3 è talmente innervato (e viceversa) nell'articolo 36 e nell'articolo 39 che se anche cerco le scappatoie e le vie diverse per non immettermi in strade collaterali, di quelle ad un certo momento debbo pure tener conto. La legge interviene oltre tutto con un atto di iniziativa legislativa del Governo, quindi con un decreto-legge che ha già superato in questa Aula il vaglio dei presupposti di costituzionalità; ma la situazione è tale per cui in molte delle obiezioni sollevate contro la pregiudiziale di incostituzionalità, riemergono ragioni che riportano invece al dibattito sui presupposti di costituzionalità. Questo è un altro indice della debolezza delle argomentazioni dei Gruppi che contestano la eccezione di incostituzionalità. La legge è intervenuta con un atto di imperio che si è sovrapposto alla autonomia collettiva, alla libertà sindacale. Il Governo ha «cambiato tavolo»: dal tavolo della mediazione è passato al tavolo della direzione; si è avvalso dell'eccezionale potere di iniziativa legislativa che gli è attribuito dall'articolo 77 della Costituzione, e lo ha fatto in difetto di un consenso integrale di tutte le organizzazioni sindacali più rappresentative. La delicatezza e la gravità dell'episodio non sfugge ad alcuno perchè sino ad oggi si è giustificata in vari modi la possibilità dell'intervento legislativo. Sono state richiamate tante considerazioni, per esempio l'inserimento in un coerente quadro programmatico (poi, in qualche modo, bisognerà discuterne). Ma la dottrina aggiunge qualche cosa di molto importante: la necessità, che potrebbe insorgere, di tutelare, nei confronti della stessa contrattazione collettiva, valori costituzionalmente protetti. È il caso limite, che non mi pare si sia verificato, ma che in astratto viene riferito e configurato.

Però il punto fondamentale è che il minimo comune denominatore in tutta questa situazione, il passaggio stretto, obbligato al quale non ci si può sottrarre quando si vuole ammettere la possibilità dell'intervento legislativo è che si sia maturato ed accertato un processo di formazione del consenso da parte delle forze sociali più rappresentative. I criteri della rappresentatività delle forze sociali — un altro dei principi fondamentali della Costituzione — e del consenso, su cui si regge il nostro ordinamento, si combinano in questo gioco e possono essere introduttivi alla formazione della legge.

A questo punto credo che sia soltanto espressione di sofisticata sottigliezza giuridica la polemica che si è fatta, e che mi pare sia in qualche modo emersa anche in Commissione affari costituzionali, nel senso di risolvere il problema del consenso nel problema dell'esercizio di un inammissibile diritto di veto. Le cose non stanno così, il problema del consenso è profondamente diverso dal punto di vista istituzionale, tanto è vero che nell'ordinaria normativa istituzionale esso si atteggia di volta in volta nella ricerca e nella predisposizione di maggioranze semplici, di maggioranze qualificate, di deliberazioni che debbono essere adottate all'unanimità.

Il punto, in questo caso, è che la mancanza di consenso ha uno sbocco rappresentato dalla impossibilità della legiferazione. Lo sbocco non è l'inammissibile diritto di veto, è che in questo caso non è possibile legiferare.

Il diritto di veto è nato nel campo della prassi e del diritto internazionale. Immaginate un Consiglio di sicurezza dell'ONU che funzioni a maggioranza anche qualificata! Non è possibile immaginarlo. Il diritto di veto è stato la necessaria costruzione di un principio di diritto internazionale fra Stati sovrani che cercano, naturalmente in una dimensione sovranazionale, di garantire ancora, per quanto possibile e compatibile, l'esercizio della propria autonomia. Nella nostra materia, in difetto del pieno consenso, il pericolo di lesione è configurabile non in astratto, perchè il danno alla Costituzione si realizza in concreto quando un provvedimento legislativo venga assunto nel permanere della carenza di consenso.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo in presenza di una duplice violazione del principio di uguaglianza con la normativa del decreto-legge 15 febbraio 1984: una violazione del principio di uguaglianza desumibile dall'insieme delle sue disposizioni ed in particolare dall'articolo 3 del decreto-legge che ne è la norma fondamentale e che come tale è in più stridente contrasto con le norme costituzionali.

Qual è la prima violazione? I lavoratori privati, per quanto riguarda l'indennità di contingenza, i dipendenti pubblici, per quanto riguarda l'indennità integrativa speciale, vengono ad essere penalizzati di fronte ad altre intere categorie di lavoratori autonomi, di professionisti, di imprenditori. Pensiamo all'impresa banca, ed un'eco se ne ebbe nel dibattito svoltosi in questa Assemblea quando si discutevano, se ben ricordo, i presupposti di costituzionalità. Ricordo che ad una un pò veemente interruzione, mi sembra del senatore Alici, sia stato proprio il senatore Giugni a rispondere che la cosa era quanto meno dubbia dal punto di vista del contenimento del costo del denaro, perchè — se ben ricordo, così fu detto testualmente — «le banche agiscono in regime di libero mercato».

Ebbene, soltanto su queste due categorie di lavoratori si scaricano d'improvviso il peso, la penalizzazione, le decurtazioni di una parte del loro salario, rispetto alla quale non accetto il discorso — che pur traspare da certa polemica giornalistica — per cui, alla fine, si tratterebbe di un «pugno di dollari», o di qualcosa di più, ma di entità così trascurabile da rendere tollerabile il sacrificio: quasi che, onorevoli colleghi, la Costituzione si possa valutare a peso, così, o con un esame dei problemi di costituzionalità compiuto a larghe sciabolate e non invece con un rispetto e con una coerenza necessariamente assoluti ai suoi principi.

Di fronte alle altre categorie completamente esentate (e vedremo perchè; d'altra parte, chiedo scusa, ma questo disegno di legge si illustra da sè da questo punto di vista), vi sono due categorie che vengono immediatamente colpite. Questo è il primo punto della questione di costituzionalità.

Voglio dire che la dottrina più attenta, anche la dottrina che sostanzialmente — forse

anche per sua collocazione politica — si attesta negli ambiti un pò incerti di una questione di costituzionalità lambita, ma non ancora incisa, afferma, quasi a testimonianza di una sua preoccupazione profonda di coscienza, che comunque tutto questo va inserito in un quadro complessivo, non in un quadro di programmazione futura, di dichiarazione di intenti, di direttive più o meno elastiche o pasticciate, come qualcuno — e con molto fondamento, credo — dice a proposito dell'articolo 1 del decreto; ma nell'ambito di una vigenza e di una cogenza che dovrebbero dispiegarsi normativamente con effetti immediati nell'intera gamma di tutti i possibili interventi senza creare condizioni di disparità e di disuguaglianza.

Invece no. Alle altre categorie viene consentito — perchè non si interviene — di adeguare a loro piacimento i propri redditi alle variazioni intervenute nel potere d'acquisto della moneta. L'esempio che ho fatto a proposito dell'autonomia privata di altre categorie, delle imprese bancarie ad esempio — e si noti che l'impresa bancaria sta in un punto cruciale del controllo dell'inflazione e delle spinte inflazionistiche — è un esempio che mi pare particolarmente stringente. Invece, queste categorie di imprenditori rimangono libere di determinarsi anche per adeguare come ritengono la prestazione delle obbligazioni pecuniarie che esse offrono agli utenti agli aumenti degli indici di inflazione e del costo della vita, con decisioni comunque unilaterali e, in ogni caso, senza quelle restrizioni che vengono invece imposte ai lavoratori dipendenti e ai dipendenti pubblici.

Vi è poi una seconda e palese violazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione come norma-cardine, come norma fondamentale; tale violazione opera con una efficacia veramente perversa all'interno della stessa logica incostituzionale del decreto. Infatti, nell'ambito delle categorie dei lavoratori privati e dei dipendenti pubblici, il decreto-legge prevede la decurtazione delle loro retribuzioni (chiamiamolo pure scatto dei punti di contingenza, chiamiamola indennità integrativa speciale; è una retribuzione che viene congelata e decurtata); ma ciò viene fatto nel decreto con una predeterminazione rigida che non tiene conto dei li-

velli di reddito, da quelli ai limiti della sopravvivenza a quelli medio-bassi, e quindi in una forma in cui, contrapponendosi il criterio proporzionale da un lato e quello rigido dall'altro, si realizza un'ulteriore condizione di disparità, di disuguaglianza e di violazione del principio fondamentale di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Pertanto, il correttivo fisso, quello che non segue, almeno in questa logica più restrittiva, il criterio proporzionale stabilito con la cosiddetta scala mobile, diventa un elemento ancora più stridente e perverso. La combinazione di criteri proporzionali con criteri rigidi è, in sostanza un mettere insieme due metalli che, per incompatibilità, finiscono necessariamente per fare scintille.

Scusate, non so se è il riflettore che ha immediatamente stimolato in me un'immagine di questo genere. Certo è che qui stiamo discutendo di principi di costituzionalità, di questo bene supremo che è qualcosa in cui ci dobbiamo ritrovare sempre; non solo i giuristi tra cui — consentite — chi parla si annovera, ma tutti i cittadini, per un impegno di fedeltà che la Costituzione impone a tutti.

So che a questo punto vi è un'obiezione che potrebbe essere avanzata — il fatto che non sia stata sollevata è di estremo conforto — rispetto alla quale però debbo sgombrare il campo dai suoi contenuti.

Il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione è una norma dinamica (Piero Calamandrei la definiva — con tutta la Costituzione — un grande programma di azione politica) quindi, dai contenuti politici in sviluppo. Certo questa norma non va interpretata — è inutile che io dica queste cose — in un senso banalmente egualitario, altrimenti, avremmo rilievi di incostituzionalità ad ogni piè sospinto e finiremmo addirittura per intralciare lo stesso cammino politico del paese. E allora si dice che il principio di uguaglianza va adeguatamente commisurato e calibrato rispetto alle possibili diversità di condizione giuridica e di *status* dei soggetti che sono beneficiari di una determinata normativa. Quando vi è cioè questa differenza di condizione soggettiva, di situazione giuridica, di *status*, è inutile invocare la violazione del principio di uguaglianza. Anche

questa direi è giurisprudenza pacifica; se un pubblico dipendente di quelli che beneficiano dell'indennità integrativa speciale decurtata, è, per le funzioni che svolge, pubblico ufficiale, o incaricato di un pubblico servizio, o è quella figura, che è un pò un fantasma nella nostra legislazione, cioè una persona esercente un servizio di pubblica necessità, evidentemente costui è diverso, dal punto di vista del suo *status*, da un operaio metalmeccanico: ed io non posso mettere la condizione di uguaglianza negli interstizi di questa diversa loro collocazione giuridica. Ma questo mi va benissimo, ci aiuta perchè non è qui che cade l'eccezione di incostituzionalità, anzi qui, semmai, tale eccezione si tonifica perchè quello di operaio io non credo sia uno *status* (infatti, ha soprattutto una derivazione giuspubblicistica nella sua definizione) ma certo è una condizione giuridica diversa, senza dubbio, però il problema è un altro.

Il discorso che bisogna fare per ricondurre il principio di eguaglianza all'interno dei singoli *status*, nei quali si ritrovino i beneficiari di determinate norme, va fatto nella considerazione dei presupposti, degli elementi costitutivi dello *status* e degli effetti che ne possono derivare dal punto di vista normativo e non invece in considerazione della questione più grande e unificante che si chiama «retribuzione», ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, e che si chiama, in forza della giurisprudenza costituzionale degli ultimi trenta anni, necessità di equità e di adeguamento della retribuzione come integrazione e sviluppo del principio di eguaglianza. Questo è il punto che bisogna tener presente e considerare e allora è evidente che il principio di eguaglianza è violato nel momento in cui l'articolo 3 interviene con atto di autorità sulla retribuzione di due categorie di lavoratori, i privati e i dipendenti pubblici, imponendo soltanto ad essi il sacrificio della decurtazione dei punti di scala mobile.

Lo so, non basta. Non sono ancora arrivato, signor Presidente, alla conclusione (il criterio di ragionevolezza ancora mi costringe a parlare) perchè certo dobbiamo fare i conti con altri due principi e, subito, con il principio di finalità che esprime un pò e sintetizza tutta l'armonia dell'ordinamento giuridico

che ha al suo vertice la Costituzione dell'Italia repubblicana: il principio della finalizzazione degli istituti e delle singole norme, come criterio di verifica della loro coerenza costituzionale. Su questo punto penso che ci possiamo sentire molto tranquilli, se mi consentite di usare questa espressione. Si dice in sostanza che proprio il principio del fine consentirebbe di affermare la costituzionalità del decreto-legge, anzi addirittura il principio del fine avrebbe l'effetto di convertire in utilità costituzionale le norme del decreto-legge perchè la finalizzazione espressa nella premessa del testo del decreto — finalizzazione che ha come oggetto obiettivi di carattere generale e, aggiungo, di carattere nazionale ossia, il contenimento dell'inflazione e quindi lo stimolo alla ripresa economica generale: fini di grande respiro nazionale; scusate, chi li potrebbe mai contestare? — confluisce poi nel fine particolare di mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni. E allora si dice: che cosa volete di più? La manovra è preordinata a questo e quindi, al di là del fatto che due categorie sono chiamate ad un sacrificio immediato e già operante (perchè gli operai della società per azioni poligrafica di Bologna che si sono rivolti al pretore, giudice del lavoro di Bologna, si sono visti decurtare già dal 1° febbraio 1984, come effetto della norma del decreto, di due scatti i punti di contingenza), tali sacrifici vengono imposti per la nobiltà e generalità di questo fine talmente generalizzato e cogente che il suo interesse collettivo finisce per diventare un bene costituzionalmente tutelabile e protetto nell'ambito di un grande programma politico. E allora guardiamoci dentro per bene, come si dice comunemente, e se lo faremo ci accorgeremo che così non è.

Ho già parlato del decreto-legge, della necessità e della urgenza di adottare misure immediate e temporanee per contenere — ecco la finalizzazione che risulta anche dal linguaggio usato: siamo però nella rappresentazione di un programma lontano — l'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per l'anno 1984, che poi è quello della relazione previsionale e programmatica, il famoso tetto del 10 per cento, al fine di favorire la ripresa economica generale. Quindi il lega-

me, almeno dal punto di vista nominalistico, dal punto di vista delle dichiarazioni di intenti, esiste, ma su questo terreno non bastano le dichiarazioni di intenti; le dichiarazioni di intenti vanno assunte a sospetto, quando ci sarebbe stata e ci sarebbe la possibilità di dispiegare, nell'ambito dell'intervento legislativo immediato, una più vasta gamma di norme operanti ed incisive. Poi si indica il fine specifico, che è quello che più direttamente riguarda anche le categorie interessate a mantenere il potere di acquisto delle loro retribuzioni, guarda caso di quelle retribuzioni che invece vengono così decurtate.

Nella rappresentazione dei primi due fini di carattere generale, l'interesse delle due categorie di lavoratori, contemplate dall'articolo 3 decreto-legge, è in un certo senso contenuto, mentre nella rappresentazione del terzo fine più specifico c'è una perfetta identità e coincidenza di rappresentazioni: il fine generale coincide con il fine specifico e particolare. Si dice che il principio del fine varrebbe a rendere operante la perequazione, così impedendo il realizzarsi di una condizione di diseguaglianza, anzi dando un contributo alla realizzazione di quella promozione sociale che è il contenuto fondamentale dell'articolo 3 della Costituzione. Qui si vuole arrivare a dire — e questo noi non lo accettiamo perchè finisce per non essere serio — che questo decreto-legge ha il fine di rimuovere, proprio come vuole la Costituzione, tutti gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento del principio dell'eguaglianza, assunto dalla Costituzione a sua norma fondamentale. Dobbiamo però guardare il principio del fine perchè in sostanza, onorevoli colleghi, voi tutti sapete che c'è una gerarchia di valori e di criteri interpretativi che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha contribuito ad introdurre nel nostro ordinamento. A questo punto noi dobbiamo prendere in considerazione le acquisizioni alle quali io sono modestamente arrivato sino a questo momento alla luce del principio di ragionevolezza che è la norma dalla quale abbiamo preso le mosse iniziando il dibattito in questa Assemblea.

Il criterio di ragionevolezza è un criterio strettamente collegato al principio del fine; voglio ricordare qualche decisiva sentenza

della Corte costituzionale, ad esempio la sentenza n. 54 del 1968: «Nel giudizio sulla razionalità di una certa disciplina, non si deve guardare soltanto alla posizione formale di chi ne è destinatario, ma anche alla funzione o allo scopo cui essa è preordinata». In sostanza, la Corte costituzionale vuol dire che i criteri debbono essere due; il primo è quello di non scambiare un giudizio politico, di cui ogni parte si assume la responsabilità, con un giudizio di incostituzionalità, che invece deve ritrovarsi nella coerenza di determinati parametri. Il giudizio di costituzionalità non è disponibile, all'interno del nostro atteggiamento politico, ma ha dei punti di riferimento, tanto è vero che nel nostro ordinamento è stata prevista e attuata una Corte costituzionale che è il giudice massimo del controllo sulla costituzionalità delle leggi. L'altro criterio per valutare la ragionevolezza del fine si dice debba essere quello di testualità, cioè il criterio della fedele lettura dei testi ed io voglio stare al testo del decreto-legge. Per esempio, onorevole ministro De Michelis, io non voglio prendere in considerazione notizie, che pure circolano, rispetto alle quali si dice o si sussurra che comunque nell'anno 1985 occorrerà riparlarne. Questo fa parte di un contorno politico che in questo momento sfugge alla valutazione del controllo di costituzionalità: quindi mi attengo rigidamente al criterio dell'esame testuale del provvedimento, così come è stato voluto dal Governo e così come affronta il giudizio di incostituzionalità di quest'Aula. Non scivoliamo su indagini ultronee, che certo sono nella nostra disponibilità per quanto riguarda il dibattito politico ma non lo sono più — voglio dirlo e ripeterlo — nel dibattito di ordine costituzionale.

Il fine qual è? Il fine proclamato è quello di mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni; questo è l'asserito sbocco delle manovre di contenimento delle spinte e delle impennate inflazionistiche. Mi pare ovvio osservare che il potere d'acquisto è anche quello del profitto della grande impresa, del grande professionista, del dentista, ad esempio; quando si parla di potere d'acquisto non c'è più distinzione tra salario e onorario. Questa distinzione però, guarda caso, si voleva fare nell'altra ipotesi affermandosi: che

colpa ne abbiamo noi se nell'onorario non è prevista la scala mobile che in qualche modo si possa bloccare?

La domanda che sorge, quindi, dal principio del fine e dall'impiego adeguato del principio di ragionevolezza come substrato essenziale del principio del fine è questa: ma veramente solo due categorie debbono essere chiamate alla perequazione di tutte le retribuzioni, loro soltanto ed esclusivamente, imponendosi un sacrificio dei cui effetti beneficeranno certo — non è questo l'argomento della discussione di costituzionalità — pro quota e in ragione del contributo offerto, dei quali però le altre beneficeranno senza aver concorso ai relativi sacrifici?

Questa non è dunque la violazione del principio di uguaglianza? Veramente, onorevoli colleghi, vi chiedo di convincermi ed io vi ascolterò con la massima attenzione, anche se inevitabilmente ad un certo momento, è umano, in questa Assemblea potrà subentrare un certo clima di disattenzione e di nervosismo. Ma non è questa violazione del principio di uguaglianza, della necessità di creare situazioni non diseguali nell'ambito di presupposti che debbono essere comuni ai beneficiari di una determinata legislazione o a coloro che divengono i destinatari di una penalizzazione legislativa? Se questa non è violazione del principio di uguaglianza, veramente non vedo laddove mai possa più radicarsi la violazione di tale principio, dopo che l'abbiamo sterilizzata nei suoi elementi e presupposti costitutivi testuali, l'abbiamo sottoposta elemento per elemento alla verifica delle finalità cui era subordinata e poi ci siamo domandati e ci stiamo domandando se sia ragionevole tutto ciò. Ma quando ci domandiamo se è ragionevole ci chiediamo implicitamente se è tollerabile e alla risposta che non è tollerabile salta ed entra in corto circuito il principio di ragionevolezza.

Questo è il punto fondamentale: il riferimento ad un'utilità che si intende riversare su tutte le categorie dei cittadini è fatta a prezzo di un sacrificio, quale che esso sia — ripeto che non interessa, seppure pesa in molti casi la sua quantità — ma realizzato con un ricorso sanzionatorio soltanto verso alcune e con un beneficio che invece si indirizza alla generalità. Nella redistribuzione

del beneficio della generalità il principio di uguaglianza è rispettato: ne prendo atto, perchè oltretutto mi rifiuto di pensare il contrario e non potrebbe essere altrimenti; ma non è rispettato alla fonte, nella considerazione dei suoi presupposti e nella valutazione dei suoi elementi costitutivi. Queste cose devono essere oggetto di attento dibattito e di riflessione.

Non vorrei apparire patetico (per rispetto di me stesso mi rifiuterei di esserlo), ma di solito si dice tra noi, anche di diversi Gruppi, che da tempo la situazione dei nostri rapporti umani, affidata al calore di tante amicizie, trova nel rapporto politico, di Assemblea soprattutto, un alto grado di sterilità. Noi parliamo — grazie, senatore Gallo, dell'attenzione che mi pare di vedere (non ho una gran vista, in verità) sta dedicando al mio intervento — e gli altri non stanno ad ascoltare.

Onorevoli colleghi, veramente noi comunisti poniamo l'attuale questione con la consapevolezza preoccupata del grado e della intensità della sua rilevanza, e veramente siamo in attesa di ascoltare, in contraddittorio con le nostre argomentazioni, quelle che, sicuramente attente ed approfondite, verranno dai vostri banchi. Ma veramente noi facciamo un ricorso, se volete anche accorato, alle coscienze di tutti perchè problemi di questo genere siano valutati con la massima attenzione e con la massima serenità.

Il criterio di ragionevolezza salta perchè non c'è una risposta sicura e tranquillizzante al dubbio se tutto questo sia tollerabile. Se mi fosse chiesto in una riga e mezzo, in un minuto e mezzo di dare il senso dell'intervento che ho sottoposto alla vostra attenzione, lo riassumerei in un interrogativo: è ragionevolmente tollerabile tutto questo premessi i fini e considerati i risultati, onorevoli colleghi della maggioranza? Non dimentichiamo che il criterio di ragionevolezza è il punto per definire attentamente l'oggetto del sindacato di costituzionalità.

Noi, eredi per tanti versi dell'illuminismo e della rivoluzione francese, avevamo un mito: era il mito illuministico dell'onnipotenza della legge che non aveva bisogno di innerarsi in criteri interpretativi perchè aveva

sempre in sé la propria spiegazione. Qualcuno che non voglio nominare — mi assista il professor Gallo — parlò della «inseità» per esprimere questo concetto di integrale continenza, da parte della legge, della sua stessa ragion d'essere. Ma siccome pose la sua dottrina a disposizione di un regime liberticida (ed è capitato a parecchi come mi sta suggerendo il senatore Perna), quasi mi pento di averne fatto menzione, ma è voce dal sen fugata.

Con quel mito si riteneva che non fossero assolutamente necessarie la ricerca e l'adozione di criteri da introdurre nel tessuto costituzionale, tanto la legge — scusate questa precipitosa caduta, succede come quando noi diciamo che «si illustra da sé» — aveva nel suo animo, nei suoi principi ideali le ragioni sufficienti della sua esistenza: bastava che l'interprete le andasse faticosamente a cercare. Il principio di ragionevolezza si è affermato invece — ed è rilevante che ciò sia avvenuto, direi con forza — nella ermeneutica costituzionale italiana e per di più in presenza di una Costituzione rigida, come è la nostra, anche se ha sempre avuto sul doppio binario, *a latere*, quella Costituzione materiale in forza della quale — lo ricordava il senatore Perna in questa Assemblea, in qualche dibattito passato — l'attuale Presidente della Corte costituzionale teorizzò, con estrema nobiltà di argomentazioni giuridiche, nella «Enciclopedia del diritto», persino la costituzionalità del principio della *conventio ad excludendum*. Nell'ambito della nostra Costituzione rigida e con il bagaglio della Costituzione materiale si è introdotto il criterio della ragionevolezza, soprattutto attraverso l'esperienza della Corte suprema federale degli Stati Uniti d'America. È un criterio essenziale, perchè legiferare significa sempre creare situazioni di disuguaglianza: l'amnistia si applica per i reati consumati fino ad un determinato giorno ed il poveretto della «mezzanotte e un quarto» si rammarica enormemente della sua condizione di disuguaglianza che è propria di ogni termine. Ma i termini ordinatori o perentori sono estremamente necessari e indispensabili nell'ambito della intera struttura normativa. Se legiferare significa creare condizioni di disparità tra i sog-

getti dell'ordinamento bisogna vedere, osservando le finalità ultime, qual è il limite di rottura di tale disuguaglianza, qual è il punto di fronte al quale bisogna arrestarsi e qual è il punto scavalcato il quale si entra nella zona di non ritorno. Questa è la zona di violazione della legalità costituzionale e il decreto-legge al nostro esame, onorevoli colleghi, l'ha scavalcata; siamo nella zona in cui la violazione della legalità costituzionale è palese ed evidente.

Perchè — dicevo all'inizio — i principi dell'uguaglianza, della finalità e della ragionevolezza (il primo scritto nella Costituzione, gli altri introdotti dalla giurisprudenza costituzionale) sfuggono ad ogni controllo di bilanciamento? Non la prendo da lontano: a causa della mia formazione sento sempre la necessità di motivare a me stesso quando debbo compiere un certo sforzo di acquisizione o uno sforzo per farmi comprendere. All'Assemblea costituente, se la memoria di passate letture non mi inganna, si svolse un dibattito che si incentrò — qualche costituente in Aula c'è ancora, mi sembra di aver visto poco fa il senatore Leone — anche nel Gruppo che veniva chiamato dei «professorini»: Moro, Dossetti, La Pira, il quale voleva premettere alla Costituzione un preambolo alla maniera delle Costituzioni moderne e con un evidente contenuto giusnaturalistico. Poi si obiettò che il giusnaturalismo è una dottrina bellissima che tutti conoscono ma che pochi afferrano. Alla fine i laici — oggi credo che la nozione di laicità sia senza dubbio diversa e più approfondita — finirono con l'insospettirsi, temendo che si sarebbe trattato di giusnaturalismo, sì ma cattolico, certamente rispettabile ma non tale da poter essere premesso alla Costituzione come preambolo. Il preambolo non passò: la Costituzione invece presenta l'ampio capitolo iniziale dei principi, che precede l'indicazione dei diritti: civili, politici, economico-sociali e così via, anche se purtroppo — come ricordava l'indimenticabile Amendola in una lezione ciclostilata che ho letto a suo tempo e che credo sia ancora oggi inedita e introvabile — la rottura dell'unità antifascista allora pesò nella elaborazione della parte dei rapporti economici, la più difficile, ma indubbiamente

te la più debole di fronte a quella più ricca e pregnante che è costituita dalla parte dei diritti politici.

Ma i principi vengono prima e tra questi c'è il principio della uguaglianza che, come dice la sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1966, è generale e condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura. Tale principio vieta che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata — ecco l'origine della ragionevolezza — disparità di trattamento delle situazioni giuridiche indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali vengono imputate.

Cosa dice ancora la Corte costituzionale con la sentenza n. 7 del 1963? Essa dice che il principio di uguaglianza consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse. Ma, onorevoli colleghi, di fronte all'articolo 36 della Costituzione, vi debbono essere, dal punto di vista della retribuzione, situazioni obiettivamente diverse da accettare come tali? No, vi sono nel paese situazioni obiettivamente diverse ma la Costituzione, nella combinazione fra l'articolo 36 e l'articolo 3, vuole proprio che ci sia questo avanzamento dei lavoratori per recuperare i margini dannosi della loro diversità che rappresenta di per sé un *vulnus* alla Costituzione.

Riprendo il filo del discorso. Dicevo: norme differenziate riguardo a situazioni completamente diverse purchè queste norme rispondano inoltre all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata sui presupposti logici obiettivi i quali razionalmente ne giustificano l'adozione.

Ancora la sentenza n. 7 del 1963 della Corte costituzionale afferma che il principio dell'uguaglianza consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate rispetto a situazioni obiettivamente diverse. Il giudizio sulla parità o diversità delle situazioni spetta insidacabilmente allo stesso legislatore nei limiti del rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali.

A questo punto ci dobbiamo chiedere, anche se credo che la cosa sia stata abbastanza presente in tutto il mio intervento e anche

nelle divagazioni che mi sono concesso, avendo sotto gli occhi soltanto una scaletta, quale principio sia alla base di tutto questo ragionamento. Il principio è quello che è stato posto, all'articolo 1 della Costituzione, a fondamento dello Stato e che costituisce espressione riassuntiva e giustificativa di tutte le disposizioni costituzionali. L'Assemblea costituente rigettò la formula «l'Italia repubblicana dei lavoratori», e questo ebbe un significato ben preciso. In proposito, se me lo consentite, leggerò più avanti poche righe di Mortati che sono estremamente eloquenti ed attuali.

Il principio del lavoro ha trovato in tutti questi anni, nella elaborazione della dottrina e negli arresti (così si dice) consolidati della giurisprudenza, civilistica, amministrativa e costituzionale, la configurazione della speciale natura della retribuzione e quindi del relativo credito: il credito di retribuzione. Ma mi si vuole spiegare perché allora il credito di retribuzione è assistito da tante garanzie che hanno indotto il legislatore non molti anni fa, anche se non ieri, a sperimentare, purtroppo con tutte le lentezze della organizzazione giudiziaria, anche un particolare tipo di procedura, il cosiddetto processo del lavoro assunto come rito a garanzia dei principi sostanziali che venivano affermati ma che naturalmente dovevano trovare anche nella evoluzione processuale, attraverso gli schemi del processo, la garanzia dei loro contenuti e della loro sostanza?

Dice la sentenza n. 13 del 1977 della Corte costituzionale: «La prima e di per sé già decisiva giustificazione del trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro sta nella qualità stessa del credito, che trova nello sfondo il presidio e la garanzia, per così dire rafforzata, di più precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli articoli 1, terzo capoverso, 4, 34 e 36 della Costituzione».

E qui sta succedendo una cosa: che la parte (è una notazione che traggio dall'ordinanza del pretore di Bologna) di retribuzione che viene sottratta attraverso — quanto meno rispetto ai lavoratori dipendenti — la normativa dell'articolo 3 del decreto-legge della cui conversione, ma anche della cui costituzionalità, stiamo discutendo, viene consegnata al

datore di lavoro senza che questo procedimento di affidamento e di consegna interferisca in alcun modo con le conclamate finalità di carattere generale che sono state espresse nel preambolo del decreto. Questo non lo vogliamo considerare? Non è anche questo un punto rilevante ed essenziale della questione di costituzionalità sotto il principio della rilevanza dei fini, i quali — guarda caso — fanno naufragio strada facendo, proprio perché quel denaro prende poi un canale rispetto al quale non vi è una particolare destinazione e rispetto al quale finisce per esserci una politica dei redditi — mi scusi il senatore Spadolini, al quale la politica dei redditi è tanto cara — a senso unico? Dobbiamo allora fare queste considerazioni fondamentali.

Con la Costituzione è mutata la concezione dei fini e della funzione dello Stato, che non è più soltanto il garante della libertà; avevamo bella e pronta la nozione di Stato di diritto e invece abbiamo voluto superarla con la nozione di Stato sociale. Il criterio precedente ci è venuto dagli Stati Uniti; quest'ultimo ci viene soprattutto dalla dottrina francese ed in particolar modo dalla elaborazione di una grande personalità, il Duguit, ma è certo che quando parliamo di Stato sociale parliamo di superamento dello Stato di diritto. Le proposizioni astratte sono belle, piacciono a tutti e tutti ci possiamo ritrovare in esse, ma vanno poi verificate nel concreto delle singole, particolari disposizioni nelle quali si misurano la fedeltà e la coerenza costituzionale.

La Repubblica fondata sul lavoro e lo Stato sociale: che cosa dice il Mortati, egregi colleghi? So che il volume è accessibile ed estremamente noto, ma intendo consegnare allo stenografico, ad ulteriore motivazione delle ragioni che adduco, invocando un indiscusso maestro, una pagina mirabile del Mortati. Quando egli parla della Costituzione della Repubblica italiana, fondata sul lavoro, si riferisce alla classe operaia e la definisce: «protagonista del più significativo dei movimenti sociali della nostra epoca, tendente alla realizzazione di un nuovo equilibrio sociale sulla base della preminenza delle forze del lavoro sulle altre. La classe operaia» — aggiunge Mortati — «facendosi banditrice di

tali finalità è venuta ad assumere la veste di classe generale, perchè rivolta alla tutela di interessi trascendenti quelli più immediatamente suoi propri, ponendosi cioè come centro di attrazione degli altri aggregati sociali solidali nelle stesse esigenze, così da fare apparire indissociabili tra loro il valore del lavoro e la categoria dei lavoratori. Il rigetto della formula Repubblica dei lavoratori aveva obbedito all'intento di escludere una interpretazione suscettibile di attribuire ai prestatore d'opera subordinati una posizione di classe escludente ogni altra, ma non già di disconoscere la speciale posizione rivestita da costoro per il fatto che il grandioso moto storico di emancipazione, di cui sono stati promotori e sono protagonisti e che reca in germe una nuova concezione dei rapporti sociali, è ancora in fase di svolgimento, sicchè, permanendo tuttora il loro stato di parziale assoggettamento di fronte ad altre classi, viene reso necessario l'impiego di appositi, speciali mezzi di tutela indirizzati a correggerla».

Onorevoli colleghi, in sintesi, qual è il fondamento della nostra eccezione di incostituzionalità... (*Commenti del senatore Castiglione*). In sintesi finale, naturalmente, senatore Castiglione, e nel momento in cui sto per tirare i remi in barca, salvo che ella mi inviti ad una polemica (*vivi applausi dall'estrema sinistra*). In sintesi, di fronte ad una disposizione, l'unica cogente, normativa, efficace, l'unica che è vestita della pienezza e dell'autorità della legge, quella dell'articolo 3, il decreto-legge all'articolo 1 contiene la disposizione che benevolmente possiamo definire una disposizione programmatica, maliziosamente possiamo definire qualcosa di poco più nobile di un pasticcio.

Il pretore di Bologna la definisce una direttiva suscettibile di tutte le possibili interpretazioni e — questo lo aggiungo io — di tutti gli sbocchi.

Che cosa dice la relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge? «Per l'efficace conseguimento di tali obiettivi è necessario dare attuazione» — si noti la progressione *in itinere* — «ad una politica economica volta ad agganciare durevolmente l'economia italiana alla ripresa mondiale» , vi

risparmio l'ulteriore lettura. Afferma, inoltre che «ciò potrà avvenire»: onorevoli colleghi, qui c'è un rinvio al futuro, sia dal punto di vista della relazione al disegno di legge, sia dal punto di vista dei suoi interventi normativi. L'unico intervento normativo veramente operante e che ha già dispiegato la sua efficacia è quello, incostituzionale, di cui all'articolo 3. «In tale contesto» — si ha la bontà di aggiungere — «le disposizioni contenute nell'unito decreto-legge, potranno essere un valido strumento»; ma per ora sappiamo che il valido strumento è reperibile soltanto all'interno di quella logica per cui le due categorie di lavoratori alle quali, lo so bene, mi sono ampiamente riferito, vengono ad essere duramente colpite e penalizzate dalle disposizioni del decreto-legge.

Desidero affermare ancora un'altra cosa, che d'altra parte è entrata in circolazione nel dibattito politico subito dopo la seduta in cui si discussero i presupposti di costituzionalità, ossia che non vi è neanche quel meccanismo di conguaglio che potrebbe consentire una possibile restituzione, qualora l'obiettivo di mantenere il tetto di inflazione al 10 per cento, secondo la relazione previsionale e programmatica del Governo, dovesse, malauguratamente, non essere raggiunto, e dovesse invece sconfinare in una ulteriore impennata inflazionistica.

Se mi consentite, vorrei fare una notazione maliziosa, poi concluderò. Una volta, durante l'esame di procuratore legale, mi fu chiesta la differenza tra movente e dolo. Questa domanda mi fu posta da una figura autorevole di presidente di Corte d'appello, una di quelle figure dell'Italia post-risorgimentale, che ammiro e alle quali penso, per la loro nobiltà, con molto rimpianto. Mi fece la domanda, ma in realtà la risposta desiderava darla lui. Infatti mi disse: «Giorni fa abbiamo processato un sacerdote che aveva organizzato una colossale truffa per costruire una chiesa». Un movente nobilissimo, aggiunse il presidente, e un dolo intenso. Certo, è un movente nobilissimo, collega Ricci, dal punto di vista di una fede che profondamente rispettiamo, ma è dolo intenso e danno notevole. Ecco, non lo so, forse questa mia riflessione è campata per aria, colleghi, giudiche-

rete voi, ma leggendo questo decreto mi è tornato in mente l'episodio che ormai mi riporta indietro di almeno trent'anni: il movente di cui al preambolo del decreto-legge è nobilissimo nella triplice elencazione di finalità che rappresentano un grande obiettivo di carattere nazionale; però voltate pagina e il dolo lo trovate nell'articolo 3, questo è il punto! (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

CHIAROMONTE. Direi la stessa cosa anche del movente.

BENEDETTI. Senatore Chiaromonte, si tratta di qualche modesta astuzia con la quale ci siamo fatti le ossa nelle aule di giustizia. Sono qui presenti i senatori Gallo, Ricci, Battello — scusino gli altri se non li nomino — che ne sanno molto di più di me. Qualche astuzia ci induce a ritenere che molte volte bisogna concedere tutto quello che si può sul piano dei moventi per poi stringere ed essere penetranti sul piano del dolo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi, signor Presidente, signor Ministro, vorrei aggiungere un'ultima cosa in maniera molto seria visto che ho l'abitudine, forse non del tutto buona, di dire sempre quello che penso (l'importante è avere il riscontro quotidiano con la propria coscienza); credo che dobbiamo essere preoccupati anche degli effetti perversi che sono stati messi in movimento da questo decreto, effetti di cui si avverte la presenza nel dibattito politico e in quello sindacale. Di fronte alle preoccupazioni che emergono dobbiamo attrezzarci con una capacità reattiva e di difesa non comune, pari a quella che ha indotto il Gruppo comunista del Senato a porre sul tappeto in maniera convinta, stringente e penetrante il rilievo di illegittimità costituzionale del decreto-legge.

Se mi consentite, in questo momento intendo rivolgermi ai compagni del Gruppo socialista per dire loro — in un rapporto che è con tutti, almeno da parte mia, di stima profonda e con taluni o con molti senz'altro di simpatia e in non pochi casi anche di affetto — che quando giorni fa ho letto in un quotidiano, la cui testata appartiene alla storia d'Italia, l'«Avanti!», un titolo (non sono an-

dato a controllare, ma ho buona memoria) con il quale in sostanza, con compiacimento, si diceva, dopo la giornata romana, «fallito lo sciopero», compagni socialisti, ho provato infinita tristezza e mi consentirete di dire che mi auguro vivamente — ne ho nel fondo la certezza — che almeno un momento di questa tristezza possa essere stato condiviso anche da voi.

C'è in sostanza un problema di incostituzionalità diffusa che sta venendo avanti. Questo attacco — che piaccia o non piaccia — viene portato al mondo del lavoro, del lavoro dipendente, del lavoro subordinato che intanto viene penalizzato; poi si vedrà. Questo è il punto che conta al di là della misurazione dell'entità economica dei valori posti in discussione e su questo punto riemergono tante considerazioni, persino quella di un inammissibile contrasto — si dice — tra la gente e il Parlamento. Perché? Forse la nostra Costituzione non si alimenta di un rapporto che deve essere, invece, sempre più continuo e sempre più penetrante, nel rispetto, ovviamente, della nostra autonomia di organo costituzionale, con la gente, con i lavoratori, con le masse?

Credo che si debba cogliere la pericolosità di questi segnali; per questo rilevando gli aspetti in cui il decreto manifesta un conflitto evidente con gli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione (mi perdonino i colleghi se su questo invado un po' il loro campo), penso tutti abbiamo il dovere politico, morale e civile di essere estremamente attenti alle possibili, e per noi certe, lesioni del tessuto costituzionale. Dobbiamo reagire in questo modo ed è con questi sentimenti, onorevoli e cari colleghi, che a nome del Gruppo comunista, come già altri hanno fatto e altri faranno, rassegno alla vostra attenta riflessione la questione di costituzionalità del decreto-legge in esame. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Sabbata.

DE SABBATA. Cercherò, signor Presidente, di entrare subito in *medias res*. Vorrei soltanto chiedermi se domani ancora leggere-

mo su qualche giornale che i comunisti sono privi di argomenti giuridici, economici e costituzionali da opporre a questo decreto-legge. Un pò privo mi sento a questo punto io, dopo aver ascoltato l'abbondanza di argomenti proposti dai colleghi Maffioletti, Benedetti e anche dal collega Russo; tuttavia mi sforzerò ancora di esaminare quell'articolo 36 della Costituzione, i cui principi e le cui norme sono strettamente legate agli articoli 1, 3, 35 e 39 — perciò forse qualche ripetizione non riuscirò ad evitarla — ma che danno ancora qualche spazio all'interprete.

I principi e i criteri fondamentali stabiliti nell'articolo 36 della Costituzione sono quelli della sufficienza e della proporzione della retribuzione: sufficienza che si rifà al criterio di minimo vitale, un minimo vitale peraltro che non può risolversi nel solo soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza, e su questo la letteratura, soprattutto quella che nasce da ideologie proprie del movimento operaio, è stata ampia e non credo occorra richiamarla; sufficienza del salario, che corrisponde al rispetto di un tenore di vita accettabile per il grado di civiltà che si esprime in un determinato ambiente. Ma questo criterio così elaborato trova completamento (questo bisogna ricordarlo perchè troppo spesso, anche in diffuse esegesi, l'articolo 36 viene menzionato con riferimento precipuo al criterio della sufficienza) nel concetto di proporzione, cioè di adeguatezza alla qualità e quantità del lavoro. Tale adeguatezza non deve essere considerata di pura valutazione mercantile, ma ha tutto un suo riferimento al rispetto della personalità e delle esigenze di una vita umana dignitosa. Ebbene, questi due concetti hanno grande importanza nell'ordinamento costituzionale proprio perchè sono rivolti a garantire il modo di vita dei lavoratori, a tutelarli in questo senso dando corpo al primo comma dell'articolo 35 della Costituzione.

È impossibile in generale, ma qui più che altrove, discutere dell'articolo 36 in modo neutro, *in vitro* e quindi si deve escludere in modo assoluto che la linea che noi portiamo avanti sia non giuridica, non politica e non sindacale, dato che proprio in questo esame e in questa richiesta di applicazione attenta

delle norme costituzionali ci troviamo nel mezzo di uno stretto intreccio non districabile tra le questioni politiche, giuridiche e sindacali.

Una prima osservazione deve essere fatta a proposito di questi principi di sufficienza e di proporzione della retribuzione. Essi non limitano soltanto il legislatore (e certamente lo fanno) ma anche il privato. Limitare il privato significa addirittura che il legislatore può essere chiamato a non rispettare il livello definito dal privato, anche nel senso che, se questo livello salariale è considerato troppo basso, il legislatore può essere tenuto ad esprimere una norma di comando per elevare quanto è stato raggiunto nell'accordo privato, sia tra due singole parti sia nel contratto collettivo.

Questa affermazione è importante perchè oggi stiamo proprio discutendo di un intervento del legislatore che non porta ad innalzare il contenuto di un contratto collettivo, come è possibile e dovuto, ma a tagliarlo, a ridurlo, a determinare una lesione nei confronti del lavoratore. Occorre rifarsi in qualche modo ai principi che regolano la possibilità dell'intervento legislativo nella contrattazione collettiva. È necessario però riproporre quanto, in modo ampio, ha indicato il collega Maffioletti, con alcune altre indicazioni circa la gerarchia delle fonti del diritto, anzi il complesso sistema che collega fra loro le fonti del diritto. Infatti alcune affermazioni di coloro che nel complesso sostengono la correttezza del decreto-legge appaiono affette da qualche grossolanità, se mi è consentito usare questo termine. Si afferma, infatti, che il legislatore può, perchè la legge è fonte di diritto superiore al contratto collettivo, modificare il contenuto del contratto collettivo. Ebbene, questo risponde certo ad una concezione e ad una teoria del diritto che ha un suo significato, che però a sua volta ha dei limiti e deve essere ammodernata. È vero che in una certa e abbastanza nota teoria del diritto è fortemente affermata la gerarchia delle fonti, ma intanto anche in questa teoria esistono diverse definizioni delle fonti. Noi dobbiamo rifarci a queste e a quelle che sono contenute nel nostro codice. Noi dobbiamo considerare che le fonti del diritto, così come

sono state accolte per la prima volta con questo nome nel codice civile, sono oggi profondamente mutate nella nuova situazione determinata dalla Costituzione.

Nella nuova Costituzione dobbiamo ricordare che la legge ha sempre limiti costituzionali, che sono dati dai diritti individuali, ma anche dai diritti di associazione; questi limiti sono indipendenti dal sistema meccanico di prevalenza che è stato importante in passato per affermare la solennità delle norme giuridiche a tutela dei singoli, per affermare lo Stato di diritto. È un sistema da rispettare, ma oggi è insufficiente ed è integrato con altri; è un sistema cioè che ha consentito di affermare, soprattutto per il passato, che l'autorità amministrativa non poteva con i regolamenti prevaricare la legge. Sappiamo che questo principio ancora deve essere affermato; oggi non solo ci troviamo di fronte a regolamenti che ancora prevaricano la legge, ma persino a circolari, il cui carattere di fonte del diritto è contestato, che superano i regolamenti e la legge stessa. Quindi occorre in questo riaffermare la validità della legge come fonte di diritto superiore.

Ma oggi abbiamo una situazione molto diversa rispetto al passato, sia perchè le fonti del diritto si sono estese, sia perchè, nella difesa dei diritti dei singoli, delle associazioni e delle libertà contrattuali, proprie di un ordine giuridico-economico rapportato alla libertà dell'iniziativa, occorre far fronte ad altre esigenze, per cui al criterio della gerarchia devono affiancarsi in modo chiaro anche altri criteri. I criteri sono oggi compositi: riguardano i contenuti normativi, le materie, il territorio, i modi di disciplina imposti o consentiti, apre i rapporti — ed in questo si sostanzia la democrazia pluralista — tra legislatori che sono diventati plurimi. Infatti ci sono la legge ordinaria della Repubblica e la legge regionale che operano su livelli che non sono di gerarchizzazione, bensì di ripartizione per competenza, per territorio; tali criteri mettono sullo stesso piano legge della Repubblica e legge regionale indicando in modo nuovo la soluzione di conflitti fra le due forme di produzione. La legge incontra altri limiti: tra questi limiti credo che si debba

intendere non solo la presenza dei contratti collettivi (che non sono i soli a non avere dignità di legge), ma anche la presenza dei regolamenti degli enti autonomi, che non possono essere, al di là di certi limiti, superati e contraddetti dalla legge. Sicuramente i regolamenti degli enti autonomi non possono essere infranti da quelli statali che pure hanno nella gerarchia delle fonti un grado di parità.

Ecco perchè dunque il criterio di gerarchia, che sembra in modo molto meccanico riconosciuto e affermato da chi vuole sostenere che questo decreto-legge comunque, essendo fonte con forza di legge, deve prevalere sul contratto collettivo, non risponde ad un principio che debba essere riconosciuto in senso assoluto.

Si adotta allora il criterio che pure è stato ricordato. Dunque il sindacato, dunque la contrattazione collettiva determina una possibilità di veto nei confronti del legislatore?

Non credo che questo sia un argomento valutabile che ci consenta di fare un passo avanti in una questione così complessa, che ci vede oggi di fronte a fonti che rappresentano un sistema molto complicato. Il sindacato in virtù dell'autonomia sindacale non ha una riserva assoluta; il contratto collettivo non rappresenta un campo di riserva assoluta. È un argomento che si vuole offrire come pretesto per affermare il contrario, che cioè il potere della legge è quello superiore che può sempre intervenire. Il problema reale è di verificare quale sia l'estensione costituzionale dell'autonomia sindacale: nell'ambito di questa autonomia, una volta che essa sia riconosciuta, come è riconosciuta al contraente privato, diverso dal contraente collettivo (anche se sull'argomento esistono tendenze per una qualche equiparazione), c'è per certi aspetti un diritto di assoluta indipendenza e il diritto di reagire alle interferenze del legislatore. Per comodo di polemica lo si potrebbe chiamare diritto di veto, ma è il diritto che i contraenti privati e collettivi hanno di reagire e di impedire l'intervento del legislatore, ricorrendo alla Corte costituzionale.

Questo tipo di autonomia vale anche per tutti i diritti che sono costituzionalmente ga-

rantiti. Il proprietario ha il diritto di opporsi alla pretesa del legislatore che intendesse espropriarlo senza indennizzo; il cittadino ha il diritto di opporsi alla legge che imponesse l'intervento di una autorità amministrativa nel proprio domicilio senza il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Se intendiamo chiamarlo impropriamente diritto di veto, lo possiamo fare ma cerchiamo di eliminare da tale concetto una interpretazione polemica secondo cui con tale artificio si voglia definire una completa e assoluta autonomia contrattuale per i sindacati e quindi per la contrattazione collettiva. L'autonomia ha una estensione indefinita ed occorre giungere ai criteri di definizione e di precisazione. È un compito difficile, ma poiché non vi è una assoluta prevalenza del legislatore bisogna affrontarlo.

Ritengo che sia utile osservare come il legislatore sia intervenuto nel passato cercando una forma di compresenza tra legge e contratto collettivo. Non c'è nè riserva nè diritto di veto; si deve giungere ad affermare un rapporto tra legge e contratto che sia di concorso nel sostegno dei lavoratori, che nello svolgimento storico rappresenta un modo di interpretare e di far valere in concreto il precetto costituzionale.

È necessario quindi un concorso tra legge e contratto nel sostegno dei lavoratori: non diritto di veto, non riserva. Ma quando si modifica tale tendenza e la possibilità di concorso nel sostegno dei lavoratori tra legge e contratto, si compie un atto politico e costituzionale rilevante, una violazione importante e grave della Costituzione. Questo rapporto di concorso nella difesa del lavoratore tra legge e contratto collettivo lo si è avuto in passato nello statuto dei lavoratori per numerose materie che vanno oltre il problema della retribuzione come per il lavoro a domicilio, dove si è attuata una tutela importante anche ai fini della retribuzione, del contratto e ai fini della messa a regime di un modo di produzione che ha avuto grande importanza in momenti di crisi, che ha rappresentato una grande risorsa per venire incontro a fasi di disoccupazione e che al tempo stesso ha rappresentato l'altra faccia di uno sfruttamento intenso, che ha facilitato un decentra-

mento dell'industria non proprio rispettoso delle esigenze fondamentali della dignità umana.

La regolazione, quindi, del lavoro a domicilio è stata un fatto importante che ha visto il legislatore affiancarsi allo strumento del contratto collettivo che per verità in quella sede aveva difficoltà ad affermarsi date le difficoltà di collegamento tra i singoli lavoratori. La tutela del lavoro a domicilio ha avuto poi un particolare effetto nei confronti delle donne che più degli altri erano impegnate in questo tipo di lavoro e quindi ha dato un grande contributo all'affermazione di un principio di uguaglianza, aggiungendosi agli interventi del legislatore per assicurare la parità delle condizioni di lavoro e di retribuzione tra uomini e donne.

Si è trattato, dunque, di un altro principio la cui attuazione ha consentito alla legislazione di far compiere alla condizione sociale un ulteriore passo avanti. Occorre evitare di compiere adesso passi indietro nell'attuazione della cosiddetta Costituzione materiale, cioè nella reale applicazione di questi diritti. Poco fa il collega Benedetti ricordava lo stesso intervento del legislatore nella introduzione del rito del processo del lavoro il cui senso è stato quello di allestire uno strumento che andasse in favore del lavoratore.

Tutto questo cammino viene ora interrotto. Voglio ricordare, fra l'altro, che la contrattazione collettiva, in una sede in cui non era inizialmente prevista, come il pubblico impiego, ha invece ricevuto dal legislatore dignità di fonte delle norme che vengono accolte in atti formali assumendo in qualche modo valore di legge o comunque di intervento normativo. Oggi invece ci troviamo di fronte ad un rovesciamento di questo orientamento. Dobbiamo ricordare che nella gerarchia delle fonti del diritto prevista dal codice civile le norme corporative seguivano i regolamenti. Oggi dobbiamo considerare interrotta questa statuizione dalla entrata in vigore della Costituzione, non solo perchè i contratti collettivi non sono uguali alle norme corporative, anche se per certi aspetti possono essere valutati come non inferiori a quelle, ma anche perchè il contratto collettivo non è definito in nessun testo come fonte di diritto e dob-

biamo intendere questa sua qualità esclusivamente interpretando la Costituzione, con riferimento all'articolo 39.

Tuttavia il modo con cui il legislatore fino ad oggi si è comportato, l'orientamento costituzionalmente sano che il legislatore ha seguito dimostra che vi è stato il riconoscimento della qualità di fonte del diritto. Questo è avvenuto fino ad oggi senza eccezioni. Esamineremo poi quelli che sono stati considerati come precedenti capaci di autorizzare l'intervento al quale con le eccezioni pregiudiziali ci stiamo opponendo.

L'articolo 36 della Costituzione, a cui torno dopo questa parentesi, che aiuta a capire quale significato e quale peso possiamo e dobbiamo dare ai criteri della sufficienza e della proporzione della retribuzione rispetto alla qualità e alla qualità del lavoro, è stato anche oggetto di attuazione da parte della giurisprudenza ordinaria; così, in qualche modo, si completa il quadro degli strumenti che possono essere dati per l'attuazione dell'articolo 36.

I grandi filoni sono tre: il legislatore, il magistrato e il sindacato, cioè la legge, la sentenza ed il contratto collettivo. L'articolo 36 della Costituzione è stato riconosciuto come giusto criterio ispiratore da applicarsi direttamente dal magistrato anche da parte della Corte costituzionale. Per molti anni, anzi, l'intervento della magistratura è stato l'intervento più efficace che si sia avuto in proposito per dare forza e sostegno sia, indirettamente, alla contrattazione collettiva che, direttamente, alla contrattazione individuale sfornita di tutela sindacale. Perché è stata affidata direttamente al magistrato l'applicazione dell'articolo 36 della Costituzione, con una scelta che non riguarda tutte le norme della Costituzione e che non si ripete in molti ordinamenti giuridici? Perché si è consentito che, con indagini di fatto e con riferimento a indicatori esterni al dettato normativo e storicamente variabili, si definissero la sufficienza e l'adeguatezza del salario. E in quale altro modo si possono definire, se non in riferimento ad indagini di fatto ed a indicatori esterni al dettato normativo?

Lo stesso processo deve farlo però il legislatore. Torneremo quindi su questo punto

proprio per comprendere il significato lesivo del provvedimento che abbiamo di fronte.

Ebbene, questa capacità e possibilità di esercitare valutazioni ed indagini di fatto per definire la sufficienza e l'adeguatezza ha consentito al magistrato di esercitare un ruolo di supplenza. In virtù di altre norme costituzionali, si è inserito in questo modo il magistrato tra la contrattazione collettiva, la disciplina del lavoro individuale e l'intervento del legislatore, con una funzione che è limitata, perchè la supplenza non è una funzione che possa considerarsi esauriente; è però una funzione che non pregiudica le altre.

Giurisprudenza e intervento legislativo (dobbiamo riconoscerlo per un controllo ed una verifica storica) corrispondono a tutto un periodo della nostra vita politica che è stato di interventi non repressivi e di interventi allineati — come ho prima ricordato — con le direttive costituzionali, che hanno dato singolare efficacia all'articolo 36 della Costituzione, l'unico per il quale vi sia stato l'intervento della giurisprudenza del lavoro oltre a quello sindacale e legislativo, anche se poi il giudice ha finito per fare riferimento al contratto collettivo, sopperendo in questo modo, anche qui con una funzione di supplenza, alla mancanza degli strumenti previsti dall'articolo 39 della Costituzione.

La giurisprudenza si è in qualche modo limitata, e ciò costringe noi ad andare più avanti poichè deve far riflettere il legislatore proprio nel senso contrario a quello del decreto-legge e il giudice, infatti, si è limitato in genere alla tutela minima, applicando, cioè, il criterio della sufficienza più di quello della proporzione, anche se, ad esempio, quando ha equiparato le retribuzioni degli insegnanti privati scegliendo come criterio di equità l'equiparazione allo stipendio degli insegnanti pubblici, ha fatto un passo avanti rispetto al criterio della sufficienza e si è avvicinato a quello della proporzione. Il riferimento, comunque, al contratto collettivo che il magistrato in genere ha scelto è sempre stato fatto con una riserva di discrezionalità che ha in qualche modo consentito a questo tipo di giurisprudenza di mettere in secondo piano, anche se non di trascurare totalmente, il criterio della proporzionalità, su cui invece occorre ritornare.

Il collegamento, dunque, tra l'articolo 36 della Costituzione e la legislazione tende a mettere in evidenza come l'interpretazione spinga a riconoscere al legislatore un generale potere di *reformatio in melius*, riducendo, invece, restringendo, o escludendo il principio della *reformatio in peius*. Ora si propone, in modo surrettizio, l'esempio della legislazione con la quale sono stati corroborati gli accordi degli anni 1976 e 1977, come un caso cui si possa far riferimento per la *reformatio in peius*, per il deterioramento cioè della condizione del lavoratore, che è stato disposto con il decreto-legge.

La differenza in questo senso, però, è enorme perchè bisogna ricordare che in nessun caso il legislatore, che ha dato vigore agli accordi del 1976-77, ha compiuto un atto ablativo completo dei proventi che derivano dalla cosiddetta scala mobile o indennità di contingenza. Egli, semmai, ha disposto una prestazione sostitutiva con i buoni del tesoro il cui importo è stato versato, alla scadenza, ai lavoratori che ne avevano diritto e quindi si è trattato di un'ablazione temporanea e, come tale, nata per un periodo limitato, strutturalmente temporaneo.

La Corte costituzionale ha riconosciuto questo strumento, ma dobbiamo ricordare anche che lo ha riconosciuto dichiarando che in alcuni casi per quelle norme ci si trovava sul filo della liceità costituzionale. Eppure quelle norme avevano il consenso sindacale, questione di grandissima importanza, appunto per quel rapporto, che ho cercato di individuare, tra contratto collettivo e legislazione. Anche quando si è arrivati infatti al taglio di certe indennità di contingenza (le scale mobili anomale), lo si è fatto non per raggiungere fini che fossero diversi da quelli della giustizia o dell'eguaglianza, ma proprio per stabilire un criterio di eguaglianza, nell'ambito di una contrattazione collettiva, che, come la Corte costituzionale ha riconosciuto, fosse determinata dall'intervento dei sindacati più rappresentativi, quelli cioè presenti in modo effettivo ed ampio sulla scena della Repubblica italiana. Quando si è operata — ripeto — la riduzione di alcuni elementi estremi della scala mobile, ciò è avvenuto nel rispetto del criterio di giustizia ed equità,

che, come tale, non contrasta con i criteri dell'articolo 36 di rispetto della sufficienza e della proporzionalità, anzi, se è possibile, li riafferma.

Non vi è nulla di simile nel rapporto tra legislatore e contratto collettivo, come si è sviluppato negli anni 1976, 1977 e successivi, e che, come è stato confermato dalla Corte costituzionale, è costituzionalmente corretto, seppure al limite, e quanto accade oggi. Lo vedremo ancora più avanti, ma dobbiamo ricordare che l'intervento di oggi, che peggiora la condizione del lavoratore, va a vantaggio del datore di lavoro e quindi determina uno squilibrio e uno scompenso assolutamente arbitrari e contrari a qualsiasi norma della Costituzione, soprattutto perchè ciò avviene — come è stato ricordato — in vigenza di un contratto valido.

Dunque il provvedimento attuale colpisce il salario in un modo nuovo. Si nega che il salario sia stato colpito; da qualche parte si fa un tentativo di diniego. Si dice che in fondo il decreto contiene disposizioni complessive le quali mirano ad una tutela sostanziale del lavoratore e fanno l'interesse del lavoratore, ma, quando si vanno a leggere le dichiarazioni anche del senatore Giugni, si avverte il riconoscimento del fatto che il salario ha subito un impatto immediato, una riduzione attuale. Poi, certo, il senatore Giugni addolcisce questa affermazione con altre valutazioni. Rimane, però, il fatto che l'impatto immediato avviene solo nei confronti del salario, con un taglio che colpisce quindi il salario stesso, interrompe il principio di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione, violando anche l'articolo 36. Mi riservo di esprimere più ampiamente tale concetto esaminando la struttura della scala mobile. Per ora intendo avvertire e cercare di comprendere su che cosa e in che modo sta intervenendo il legislatore.

Viene detto da coloro che, come il collega Giugni, riconoscono l'impatto immediato sul salario che c'è in qualche modo una restituzione. Questo è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge e allora ci dobbiamo chiedere a chi è destinata questa restituzione, in che misura, quando e in che modo. Bene, questa restituzione consisterebbe

nel controllo dei prezzi e allora cominciamo dal meccanismo di tale controllo per individuarne la vacuità.

Il collega Benedetti è stato generoso, secondo me, nel riconoscere la validità e l'apprezzabilità dei fini perchè ha distinto l'articolo 1 dall'articolo 3, ma credo che, leggendo con attenzione l'articolo 1 e cercando di valutarne il significato, si giunga ad una interpretazione meno serena. Forse quella del collega Benedetti è più piacevole, più accettabile, ma mi si consenta anche un tentativo di esegesi di questo tipo. L'articolo 1 interviene sulla «media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo». Sembra quindi che si intervenga su tutti i prezzi al consumo, ma in realtà l'intervento avviene sulla media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT, solo sulle tariffe e sui prezzi amministrati inclusi nell'indice. Pertanto c'è da chiedersi prima di tutto che cosa vuol dire «fermare la media ponderata al 10 per cento», che corrisponde alla cosiddetta inflazione programmata. Per capirlo bisogna capire anche che cosa è una media annua ponderata.

Non voglio qui fare — non è la sede — una lezione di statistica economica. Sono andato a cercare, in modo molto semplice, una definizione di media ponderata e ho cercato di ricorrere a strumenti di lessico. Ho trovato una definizione di questo tipo: «La media ponderata è l'applicazione dei principi della ponderazione alla media nel cui calcolo ogni elemento interviene secondo un peso determinante». Che peso diamo? Può il legislatore ordinare di attenersi alla media ponderata, quando non si determina il peso degli elementi che contribuiscono a formare questa media? E di che tipo è questa media matematica? Aritmetica, geometrica, armonica? Il legislatore ha scritto «zero». Se quindi consideriamo questo meccanismo dei parametri come equivalente, in astratto, alla chiesa di cui parlava il collega Benedetti, dobbiamo dire che qui non c'è neanche la chiesa. Un'altra definizione, tratta dal «Larousse», è la seguente: «La ponderazione consiste nel tenere conto dell'importanza relativa delle va-

riabili formanti una statistica complessa e composita e che si applica sia alla variazione delle variabili, sia alle variabili stesse». Nel testo del decreto sono considerate le variazioni delle variabili, perchè si tratta degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati. Dobbiamo intanto dire che il legislatore, parlando di media ponderata senza specificare i criteri di peso dei singoli elementi, propone il nulla, delle vuote parole, dei proclami e, in sostanza, non afferma nulla. Sembra che l'intervento sia importante. Nella pratica, invece, le cose non stanno così. Mi si lasci dire, per inciso, che si propone uno strumento veramente infernale. Scegliere come obiettivo il livello di una media «ponderata» spostando i singoli elementi, significa proporre un calcolo infernale. Oggi, con gli strumenti elettronici, un tale calcolo diventa possibile, con qualche approssimazione. È comunque facile spostare gli elementi e poi calcolare la media; più difficile è variare gli elementi in funzione di una media precalcolata ed è impossibile farlo quando non si ha neanche la definizione o il criterio di definizione del peso. Scusate se sembra un bisticcio di parole, ma questa è la sostanza di quanto è contenuto all'articolo 1 di questo decreto-legge.

Sembra inoltre che si stia intervenendo in un certo paniere, quel paniere che contribuisce a comporre la sussistenza del lavoratore e che è formato non solo, naturalmente, di vitto, come sembra evocare la brutta parola paniere — si dovrebbe usare un altro termine per definire questo recipiente — ma anche di altri beni e di servizi. Invece il riferimento è al paniere dell'ISTAT, al paniere del calcolo che è un paniere simbolico il cui andamento dei costi ha un effetto che gli economisti calcolano intorno al 20 per cento, cioè un quinto sull'andamento complessivo del costo della vita. Dunque, il legislatore blocca non il costo della vita, ma gli indici, gli elementi simbolici del costo della vita. E bloccando tali elementi simbolici, oltretutto, determina un'alterazione del calcolo, perchè gli elementi sono simbolici in quanto seguono l'andamento del mercato, in quanto sono considerati come i prezzi, i beni e i servizi più rappresentativi e che hanno la capacità

di meglio dare il senso dell'andamento del mercato. Se con una legge si altera la dinamica di tali elementi, essi non sono più rappresentativi e non si avrà più un calcolo corretto del costo della vita.

Tutto ciò finisce, secondo me, in una beffa truculenta, in un trucco grossolano, per usare espressioni molto meno eleganti di quelle usate dal collega Benedetti. Mi sembra di intravedere in un testo di questo tipo uno stile che non merita la cortese e garbata espressione del collega Benedetti. L'incapacità di azione di questo articolo è quindi intrinseca. Se fosse estrinseca, ci troveremmo di fronte alla giurisprudenza della Corte costituzionale che a volte si affida alla libertà del legislatore ordinario, sostenendo, non del tutto scorrettamente, che l'effetto è indipendente dallo strumento e che la Corte ha solo mezzi per esaminare lo strumento. A questo punto un attento esame dello strumento porta a negare la validità dello strumento stesso, da qui la sua intrinseca incostituzionalità e l'incapacità di dare una reale restituzione al maltolto, a quello che il collega Giugni ha considerato un impatto immediato.

Oltre a questo che è l'elemento più decisivo per incidere sul significato concreto dell'articolo 1, va osservato che, comunque si valuti l'articolo 1, di fronte al maltolto non si sa quando si avrà l'effetto di questo intervento e a chi questo porterà vantaggio, posto che il maltolto riguarda solo alcune categorie di cittadini, mentre la restituzione avverrebbe verso tutti i cittadini, acuendo la sperequazione nei confronti di coloro che sono stati colpiti, anche se l'ammontare assoluto della perdita non è grandissimo.

Si aggiunge che in questo modo si fa un riferimento ad un altro tipo di restituzione, surrettizio e non contenuto in alcuna norma, che si potrà fare con il fisco. Questo è un altro sistema improprio di determinare le restituzioni, che ha in sé altri gravi difetti perché l'alleggerimento del fisco è una restituzione solo apparente. Il fisco infatti deve essere guidato da criteri di capacità contributiva e di progressività che sono stabiliti dall'articolo 53 della Costituzione.

Può essere concesso solo il riconoscimento di un diritto che non può soffrire contempe-

ramenti con la sufficienza e la proporzionalità del salario e della retribuzione. Certo è un atto dovuto, ma non una perequazione o una restituzione. D'altra parte, non è neanche opportuno che il fisco intervenga nel contratto collettivo con una sorta di autorizzazione solenne, ufficiale, perché i sindacati hanno certo il diritto di valutare gli effetti del sistema tributario e di esprimersi a favore di richieste della sua modificazione, ma non hanno il diritto né il dovere né il potere di decidere, perché questo è compito che spetta soltanto al Parlamento.

Questo trucco grossolano della media ponderata è aggravato dal fatto che i documenti economici del Governo e della maggioranza sostengono che il prodotto interno lordo è destinato ad aumentare, ma l'aumento è rivolto verso l'*export*. Questo è un elemento che da solo, anche se poi possono intervenire altre spinte che riducono questo effetto, tende a far elevare i prezzi. Siamo quindi di fronte a una spinta all'inflazione che contrasta il contenimento dei prezzi. Questo per quanto riguarda le restituzioni.

Mi sia consentito dire qualcosa ancora sulla capacità inflattiva del salario per vedere, ai fini dell'articolo 36, che valore ha in questo senso la scala mobile. Anche questo è un discorso che ha impegnato gli studiosi e gli esperti di economia per molto tempo: la scala mobile ha una vera capacità inflattiva? E, se ce l'ha, si può bloccare? C'è un argomento suggestivo che molto a lungo è stato usato, soprattutto dalle organizzazioni sindacali: l'aumento del salario viene sempre dopo l'aumento dei prezzi. Anche l'ultimo calcolo, che è stato tagliato, è stato effettuato sui mesi da novembre a gennaio e doveva avere applicazione soltanto con la seconda metà di febbraio, per quanto riguarda la riscossione effettiva della retribuzione ossia della indennità di contingenza accresciuta.

Ebbene si può dire che questo argomento è suggestivo, ma si può correttamente riconoscere che non è un argomento sufficiente; infatti, quando si è messo in moto un processo di inflazione che si sviluppa con una spirale progressiva ad andamento geometrico, anche l'aumento del salario aggiunge il suo peso alla spinta inflattiva. Però è chiaro che

se a questo punto si dovesse bloccare l'aumento del salario perchè esso esercita una spinta inflattiva, si giungerebbe al paradosso per cui, comunque crescano i prezzi, per evitare un'inflazione bisogna bloccare i salari. Questa è la vera dottrina che sta dietro questo decreto; una dottrina che è stata tante volte affermata in tanti scritti e da tanti autori e che qui è stata accettata certo solo in parte, se vogliamo in piccola parte, ma con un effetto che deve essere considerato ugualmente devastante perchè si tratta di una dottrina che porta al paradosso sociale per cui l'inflazione, che è sempre stata considerata la più iniqua delle imposte, il più iniquo dei sistemi, che sottrae, in silenzio, il salario dalle tasche, deve essere sempre e comunque sopportata soltanto dal lavoratore. Questa è certo una logica che non può essere accettata.

Il paradosso sta anche nel fatto — se vogliamo un argomento per alleggerire il peso di questo dibattito — che il salario, quando è rimasto indebitamente arretrato, viene invece rivalutato per intero, secondo le decisioni della giurisprudenza. Allora, quando il salario è arretrato, viene rivalutato, quando invece ci deve essere il compenso del lavoro, può non essere rivalutato: è una cosa abbastanza strana. Si è detto da parte di qualche attento interprete del diritto che non si possono fare questi paragoni, e forse è vero, perché nella rivalutazione del salario arretrato, cioè non pagato per inadempienza, c'è una sanzione. Ma è anche vero che non si tratta di una sanzione punitiva-afflittiva, bensì di una semplice sanzione restitutiva e quindi, in termini di equità, rimane in qualche modo il paradosso che ho cercato di esprimere e di indicare solo per alleggerire in qualche modo la noia di questa discussione.

Torno adesso all'articolo 36. Considerando in questo modo la scala mobile, come strumento di difesa del lavoratore contro l'inflazione, come strumento di difesa, cioè, della congruità del salario contro l'inflazione, la scala mobile deve essere ritenuta lo strumento principale che il lavoratore ha ottenuto per l'attuazione e per il rispetto della tutela disposta dall'articolo 36 della Costituzione. La scala mobile è una istituzione in linea con l'articolo 36 della Costituzione.

«In un periodo di elevata inflazione il ruolo della scala mobile è decisivo economicamente e rilevante costituzionalmente, per adeguare il salario alla sua funzione di sussistenza; se si sgancia dalla contingenza parte degli elementi retributivi, si mette in forse il concetto costituzionale di salario sufficiente». Leggo da «Il mondo» del 6 settembre scorso.

Potrei continuare nelle citazioni. L'indennità di contingenza costituisce un elemento integrativo valutabile non come una quota aggiuntiva di salario monetario ma come reintegrazione del valore primitivo dello stesso. La scala mobile è stata considerata come la garanzia del salario reale ed è quest'ultimo che l'articolo 36 della Costituzione intende tutelare. Al contrario, l'indennità di liquidazione, che fu un elemento intaccato nella legislazione del 1976-78, non ha un carattere analogo, per concorde giurisprudenza e per decisione della Corte costituzionale. La scala mobile, invece, attraverso il contratto collettivo, è uno strumento ottenuto dai lavoratori per applicare in concreto i principi dell'articolo 36. Attorno alla scala mobile e agli interventi normativi in difesa di essa si realizza una particolare ed importante applicazione dell'articolo 36. Oggi, con le contrattazioni che sindacalmente sono state accettate, il punto unico di scala mobile determina un elemento di uniformità e di uguaglianza ed anche una riduzione del principio di proporzione rispetto alla qualità ed alla quantità del lavoro. Rappresenta una difesa parziale del salario, al limite della sufficienza, determinando anzi una prevalenza della sufficienza sulla proporzionalità. Tale prevalenza è rimasta non del tutto riconosciuta come un difetto dalla giurisprudenza della magistratura. La sufficienza deve essere integrata e coordinata con la proporzionalità e ciò diventa più importante nel momento in cui il punto unico di scala mobile diventa uniforme e protegge soltanto parzialmente il salario.

La scala mobile è oggi morta, poichè il criterio affermato dal legislatore con l'indicazione dei punti che possono scattare nel 1984 non ha niente a che vedere con l'adeguamento all'inflazione ma se ne stacca, determina d'imperio quale può essere il tetto massimo.

Nel corso dell'anno la perdita può essere superiore a quella indicata da una approssimativa valutazione dell'andamento inflattivo e dei punti concessi dal legislatore. Può accadere che nei primi mesi l'inflazione sia molto elevata ed invece nell'ultimo trimestre scenda al di sotto del 3 per cento; in tal caso, anche se puramente ipotetico, secondo il testo del decreto, non sarebbe concesso il 3 per cento, ma il 2 e si perderebbe un ulteriore punto. Si aggrava l'iniquità ed anche lo scostamento dei principi costituzionali, fissati dall'articolo 36, di sufficienza e di proporzionalità.

Vorrei soffermarmi ancora un poco sull'articolo 36. Se la scala mobile è morta, e questo è un evento che si deve riconoscere avvenuto, ci troviamo di fronte ad un'offesa non riparabile dell'articolo 36 della Costituzione. Il riconoscimento dell'importanza della scala mobile è condiviso da molti autori e scrittori anche di dottrina. Dobbiamo ricordare che il principio della proporzionalità è fondamentale nell'ordinamento giuridico e non può essere ristretto solo all'articolo 36. Esso è stato considerato il punto fondamentale di tutto l'ordinamento, tanto da consentire la seguente definizione del diritto, secondo il nostro più grande poeta nazionale: «*hominis ad hominem proportio quae servata hominum servat societatem, corrupta corrumpit*». Tale è la forza di questo principio che può da solo definire il diritto. Grave è la lesione che questo decreto provoca, estinguendo la scala mobile e infrangendo il principio di proporzionalità.

L'importanza del consenso rimane comunque grande, ma esso manca o meglio viene al Governo solo dalla Confindustria. Certo la Confindustria non si mostra soddisfatta totalmente, ma perchè ritiene insufficienti le misure adottate e non perchè abbia l'intento di respingerle. Quello che è stato fatto va bene: è solo troppo poco.

Quei sindacati che hanno espresso una opinione non contraria, hanno detto una cosa diversa, chiedendo l'applicazione contestuale di tutto il progetto di accordo. Tali richieste sono svuotate dal decreto perchè in realtà non si può applicare nè contemporaneamente nè in altro modo il nulla. Questo va detto, senza trascurare il fatto che l'applicazione

delle altre misure è espressamente prevista per tempi differiti.

Per il rapporto esistente fra la contrattazione collettiva e la legge insistiamo nel considerare molto importante la mancanza di consenso delle parti sociali interessate, per la cui difesa è scritto l'articolo 36 della Costituzione, essendo coloro che sono rappresentati dalla Confindustria difesi da altre norme che hanno altro significato.

Avviandomi alla conclusione, non insisterò ancora molto sulla temporaneità che viene ricordata ancora una volta dal collega Giugni. Mi riferisco a lui perchè ritengo che meriti rispetto ed alta stima per la sua cultura accademica e politica e per il suo comportamento civile. Naturalmente quando mi riferisco al collega Giugni non voglio contestargli le opinioni che ha espresso in passato cercando di delegittimarle perchè ha mutato opinione. Il mutamento di opinione non muta la stima e il rispetto che gli sono dovuti, e il relativo richiamo serve soltanto a ravvivare il dibattito, a rafforzare la polemica, ad entrare nel vivo di argomenti sui quali a me pare che il collega Giugni continui ad esercitarsi con pieno impegno, perchè si avverte nelle sue parole la contraddizione delle posizioni e si avverte che non è poi così facile trattare questi problemi anche secondo la sua opinione. Questo a me sembra di leggere nella contraddittorietà dei suoi orientamenti. Infatti si parla da una parte di impatto immediato, mentre dall'altra lo si alleggerisce usando il concetto di temporaneità. Non c'è riforma della scala mobile, si dice, ma sospensione per un tempo brevissimo degli effetti del meccanismo, come ha scritto il senatore Giugni su «Mondoperaio». Ho riscontrato la morte della scala mobile, mentre il senatore Giugni parla di sospensione per un tempo brevissimo.

Ma quando scadrà questo tempo? Questo non è scritto. Quando si giudica una norma, si giudica quello che è scritto, non la volontà successiva nè la volontà affermata per il futuro per un legislatore completamente autonomo nelle sue decisioni, che possono variare con il variare delle circostanze di tempo, di luogo e di peso politico. Dobbiamo quindi riconoscere che il risultato è permanente, an-

che perchè se sono previsti equivalenti aleatori in restituzione, non è mai previsto che siano restituiti i punti tolti. Questo invece dovrebbe essere previsto e non contrasta neanche con le esigenze di carattere economico perchè se fosse vero che un freno alla scala mobile serve a rallentare il ritmo dell'aumento dei prezzi, sarebbe anche vero che una volta ottenuto questo risultato, in previsione di un minimo di ripresa che è nel programma, il sistema dovrebbe poi essere capace di assorbire di nuovo il difetto di proporzione tra il salario ed il lavoro prestato, causato dal taglio.

Il difetto deve essere risanato, deve essere riassorbito. Si deve avere la capacità, l'inventiva, la forza politica, la competenza economica per ridare questa proporzione, se essa viene tolta provvisoriamente. Fatto sta che di questa provvisorietà non vi è alcuna traccia nel decreto e noi oggi questo provvedimento esaminiamo e su questo dobbiamo pronunciarci. Noi individuiamo anche il pericolo che dopo questa legge, una volta infranto l'articolo 36 della Costituzione, il salario non si tratterà più con le organizzazioni sindacali, ma si tratterà con il Governo. È questo che si vuole affermare? La fine della possibilità sindacale di trattare in base all'articolo 36 si risolve nella trattativa con il Governo. Ma questo è un altro sistema rispetto a quello previsto dalla Costituzione. Altro che prevalenza della legge sul contratto collettivo! Questo è lo scardinamento della contrattazione collettiva, lo scardinamento della libertà e dell'efficacia dell'associazione sindacale.

Si apre, insomma, una vera e propria alea costituzionale, in ordine alla quale il Governo assume una forte responsabilità. Questa alea è attestata dalle stesse definizioni della Corte, che ha parlato di «filo» della costituzionalità per provvedimenti che erano tutt'altra cosa rispetto a questo e che in qualche modo rappresentavano tuttavia un contenimento di certi sviluppi del salario. È chiaro allora che si tenta una svolta per comprimere il potere contrattuale dei sindacati. Tale svolta è resa evidente anche dal fatto che, se mai fosse stato possibile un intervento di questo genere, esso doveva avvenire alla scadenza di un contratto o nel corso di una

contrattazione aperta, non quando vi era già un contratto in vigore, non fino al punto da colpire anche, per soprammercato, perfino il salario maturato per almeno 16 giorni. Siamo a questo punto.

A questo punto, signor Presidente, concludo con un solo invito: riesca il Senato a far sentire alta la sua voce, non esprima quella diffidenza per la piazza, una piazza che in questo momento non è violenza ma coscienza e che rientra nella tradizione, come espressione liberatrice, delle forze operaie e della sinistra.

Chiediamo a quest'Aula il suggello di una interpretazione costituzionale che riaffermi della Costituzione non soltanto il valore formale, ma il carattere tipico che ne fa una Costituzione ben più completa di quanto non siano le Carte ispirate agli antichi modelli liberali e borghesi. Una Carta cioè che dia una guida ad un paese moderno; moderno per la sua capacità e struttura produttiva, per il suo modo di essere e di proporsi come soggetto politico, per la sua apertura verso i ceti lavoratori.

Trovi il Senato la volontà e la forza di schierarsi dalla parte della Costituzione, di esercitare una funzione rivolta non già, come è stato detto in modo ingiusto, improprio e improvvido, a sostenere categorie di cittadini, perchè non si tratta di categorie, ma a promuovere, a determinare, ad esaltare — questo noi chiediamo — la coincidenza ed il concorso degli interessi dei ceti lavoratori con quelli di tutto il sistema produttivo, sociale e civile e perciò con gli interessi nazionali della Repubblica italiana. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Terminata l'illustrazione delle varie proposte di questione pregiudiziale, ricordo che può prendere la parola un oratore per ogni Gruppo.

GIUGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUGNI. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che sia un compito un po' difficile partecipare ad un contraddittorio così claudicante, rispondere cioè in dieci minuti

ad argomenti che sono stati sviluppati in circa cinque ore di discussione. Forse, però, è un'occasione per dimostrare che certi argomenti possono anche essere trattati in un tempo molto minore.

Mi limiterò soltanto a svolgere alcune osservazioni di replica intorno ai temi che sono stati proposti a proposito degli articoli 36 e 39 della Costituzione, sui quali mi pare si addensino le più sostanziose obiezioni di incostituzionalità.

Vorrei premettere che starò rigorosamente agli aspetti di Costituzione formale, lasciando andare le considerazioni relative alla Costituzione sostanziale, materiale, alla costituzionalità o incostituzionalità diffusa, di cui ho sentito parlare. Qui dobbiamo valutare un'eccezione di incostituzionalità sotto il profilo formale; a questo profilo pertanto intendo rigorosamente mantenermi ed è per questo motivo che procederò attraverso la

menzione dei vari articoli della Costituzione che, secondo i proponenti della eccezione, sarebbero stati violati.

Circa l'articolo 36 della Costituzione debbo dire che di esso si fa un uso molto ampio, impiegandolo un pò come il *jolly* della Costituzione. Quando non vi sono, infatti, altri argomenti, si prende in uso l'articolo 36 che si presta effettivamente ad un uso molto polivalente. Ma esso è un articolo che riguarda la tutela della retribuzione cosiddetta sufficiente (evidentemente un pò più del minimo retributivo vitale) ed è stato impiegato costantemente dalla giurisprudenza, assumendo i livelli retributivi fissati dai contratti collettivi come un riferimento, come una massima di esperienza — come si dice in gergo forense — con facoltà di spostarsi da essa, motivatamente, quando i livelli retributivi fissati nei contratti non apparivano congrui alla concezione di retribuzione sufficiente.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

(Segue GIUGNI). Si tratta, quindi, di un concetto approssimativo, che si determina concretamente soltanto attraverso operazioni di empirica approssimazione. È un concetto che non ha minimamente costituzionalizzato la scala mobile e qui la dottrina, veramente in senso quasi unanime, si oppone ad una tale ipotesi di costituzionalizzazione della scala mobile che introdurrebbe nel sistema un pauroso elemento di rigidità. Tanto per cominciare gli stessi sindacati non potrebbero neppure più attraverso i contratti collettivi modificare quello che hanno concordato!

Venendo poi al concreto del problema e cioè all'articolo 3 del decreto-legge in considerazione, è facile vedere come esso incide in misura modestissima dal punto di vista quantitativo e incide, tra l'altro, su un previsto aumento del salario nominale. Contemporaneamente, mette in azione un meccanismo diretto alla salvaguardia del salario reale e mi chiedo, quindi, come si possa allora pensare che il meccanismo introdotto dall'arti-

colo 3 del decreto-legge abbia violato l'articolo 36 della Costituzione se l'obiettivo che tende a realizzare è proprio il mantenimento della misura del salario reale, che poi è lo stesso obiettivo della scala mobile con la sola differenza che qui ci si muove d'anticipo mentre essa opera dopo.

Poichè i contratti, anche quelli collettivi, sono costitutivi di un equilibrio di interessi, in questo caso l'equilibrio è rimasto tale e quale, naturalmente se la manovra riesce. Ma se la manovra dovesse risultare non integralmente coronata da successo vi è nel protocollo la clausola di recupero. Non è nel decreto-legge, è nel protocollo, ma non è detto che la legittimità costituzionale di un testo debba essere argomentata soltanto su quel testo: essa deve essere argomentata attraverso l'analisi dell'insieme normativo in cui la norma specifica si pone.

Per quanto riguarda l'articolo 39 della Costituzione, do atto ai colleghi dell'opposizione di non aver avanzato ipotesi di una inesi-

stente riserva normativa a favore dei sindacati: sarebbe un argomento capace di condurre ad una conclusione pericolosa nella quale la cultura giuridica comunista si è sempre rifiutata di cadere e in cui si rischia, invece, di cadere se si enfatizzano all'eccesso le conseguenze di un altro ragionamento che conosco molto bene, anche perchè in modesta misura l'ho sviluppato io stesso; cioè che la libertà e l'efficacia della contrattazione facciano parte della libertà sindacale e quindi siano tutelate e garantite dalla norma che garantisce quella libertà. Questa è una proposizione che sottoscrivo pienamente, ma non fino al punto da ricavare da essa quella conclusione che ho prima respinto, e che tutti respingete, ossia che vi sia un'area di intangibilità, un'area di riserva normativa a favore della contrattazione collettiva. Vi potrebbero essere interventi sulla contrattazione lesivi, per intensità, durata, capacità di modificazione strutturale, della libertà sindacale. Ma quando ci si trova di fronte ad un intervento che è temporaneo e provvisorio, che riguarda un frammento della dinamica salariale, mi sembra proprio difficile ricavare da questi dati una conclusione che vada nel senso della lesione della libertà contrattuale e, di conseguenza, della libertà sindacale.

Al collega De Sabbata vorrei dire che i punti tolti, che hanno formato poi il momento su cui non è stato possibile sciogliere la riserva di consenso da parte di tutte le organizzazioni, non vanno restituiti perchè nella logica che aziona il meccanismo di cui all'articolo 3 del decreto-legge, se si perviene al risultato del mantenimento del salario reale, non si possono restituire i tre punti, altrimenti si aumenterebbe il salario reale. Se poi non si raggiunge questo risultato vi è il meccanismo di recupero e quindi mi sembra che, anche da questo punto di vista, non si possa parlare di alcuna espropriazione permanente nei confronti del meccanismo di scala mobile come regolato dalla contrattazione collettiva.

Certo, in materia di misurazione della capacità di un provvedimento di incidere sulla libertà sindacale, bisogna fare ricorso ad argomenti di misura e ad argomenti di ragionevolezza. Dal momento che il tema della

ragionevolezza è stato affrontato con abbondanza di argomenti in un intervento precedente, rinuncio a trattarlo, nè avrei tempo di farlo; ma è comunque un richiamo utile e pertinente. La Corte costituzionale molto frequentemente, quando opera una ponderazione di interessi, quando misura il contenuto di un diritto soggettivo rispetto al contenuto di altri diritti soggettivi, usa argomenti che si richiamano alla misura e alla ragionevolezza. Così farà indubbiamente questa volta quando deciderà sulla questione di legittimità costituzionale della quale è stata già investita dalla premurosa attenzione di un pretore.

Vorrei solo aggiungere che tali argomenti, sviluppati nella necessaria frettevolezza di una risposta contenuta nel tempo, possono essere anche rafforzati da una considerazione di carattere politico e morale. Credo, onorevoli colleghi, che il Partito socialista abbia i suoi titoli in materia di difesa della libertà sindacale. È il partito che ha il merito di aver introdotto nel nostro ordinamento lo statuto dei lavoratori, che è la vera legge di attuazione dell'articolo 39 della Costituzione e, in particolare, del primo comma, che è quello che riguarda la libertà sindacale.

Con tutta coscienza — una coscienza che a lungo ho interrogato in proposito — devo affermare che qui non vedo alcuna traccia di incostituzionalità; meno che mai poi posso ravvisare tracce di incostituzionalità — perchè se ne è sentito parlare — in congetture, sussurri e grida circa la continuità di una politica di decretazione di urgenza intorno a questa materia. La politica del Gruppo socialista è stata ispirata fino all'ultimo momento, fino all'ultima notte di trattativa, al criterio ed alla idea guida dell'opportunità del consenso. A questa politica del consenso il Gruppo socialista intende rimanere fedele. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola molto brevemente per fornire qualche ulte-

riore considerazione sulla pregiudiziale prospettata dal nostro Gruppo ed anche per fare il punto della situazione.

In effetti il senatore Biglia, a nome e per conto del nostro Gruppo, ha illustrato una pregiudiziale che definirei onnicomprensiva; infatti in questa pregiudiziale sono state indicate le violazioni di legittimità costituzionale che si delineano in questo provvedimento, all'articolo 1, cioè la violazione degli articoli 41, 23, 53, 3 e 76 della Costituzione e per quanto riguarda l'articolo 3 del decreto-legge, in relazione alle norme degli articoli 42, 23, 53, 3 e 36 della Costituzione. Le pregiudiziali sollevate dal Gruppo comunista e dalla Sinistra indipendente sostanzialmente si riferiscono ad alcune norme già indicate nella nostra pregiudiziale: il collega Maffioletti si è soffermato sull'articolo 39, il collega Russo sugli articoli 1, 4, 35, 36 e 39, Benedetti sull'articolo 3, De Sabbata sull'articolo 36. Per questo devo ritenere che tutte le pregiudiziali sollevate dal Gruppo comunista e dalla Sinistra indipendente siano in qualche modo riconducibili alla prima pregiudiziale posta dal nostro Gruppo ed illustrata dal senatore Biglia. L'unica differenziazione si ha a proposito della pregiudiziale illustrata dal senatore Maffioletti che riguarda l'articolo 39 della Costituzione. Per la verità noi non avevamo inserito il richiamo all'articolo 39 perchè sussistono dei dubbi e delle perplessità, in quanto, come tutti sappiamo, non sono state ancora approvate dal Parlamento delle norme di attuazione degli articoli 39 e 40. Noi sempre abbiamo sostenuto in quest'Aula e fuori l'esigenza di attuare gli articoli 39 e 40 della Costituzione e devo prendere atto con soddisfazione che il Gruppo comunista invoca finalmente l'articolo 39 che finora non ha voluto che si attuasse, ed anzi è stato contrario ad ogni ulteriore disciplina di detta materia. Prendo atto di questo con compiacimento. Avevamo perplessità sull'articolo 39 per quanto detto dal collega Giugni, anche perchè conosciamo la giurisprudenza in materia. Conosciamo l'ultima sentenza del 1980 della Corte costituzionale che precisa che fin quando l'articolo 39 non sarà attuato — e, nonostante quanto ha detto il senatore Giugni, non è stato attuato, anche se nello statu-

to dei lavoratori può sembrare che ci sia parzialmente un'attuazione — non è ipotizzabile un conflitto tra normativa dei sindacati e attività legislativa del Parlamento.

Questa sentenza ci ha bloccati e perciò non abbiamo proposto pregiudiziali sull'articolo 39. Ascoltando però il collega Maffioletti e il collega Benedetti, secondo cui la libertà di organizzazione sindacale coincide con la libertà contrattuale dei sindacati, dobbiamo riconoscere che questa libertà non è stata rispettata. Lo dico con fermezza in quest'Aula perchè proprio nella Commissione bilancio, presieduta dal senatore Ferrari-Aggradi, è stata commessa una violazione del regime di libertà contrattuale, ovvero non è stata ascoltata la CISNAL, che è una delle libere confederazioni ammesse nel nostro paese.

Elevo dunque questa protesta e proprio per questa ragione, modificando il nostro atteggiamento in base al quale avevamo deciso di non invocare l'articolo 39, ma considerando anche che il primo comma dell'articolo 39 è precettivo perchè deve garantire la libertà di organizzazione sindacale e la libertà contrattuale, e poichè abbiamo la prova proprio in questo ramo del Parlamento del fatto che non viene garantita la libertà contrattuale perchè da sempre si ritiene che soltanto la triplice rappresenti i lavoratori — il che non è vero — con motivazioni esattamente contrarie a quelle fornite dal Gruppo comunista, voteremo a favore della pregiudiziale anche per quanto riguarda i richiami all'articolo 39 illustrati dal senatore Maffioletti.

Tutte le altre proposte di pregiudiziale coincidono con la nostra onnicomprensiva pregiudiziale e per questa ragione voteremo a favore. (*Applausi dall'estrema destra*).

PINTUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Signor Presidente, avrei avuto l'ambizione di non ripetere cose già dette da altri. Purtroppo — si fa per dire — i colleghi Maffioletti, Benedetti, Russo e De Sabbata hanno abbondantemente arato il terreno su cui intendo muovermi. Quindi dirò male cose dette bene già da loro.

Recentemente, gli interventi di giuristi, di uomini di cultura, di studiosi, di politici, di sindacalisti che si sono registrati sulla stampa, nei dibattiti, nei pubblici comizi, nel corso di questi ultimi 20 giorni, sono stati di tale ampiezza e numero che l'elencazione non dico dei dati riassuntivi, ma solamente di coloro che sono favorevoli alla tesi dell'incostituzionalità del decreto assorbirebbe tutto intero il tempo che il quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento mi concede per la esposizione del mio punto di vista.

Il collega Giugni, nel corso del dibattito sui presupposti di legittimità costituzionale del decreto, ai sensi dell'articolo 77, mi ha mosso un garbato rimprovero, facendomi carico di non aver indicato le ragioni per cui ritenevo sussistenti i vizi di legittimità nel decreto che forma oggetto d'esame da parte dell'Assemblea. Questa accusa di essere apodittico speravo di poterla rimuovere in questa sede, ma altri mi hanno preceduto e non posso che fare riferimento agli argomenti che dagli stessi sono stati portati.

Una sola cosa mi preme sottolineare, signor Presidente, onorevoli colleghi: comunque si pensi circa l'esistenza o meno del denunciato contrasto con i principi costituzionali, è certo che questo decreto non si limita a rompere una tradizione, non si limita a provocare una alterazione istituzionale. In effetti, prima di questo pesante intervento legislativo, una lunga linea grigia aveva collegato tutte le trattative sindacali sul costo del lavoro svoltesi negli anni passati sino ad arrivare a quella lontana ordinanza generale n. 28 del Governo militare alleato che testualmente diceva: «I lavoratori avranno diritto di organizzarsi, tenere riunioni e nominare rappresentanti di propria scelta per la formazione di contratti collettivi relativi a tutte le questioni concernenti il loro lavoro». Tutte le questioni, signor Presidente. Molta acqua è passata sotto i ponti da quel lontano 1945; ma è innegabile che in tutti questi anni il principio della riserva alla contrattazione collettiva delle questioni concernenti il lavoro è stato sempre rispettato. La neutralità dello Stato nei conflitti tra capitale e lavoro, affermata mezzo secolo fa da Giovanni Giolitti, viene a cadere oggi con il decreto ogget-

to di esame; viene a cadere con decorrenza 15 febbraio 1984.

Lo so bene, signor Presidente: il principio non è stato mai codificato, non è stato mai scritto nella Carta fondamentale dei padri costituenti; so bene che la valutazione della congruità della retribuzione e della corrispondenza di questa alla qualità e quantità del lavoro si intende, per la Corte costituzionale, rimessa al giudice del lavoro e non al legislatore; so altrettanto bene che la Corte costituzionale anche di recente, con la sentenza n. 141 del 1980, ha riaffermato l'inesistenza di apprezzabili contrasti tra la disciplina legislativa delle retribuzioni ed il principio sancito dall'articolo 39; ha negato cioè la costituzionalizzazione della riserva alla contrattazione collettiva delle questioni concernenti il lavoro. So altrettanto bene che la natura temporanea dei provvedimenti introdotti dal decreto-legge all'esame del Senato escluderebbe in radice ogni possibile contrasto con il principio della libertà sindacale. Ma, a parte la considerazione che la temporaneità dell'efficacia delle misure non esclude la natura permanente degli effetti che da queste derivano, su un punto vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea: un principio generale è possibile desumere in modo incontrovertibile dal complesso delle norme costituzionali ed è quello del favore per il lavoratore dipendente, del *favor laboris*. Il costituente si è dato carico di ricordare al legislatore i suoi doveri: da quello di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori a quello di assicurare a questi ultimi una giusta retribuzione, di assicurare il riposo settimanale, di assicurare le ferie retribuite ed irrinunciabili; dal dovere di evitare gli abusi connessi al lavoro minorile e a quello delle donne a quello di garantire il libero esercizio del diritto di sciopero.

Tutte le norme scritte nella Costituzione, dall'articolo 35 all'articolo 40, muovono insomma dal presupposto che il legislatore debba svolgere un ruolo attivo a tutela del lavoratore dipendente, riconosciuto nello sviluppo dei rapporti economici meno protetto e meno tutelato del datore di lavoro e per ciò solo più meritevole della tutela e della protezione del legislatore.

Tali norme vanno lette tutte alla luce del principio fissato dall'articolo 3 della Costituzione, che riconosce essere compito della Repubblica «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

È di tutta evidenza che la tesi secondo cui non potrebbe impedirsi al legislatore l'esercizio della potestà di governare l'economia non può attagliarsi al decreto che forma l'oggetto del nostro esame. Con questo decreto, infatti, non si sono dettate norme tali da imporre a tutti, in egual misura e nello stesso momento, i sacrifici necessari per consentire al paese di uscire dalla crisi nella quale si dibatte. Tali sacrifici sono stati imposti esclusivamente a quella parte sociale che il costituente aveva inteso tutelare più delle altre, così condizionandosi l'attuazione di quei valori che l'articolo 3 dichiara formalmente di voler tutelare. Come ha già detto il collega Benediti, il correttivo avrebbe dovuto essere quello della ragionevolezza del sacrificio che viene imposto, ma per essere ragionevole il sacrificio doveva essere equilibrato; doveva cioè riguardare tutti.

La Corte costituzionale aveva già espresso tale concetto quando aveva affermato che il legislatore non può agire senza l'osservanza dei limiti che la Costituzione medesima ha fissato per la tutela di altri interessi, assunti anch'essi nell'ambito della legge fondamentale dello Stato e dei principi che ne sono alla base. Pertanto l'attività legislativa deve svolgersi in questo e negli altri casi analoghi in guisa tale che l'attuazione dei precetti costituzionali ed il conseguimento delle finalità segnate in questo settore dalla Costituzione non avvengano con il sacrificio di altri precetti e di altre finalità, ma nel rispetto dell'armonica unità del sistema posto dalla legge fondamentale della Repubblica.

Consentitemi a questo punto un ragionamento ed un esempio che forse potrà apparire un po' *naïf*, che certamente non potrà situarsi vicino agli argomenti affrontati da chi è professore universitario. Chi trae vantaggio da questa operazione? Soltanto i datori di

lavoro. Chi subisce immediatamente il danno? Il lavoratore che percepisce una somma inferiore a quella che gli sarebbe spettata.

Signor Presidente, colleghi, mi sono ricordato di quello che è accaduto quando una legge dello Stato ha fissato per i professionisti e per i commercianti una imposizione ILOR maggiore che per gli altri. La Corte costituzionale è intervenuta dichiarando illegittima tale disposizione. Se quella disposizione è stata ritenuta illegittima, con riferimento a somme che andavano direttamente allo Stato, che cosa dirà la Corte costituzionale con riferimento a delle somme che sono invece trattenute dai datori di lavoro e che potrebbero non essere utilizzate per i fini per i quali il legislatore ha consentito di aumentare i profitti e di diminuire le spese?

Ho piacere di ricordare ciò che Pufendorf diceva tre secoli fa: «Gli individui devono tollerare il cattivo uso della autorità dello Stato come gli umili tollerano i temporali ed il cattivo tempo. Devono andare in esilio essi stessi piuttosto che scacciare il tiranno, ma devono essere in grado di resistere se viene infranto lo stesso contratto fondamentale».

Il primo passo è quello del voto a favore della mozione di incostituzionalità del decreto all'esame del Parlamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. A me dispiace, signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, che in un dibattito così elevato per profondità di analisi e per acutezza di riflessioni il Regolamento costringa ad essere brevissimi e veloci. Annuncio il voto contrario, alle sollevate eccezioni di incostituzionalità, da parte del Gruppo della Democrazia cristiana.

Ragioni varie e motivazioni anche diverse ci portano a questa conclusione: intendiamo renderle esplicite, dopo aver valutato, senza trionfalismo alcuno, la portata dell'intervento legislativo nel più complesso campo delle relazioni industriali.

È indubbio che l'articolo 39 della Costituzione sancisce il principio della libertà sindacale: un regime democratico non conosce de-

roghe a siffatto principio, che resta uno dei cardini fondamentali di ogni società pluralisticamente articolata.

In termini normali di sviluppo ma anche di stagnazione le strutture statali non possono di regola interferire nè sulla nascita nè sulla formazione della volontà nè sulle procedure nè sui contenuti di contrattazione delle associazioni sindacali: l'azione sindacale costituisce un fondamentale strumento idoneo a conseguire il raggiungimento degli equilibri sociali.

La normativa legale in materia di lavoro è così concepita in chiave riduttiva, nel senso di attribuire ad essa un limite di tutela minimale della parte più debole del rapporto; essa è stata, infatti, spesso sopraffatta da un regime di inderogabilità unilaterale; il principio di favore, su cui si sono costruite, tra datori di lavoro e lavoratori, le relazioni economiche del settore produttivo, si è sostanzialmente sorretto sul *minimum* salariale prescritto dall'articolo 36 della Costituzione e sulla libertà di disciplina più favorevole del salario prevista dal successivo articolo 39. In tutte le ipotesi di concorrenza fra fonti legali e fonti negoziali è prevalso, cioè, il criterio della prevalenza del trattamento più favorevole, anche come criterio costituzionale di ripartizione delle competenze regolative, disponibile dalla legge solo a determinate condizioni.

In una economia come la nostra, che resta sostanzialmente di mercato e che, tuttavia, risente di interventi pubblici integrativi, se non talvolta addirittura sostitutivi, non è privo di significato l'intervento legislativo nei meccanismi della vita economica: il professor Ventura, che non è uno scrittore ignoto al senatore Maffioletti, ha teorizzato lo sviluppo dell'autonomia collettiva all'interno di un preciso quadro di riferimento, «formalizzato in via cogente, anche se concordato nelle linee essenziali con le parti sociali». Se non siamo ad una ipotesi di inderogabilità bilaterale, la strada resta, tuttavia, spianata: un più preciso quadro delle compatibilità salariali segna, purtroppo — occorre convenirne — il limite della libertà di iniziativa contrattuale, che, sia pure non interamente condivisibile dal nostro Gruppo, è stato, tuttavia, da molti valutato costituzionalmente corretto.

L'inderogabilità bilaterale, di cui stiamo parlando e che è rivolta a precludere all'autonomia privata qualsivoglia modifica, migliorativa o peggiorativa, dei trattamenti legislativamente sanciti, se non può assurgere a regola generale, non può neppure soggiacere, sempre, alla condizione assoluta del consenso preventivo delle parti: questo consenso in circostanze eccezionali può anche mancare.

PERNA. Quali sono le circostanze eccezionali?

MANCINO. Lo spiegheremo dopo. Il pluralismo sociale, cui abbiamo dato vita, ammette solo in teoria la rappresentatività generale dei sindacati; questa, come abbiamo già detto, subisce il limite della varietà e della non totalità delle adesioni; da ciò consegue che il consenso vincola le sole parti che sottoscrivono, mentre chi non l'ha dato non può essere ritenuto vincolato, anche se ne ricava tutti i vantaggi o tutti gli svantaggi economici, a seconda delle parti, in fase di applicazione generale del principio di favore.

Se dovessimo ammettere, onorevoli colleghi, l'intervento legislativo nelle sole ipotesi di preventivo accordo fra le parti, ogni intervento, ad esempio, correttivo sulla contingenza dovrebbe limitare i propri effetti nei confronti del solo lavoratore firmatario, mentre gli altri, dissenzienti, continuerebbero a conservare il trattamento primitivo: ciò creerebbe le disparità di trattamento ed avvierebbe, al limite, un processo di disincentivazione del lavoratore nei confronti del sindacato. Questo apparirebbe addirittura punitivo! Che fare se non tutti consentono?

È giusto subire la dissidenza di una parte, benchè notevole, di un'organizzazione sindacale, una sorta di veto sconosciuto peraltro alle regole di una democrazia partecipativa? Per evitare regimi differenziati, secondo che le parti avessero consentito o dissentito, il legislatore del 1977, nell'escludere gli incrementi della contingenza dalla base di calcolo della indennità di anzianità, vietò alla contrattazione collettiva di porre in essere ogni tentativo migliorativo; lo stesso accordo Scotti del 22 gennaio 1983 escluse gli incrementi dell'indennità di contingenza dalla ba-

se di calcolo dell'indennità di anzianità e di qualsiasi altro elemento della retribuzione.

Nell'intervento del 1977 ci fu la preoccupazione che gli autonomi, non avendo aderito all'accordo, non avessero, perciò, l'obbligo di rispettarlo. Come estendere anche nei loro confronti un accordo accettato dalla grande maggioranza, ma non da tutti, che costituì la base di una intesa più generale durante la politica di solidarietà nazionale? Fu proprio nel 1977 che si realizzò il passaggio dalla legislazione di sostegno a una legislazione di controllo e di contenimento dell'autonomia collettiva. Mi consentirà il collega Benedetti di considerare del tutto irrilevante l'obiezione che nel 1977 c'era intesa nelle tre principali confederazioni sindacali, mentre oggi questa intesa non c'è: la costituzionalità di una legge non si deve mai misurare con la conta dei consensi.

Il dissenso di una sparuta minoranza, dall'osservatorio costituzionale in cui esso si va a collocare, in teoria vale, infatti, il dissenso anche se della più forte componente interna della CGIL.

Il punto è, e resta, quello di stabilire quando e come l'intervento legislativo possa sostituirsi alla contrattazione privata, quando e come la norma di legge inderogabile possa annullare automaticamente clausole contrattuali più favorevoli.

Non abbiamo dubbi che limiti legislativi alla contrattazione collettiva possano essere legittimati di fronte all'articolo 39 della Costituzione solo in via eccezionale, su specifici punti e per un periodo di tempo limitato, sempre che essi siano richiesti da interessi vitali della comunità. Devono soccorrere, cioè, situazioni eccezionali e momenti eccezionali di guisa che la norma di legge inderogabile si configuri come una anomalia temporale nel più complessivo e autonomo settore delle relazioni industriali.

Sappiamo molto bene che corriamo rischiosamente sul filo della costituzionalità di un intervento autoritativo non privo di significative conseguenze nel campo delle libertà fondamentali. Però, qualcosa deve pur muoversi e qualcuno deve pure intervenire quando lo scenario di insanabili divaricazioni tra le parti non apre orizzonti rassicuranti a po-

litiche contrattuali di razionalizzazione e di contenimento degli automatismi retributivi.

Se l'andamento dell'economia è fattore principale della stabilità democratica di un paese, pattuizioni contrattuali seriamente pregiudizievoli per la stabilità del potere di acquisto della moneta postulano interventi correttivi corrispondenti o a quelle che il senatore Carli definisce esigenze di ordine pubblico economico o a interessi pubblici generali, come ebbi l'onore di dire in Commissione affari costituzionali.

Non potendo mai nessuno — nel rispetto dei principi generali del nostro ordinamento costituzionale — annullare o limitare la libertà sindacale o una sola di esse, ci sentiamo di convenire con il senatore Giugni sulla sottile distinzione tra atti ed attività, anche se reputiamo difficilmente separabile il singolo atto dal contesto delle attività possibili.

Un intervento temporaneo, complementare ad un pacchetto di misure tese a preservare il potere di acquisto del salario, se interferisce pur sempre nella sfera dell'autonomia contrattuale, appare legittimo costituzionalmente se, adottato per fronteggiare situazioni eccezionali di estrema gravità, è misurato e ragionevole e risponde ad obiettivi di pubblico interesse. Come Gruppo di un partito storicamente legato ad una lunga tradizione di lotte sociali, riscontriamo nel provvedimento al nostro esame misura, ragionevolezza ed i requisiti del pubblico interesse. Nell'auspicio che le parti sociali sappiano riprendere un ruolo autonomo anche rispetto a strategie dirompenti dei partiti, sono queste le ragioni del nostro voto contrario alla sollevata pregiudiziale di costituzionalità. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, per conto del Gruppo comunista ho l'onore di esprimere il consenso pieno alle questioni di illegittimità costituzionale che sono state sollevate dai colleghi Maffioletti, Benedetti,

De Sabbata e Russo, in relazione alla non compatibilità dell'articolo 3 del decreto-legge al nostro esame con gli articoli 39, 36 e 3 della Costituzione. Vorrei dire che questa incompatibilità va al di là di un puntuale, qual è stato, e argomentato esame delle questioni particolari sotto il profilo giuridico e costituzionale, specifico e tecnico, rispetto a quegli articoli della Carta fondamentale dello Stato.

Il decreto va, infatti, contro lo spirito e i principi più generali che informano la Costituzione del nostro paese, contro il fatto di fondo che la nostra è una Costituzione nata dall'esigenza profonda di trasformare la società italiana, convinzione derivante dall'analisi di quella realtà storica che aveva imposto l'esperienza drammatica del fascismo al nostro paese e che vedeva la radice di tale esperienza nelle profonde ingiustizie e diseguaglianze che contraddistinguono la nostra storia.

È da questa ispirazione, dunque, che hanno tratto alimento i principi che hanno informato gli articoli 1 e 4 della Costituzione, che giustamente, come è stato sottolineato dal collega Benedetti, non fanno parte dei diritti, ma dei principi fondamentali, in relazione ai quali, quindi, il problema di una vulnerazione non si può porre alla luce di un bilanciamento di diritti e di interessi, ma in senso assoluto e fondamentale.

Di qui nascono tutte le altre norme contenute negli articoli che seguono dal 35 fino al 40, quelli cioè che stabiliscono la tutela del lavoro in ogni forma esercitato, la formazione professionale, la promozione internazionale del lavoro (articolo 35); il livello delle retribuzioni e la loro congruità rispetto alle necessità, alla quantità, alla qualità del lavoro e all'esigenza della sufficienza. L'articolo 37 tutela la donna lavoratrice e ne sancisce la parità, si tratta di un terreno sul quale tanta strada ancora deve essere compiuta, ma su cui tuttavia positivamente si è mosso il legislatore repubblicano. L'articolo 38 si riferisce alla inabilità al lavoro e l'articolo 40 stabilisce il diritto di sciopero.

Se quindi dobbiamo procedere ad una interpretazione dell'articolo 39 che sia conforme allo spirito della Costituzione, è da questi principi, di cui il principale è scritto proprio nell'articolo 1 della Carta fondamentale, che dobbiamo mutuare la lettura corretta di tale articolo che, se anche in parte è rimasto inattuato, tuttavia, nel suo primo comma, stabilisce il principio, le cui indicazioni proprio il professore e collega Giugni ha trattato con illuminata esegesi, della libertà sindacale, che è riconoscimento e tutela dell'attività sindacale e della sua efficacia, di cui requisito fondamentale è la contrattazione collettiva.

Presidenza del presidente COSSIGA

(Segue RICCI). Orbene, nessuno di noi ha sostenuto — e mi riferisco alle parole che sono state dette con chiarezza da parte dei colleghi — che non vi sia un diritto ed una possibilità di intervento del legislatore nel campo del diritto del lavoro. Anzi, direi di più e cioè che, proprio alla luce dei principi contenuti negli articoli citati, vi è un dovere di intervento del legislatore, perchè soltanto intervenendo nel campo del lavoro, della sua tutela e della sua promozione è possibile realizzare la finalità dinamica contenuta nel secondo comma dell'articolo 3, cioè la rimozione degli ostacoli economici e sociali che di

fatto impediscono la piena introduzione del mondo del lavoro, dei lavoratori, con pienezza di diritti e di libertà, nell'interno del sistema sociale del nostro paese, quell'aspetto dinamico della Costituzione che tanto la distingue da ogni altra Costituzione e che ne fa uno strumento di trasformazione della società, trasformazione, ahimè, non compiutamente, anzi per tanti aspetti scarsamente, realizzata in tutti gli anni di questa nostra esperienza.

Ebbene, se questa è la lettura che dobbiamo dare dell'articolo 39 e dell'elevazione del sindacato a soggetto di rilevanza costituzio-

nale, se è vero che in questo concetto di libertà sindacale è insita la tutela della sua attività, della sua funzione e della efficacia della contrattazione collettiva come strumento fondamentale della funzione del sindacato, credo che esistano veramente limiti che non possono essere superati dal legislatore perchè è chiaro che questo decreto, nel suo articolo 3, interviene in senso negativo proprio nei confronti del mondo del lavoro dipendente. Lo hanno posto in evidenza i colleghi, non ho bisogno di ritornare sulle loro argomentazioni, poichè essi hanno illustrato la portata di questo decreto.

Che cosa significa dire che esso ha un effetto temporaneo, minimale e così via? Non è vero nel concreto. Ma se anche, per avventura, fosse vero, credo tuttavia che si vulnererebbe ugualmente un principio fondamentale che deve essere invece difeso proprio perchè è un principio. Si verrebbe a costituire un pericoloso precedente che rischierebbe, comunque, di stravolgere i principi cui deve ispirarsi il nostro sistema istituzionale e costituzionale.

Ecco perchè non mi persuadono le argomentazioni usate dal collega professor Giugni, il quale, in nome della minimalità pretesa di questo intervento, diceva che esso è giustificato; nè mi persuade la eccezionalità di cui ha parlato il senatore Mancino, per cui da incostituzionale esso diventerebbe costituzionale.

Io credo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che il mondo del lavoro, che in queste ore e in queste settimane si sta muovendo con una forza e un'ampiezza che vanno bene al di là degli schieramenti politici e sindacali per respingere tale decreto, certo difenda anche quanto viene vulnerato del salario attraverso questo intervento legislativo. Ma esso si oppone — ne sono convinto — anche e principalmente allo strappo che attraverso questo intervento legislativo si vorrebbe attuare nel nostro sistema costituzionale imboccando una strada che, per coerenza con i principi che hanno animato il costituente e che devono reggere la nostra convivenza sociale, non deve essere percorsa. Qui si pone un momento grande e importante di responsabilità del Parlamento italiano e in questa

prima fase, nel Senato della Repubblica, credo che il voto che noi andremo a dare sull'illegittimità costituzionale abbia una valenza che va ben al di là delle dispute di carattere tecnico o giuridico. Questo è un momento di confronto sulle strade che nel nostro paese si vogliono imboccare: quella della trasformazione sociale che vede il suo referente — che ha responsabilità, capacità di responsabilità nazionale — nel mondo del lavoro oppure una strada diversa.

È in nome di questi principi di fondo che noi esprimiamo il nostro voto a favore della pregiudiziale di incostituzionalità. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, a norma dell'articolo 93, quinto comma, del Regolamento.

PERNA. Si può essere favorevoli alla pregiudiziale relativa all'articolo 3 e contrari a quella relativa all'articolo 39...

PRESIDENTE. Senatore Perna, lei ha la fortuna e l'onore di sedere in quest'Aula da molto tempo prima di me e sa che questa è la costante interpretazione che è sempre stata data in questa materia.

Metto dunque ai voti la questione pregiudiziale.

Non è approvata.

Informo i Presidenti dei Gruppi che fra dieci minuti avrà luogo la riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Comunico che i senatori Napoleoni, Riva Massimo e Cavazzuti hanno proposto una questione sospensiva.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Riva Massimo.

RIVA MASSIMO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, . . . forse è il caso, signor Presidente, di lasciare il tempo ai colleghi di uscire dall'Aula prima che io cominci a parlare.

PRESIDENTE. Senatore Riva, se lei ha un attimo di pazienza, vorrei pregare i signori

ri senatori che intendessero assentarsi dall'Aula di farlo subito per darle modo di parlare con la calma dovuta.

RIVA MASSIMO. Quella che intendo sollevare è questione grave e delicata al tempo stesso, signor Presidente. Vorrei chiarire fin dal principio che la volontà che anima, nel presentare questa questione sospensiva, sia il senatore Claudio Napoleoni, sia chi vi parla è tutt'altro che una volontà ostruzionistica, una volontà tesa a far perdere tempo (*Com-*

menti dal centro). Se i colleghi me lo consentono spiego anche la ragione per cui non si tratta di un atto ostruzionistico. Avremmo potuto presentare una questione pregiudiziale, abbiamo invece presentato una questione sospensiva proprio perchè vogliamo aiutare chi ha varato questo decreto a correggere una lacuna grave che in questo testo è presente, e a correggerla molto rapidamente, come già sarebbe stato possibile se la richiesta da noi avanzata in questo senso in Commissione bilancio fosse stata accolta.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

(Segue RIVA MASSIMO). Infatti, la proposizione di questa questione sospensiva nasce precisamente dal fatto che il senatore Napoleoni ed io ponemmo identica questione, come poi chiarirò, in Commissione bilancio. Il Presidente di quella Commissione ritenne che tale questione avrebbe meglio potuto porsi in Aula perchè, se ricordo fedelmente il suo pensiero, *in itinere* la questione si sarebbe chiarita; ora siamo in Aula e quindi riteniamo di doverla riproporre.

Si tratta di questo, signor Presidente: nel provvedimento sottoposto al nostro esame manca una norma di copertura, secondo l'articolo 81 della Costituzione. Noi chiediamo, e spiegherò il perchè, che si sospenda l'esame in Aula, si dia tempo al Governo di predisporre una norma di copertura e si rinvi il provvedimento alla Commissione perchè essa lo modifichi e lo riproponga all'Assemblea. Ciò potrebbe essere fatto molto rapidamente e noi siamo disposti a fornire tutta la nostra collaborazione perchè questo celermente avvenga.

In effetti devo dire che la constatazione dell'assenza di questa norma di copertura rende davvero assai singolare il decreto che abbiamo in esame, perchè pone problemi dal lato della sua costituzionalità, che noi con questa proposta vi suggeriamo però di sanare, e problemi assai seri anche dal lato della coerenza della manovra economico-

finanziaria del Governo. Che esista un problema di oneri in relazione al decreto in esame non è opinabile, nè io al riguardo voglio comunque proporre all'Aula opinioni personali. Mi riferisco perciò alle opinioni espresse in materia e alle valutazioni date ufficialmente in Commissione bilancio dal Ministro del tesoro nel fornire il quadro delle variazioni che avvengono nella finanza pubblica in relazione al provvedimento.

Il Ministro del tesoro ci ha informato che in relazione all'articolo 3, con interventi sui punti di contingenza, si avrebbero minori spese in corso d'anno, quantificate sempre dal Ministro del tesoro in 450 miliardi per il settore statale che salgono a 960 miliardi per l'intero settore pubblico. Passando poi agli assegni familiari, il Ministro del tesoro propone, con un singolare ragionamento, l'ipotesi che invece questa voce non produca nè un più nè un meno. Devo dire che a questo genere di stime e di valutazioni del Ministro del tesoro non si dovrebbe, dati i precedenti, prestare fede, ma facendo forza sulla mia ragione, gli voglio prestare fede in questo caso. Per quanto riguarda gli effetti sul bilancio dell'Istituto per la previdenza sociale anche qui si afferma, da parte del Ministro del tesoro, che gli effetti del provvedimento non dovrebbero far salire il fabbisogno.

Onorevole Ministro del tesoro, vorrei permettermi di ricordarle che lei, già prima che

fosse presentato questo decreto in Commissione bilancio, a proposito del fabbisogno dell'INPS, si era trincerato non dietro sue proprie valutazioni, ma dietro al fatto che c'era un impegno del Ministro del lavoro e del vertice dell'Istituto a mantenere il fabbisogno in quelle dimensioni. Speriamo che il vertice dell'Istituto e il Ministro del lavoro le abbiano mandato un impegno scritto per scaricarla dalla responsabilità di tali stime.

Passando poi al prontuario farmaceutico, rilevo che lei ha calcolato, onorevole Ministro del tesoro, che i maggiori oneri derivanti dallo slittamento a due mesi si debbono quantificare, grosso modo, in 250 miliardi di lire.

Arriviamo poi al capitolo corposo costituito dalle minori entrate tributarie. Non voglio perdere ulteriore tempo, ma dico solo che si tratta di 1.000 miliardi.

Passiamo poi al capitolo delle tariffe su cui si può fare una serie di ragionamenti per dimostrare la difficoltà di fare questi conti: comunque la quantificazione del Ministro è di miliardi 400. Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, vi sono minori oneri per effetto del calo dell'inflazione, quantificato in miliardi 100. Sommando i più e i meno, avremo avanzi per 1.050 miliardi e minori introiti o maggiori spese per 1.650 miliardi, con un saldo negativo di lire 600 miliardi. Ma nella sua esposizione il Ministro del tesoro ha aggiunto un'altra voce, la voce interessi su debito pubblico. Qui, per il calo dei rendimenti nominali, il Governo stima di potere avere minori oneri intorno a 3.000 miliardi, anzi, 3.000 miliardi esatti.

Ora, ciò porta il Ministro del tesoro a fare conclusivamente la seguente affermazione che voglio rileggere perchè essa è davvero sconcertante. Onorevole Gorla, lei ha detto che «l'insieme degli effetti, tenendo valide le prime approssimazioni di cui sopra, importerebbe, rispetto al fabbisogno precedentemente stimato in 109.700 miliardi, un alleggerimento di circa 2.400 miliardi». Ora, mi consenta di dire, onorevole Gorla, che per usare un eufemismo, il suo ragionamento è quanto mai capzioso. Infatti la stessa frase andrebbe più correttamente, anzi, più coerentemente con quanto già da lei espresso in altra sede,

letta così: l'insieme degli effetti, tenendo valide le prime approssimazioni di cui sopra, importerebbe, rispetto al fabbisogno precedentemente stimato in 109.700 miliardi, un alleggerimento di circa 2.400 miliardi anzichè — io aggiungo — dei 3.000 preventivati. E qui sta il punto fondamentale: qui vi sono i 600 miliardi di saldo negativo del provvedimento che sono stati occultati dal suo ragionamento. Ecco emergere in questo modo l'esistenza di un saldo negativo che avete nascosto, visto che non c'è una norma di copertura: questo è il punto, anche perchè — e qui c'è l'altro ragionamento da fare — mentre finora ho letto una serie di voci che riguardavano stime, quantificazioni e valutazioni di effetti interni al decreto, dopo essermi letto e riletto il decreto, la voce interessi su debito pubblico dentro quel decreto, mi consenta, onorevole Gorla, non ce l'ho proprio trovata. E allora mi chiedo come si possa ricorrere a questo genere di copertura se non esiste un richiamo esplicito a quella copertura; ecco dove si sostanzia la nostra richiesta di sanare quella che è una pura violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Sarebbe, credo, affare assai semplice provvedere in questo senso. Del resto, onorevole Gorla, che le cose siano in questi termini lei lo ha dimostrato, tornando però a calcolare, in maniera capziosa e, se mi consente, un po' troppo ingannevole, le cifre in quel bel prospetto che ha preparato ed allegato all'ultima relazione sul fabbisogno di cassa. Qui succede un fatto curioso: mi ero annotato, perchè credo alle parole dei ministri, la sua esposizione in Commissione bilancio il 26 gennaio scorso. Lei venne a dirci che a quel punto il fabbisogno era di 109.700 miliardi, da cui andavano detratti, per le manovre in corso, 13.400 miliardi così composti: 5.400 come effetto del condono in discussione alla Camera, 5.000 per il decreto sulla tesoreria unica ed altri 3.000 relativi appunto ai famosi minori esborsi per gli interessi. Il che portava il fabbisogno tendenziale, condizionato al fatto che andasse in porto questa manovra, a lire 96.300 miliardi. Talchè lei aggiunse: preso per buono l'impegno del Ministro delle finanze a tenere, per via amministrativa o legislativa, signor Ministro, ho preso

nota con cura delle sue parole, ferme le previsioni di incasso sull'IVA, preso per buono il già richiamato impegno del ministro De Michelis sul fabbisogno dell'INPS, mancavano 5.500 miliardi al traguardo. Dopo di ciò arriva questo decreto sul costo del lavoro il quale si propone innanzi tutto di rendere possibile, come dice la maggioranza, il raggiungimento dell'obiettivo del 10 per cento del tasso medio annuo di inflazione (insisto sul termine «medio» per denunciare la mia incredulità) ed il contenimento del disavanzo. Rileggendo, come lei ha rifatto, i conti del decreto, noto che, rispetto alla precedente esposizione, i 3.000 miliardi già calcolati per gli interessi rientrano, chissà per quali ragioni, nelle voci degli effetti del decreto. Mi sembra che un simile espediente serva soltanto a sostenere il ragionamento capzioso che le avevo citato, secondo cui l'insieme degli effetti del decreto al nostro esame comporterebbe un alleggerimento di 2.400 miliardi, dimenticando di aggiungere che, invece, ne mancherebbero 600 dei 3.000 di cui sopra.

Chiedo scusa ai colleghi senatori se li tedio con le cifre, ma nel caso nostro il ragionamento si regge proprio sulle cifre.

Nella controprova finale della situazione del fabbisogno lei arriva, dopo gli effetti scontati di questo decreto, ad un fabbisogno che non è più di 96.300 ma di 96.900 miliardi. La tabella allegata all'ultima, recente relazione di cassa denuncia che le mancano, per il traguardo sospirato dei 90.800, non più 5.500, ma 6.100 miliardi. Da qualunque parte si rigira la questione, ci sono 600 miliardi di oneri aggiuntivi che derivano dal decreto in esame. Capisco che possa essere poco gradevole sostenere che un decreto antinflazionistico finisca per comportare maggiori oneri. Ma questi sono i conti che lei, signor Ministro, ci ha fornito e su di essi intendo ragionare.

Non intendo aprire in questa sede una valutazione di merito sui suoi conti, ragiono all'interno delle cifre che lei stesso ci ha fornito: esse mostrano che, in ogni caso, ci sono 600 miliardi da coprire. Dove sono le coperture all'interno del decreto? Non ci sono, manca la norma di copertura. Discuteremo in un altro momento se il ricorso ai 3.000

miliardi di minori sperati esborsi per interessi possa essere la forma economicamente più corretta per arrivare a coprire il maggiore esborso. Resta il fatto che esso va coperto, altrimenti il decreto-legge nasce incostituzionale, per patente violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Vorrei ricordare, signor Presidente, che sulla questione della copertura le caratteristiche che la Corte costituzionale richiede nelle sue sentenze non sono generiche; in più di una sentenza la Corte si è espressa con tre aggettivi assai efficaci: la copertura deve essere puntuale, rigorosa, formale. Pertanto non so che dire di fronte ad una totale assenza di copertura. Certo dare un giudizio sulla puntualità, la rigorosità e la formalità appare del tutto superfluo, mentre noi dovremmo essere messi in condizione di esprimere questo giudizio.

Quella che chiediamo non è poi una cosa così strana: è il rispetto di un principio che credo dovrebbe stare a cuore a tutti in questa Aula, cioè il rispetto dei punti fondamentali della Costituzione per quanto riguarda la formulazione delle leggi. Non nascondo però che noi ci riproponiamo di ragionare nel merito di questa copertura; mi si consenta di dire che questo ricorso ai 3.000 miliardi di minori interessi appare un pò un corto circuito logico rispetto ai 600 miliardi di lire che si dovrebbero sborsare per finanziare i maggiori oneri di questo provvedimento.

Il provvedimento non nasce infatti per far scendere l'inflazione al di sotto del 10 per cento. Questo non lo dice nemmeno il Governo. Esso nasce per raggiungere quel livello, quindi non può dare un vantaggio aggiuntivo per quanto riguarda la discesa dei tassi di interesse e perciò i minori esborsi sul debito pubblico.

D'altra parte, prevedendo 600 miliardi oggi, quantificabili solo in maggiore fabbisogno, si contraddice una delle condizioni fondamentali che il Governo stesso pone per raggiungere l'obiettivo dei 3.000 miliardi di minore esborso di interessi, cioè che il fabbisogno scenda alla famosa quota di 90.800 miliardi. Rispetto a quella condizione che il Governo ha posto per poter raggiungere l'obiettivo dei 3.000 miliardi, oggi ci troviamo,

per effetto del decreto in esame, non distanti di 5.500 miliardi, ma di 6.100 miliardi. E mi consenta il Ministro del tesoro di considerare questa mia analisi anche assai generosa perchè in realtà do per buono sia l'impegno del Ministro delle finanze per quanto riguarda l'IVA, sia quello del Ministro del lavoro per quanto riguarda l'INPS e do per buono anche l'introito di 5.400 miliardi provenienti dal provvedimento sul condono edilizio. Devo, per la verità, fare un grosso sforzo di volontà e di fantasia per dare per buoni questi dati così come dovrei dare per buoni anche i 5.000 miliardi derivanti dalla tesoreria unica, provvedimento oggi già ai limiti della decadenza.

Sul piano politico vorrei aggiungere che, di fronte ad un pasticcio contabile così palese, viene quasi il dubbio che sia vera la voce secondo la quale sulla elaborazione, per quanto riguarda la copertura finanziaria, di questo decreto-legge non vi sia stata fra il Ministero del tesoro e la Presidenza del Consiglio una grande ed intensa collaborazione, anzi che vi siano stati espliciti contrasti e che in un certo senso Palazzo Chigi abbia espropriato via XX settembre della possibilità di proporre un decreto costituzionalmente più corretto.

Non voglio però speculare sulla esistenza di questi possibili contrasti di cui si parla ampiamente. Voglio porre un problema di correttezza costituzionale, che se fosse stato valutato in tempo dal Governo e dalla maggioranza non ci avrebbe portato alla situazione attuale. So che chi pone una questione sospensiva deve indicare anche i termini di tempo, signor Presidente, della sospensione che chiede. Al riguardo, non ho proposte specifiche e mi rimetto ai minuti che il Governo riterrà necessari per preparare quella norma che serva a sanare la violazione dell'articolo 81 della Costituzione, sommati ai minuti che il Presidente della Commissione bilancio riterrà indispensabili per un rapido esame dell'emendamento del Governo. Potremo poi riprendere i nostri lavori e ritornare in Aula.

Ho parlato deliberatamente di minuti, perchè da parte nostra esiste — e lo confermo — la precisa volontà politica di ricondurre nell'ordine dei minuti la sanatoria di questa

grave violazione costituzionale. Siamo disposti a rinunciare a quello che sarebbe un nostro diritto, cioè il diritto di esaminare più approfonditamente in Commissione il tema ed i modi della copertura, purchè sia raggiunto lo scopo superiore di noi tutti, che è la sanatoria costituzionale della copertura finanziaria.

Sono però consapevole, signor Presidente, che in questo momento la questione di un emendamento per la copertura finanziaria, e quindi per la correzione di una grave ferita costituzionale insita nel decreto, interferisce con un'altra questione politica contingente ma di qualche peso, vale a dire la possibilità, da parte del Governo, di porre la questione di fiducia su questo provvedimento.

È inutile che si faccia finta di non vedere che esiste questo problema: questo problema c'è. Lo dichiaro e me ne rendo conto. Devo però anche dire al Governo ed alla maggioranza — non so se il Governo e la maggioranza in cuor loro abbiano già deciso di procedere fin d'ora sulla strada del voto di fiducia — che riterrei una simile decisione di gravità straordinaria. Non voglio neppure entrare nei calcoli politici di chi pensa che potrebbe persino far comodo a qualcuno e della maggioranza e dell'opposizione. Con molta franchezza, dico che sul piano della correttezza dei lavori, nell'esame di un decreto così importante, sarebbe una ferita che non si potrebbe poi sanare facilmente.

Mi rendo conto, comunque, che porre la questione dell'emendamento per la copertura finanziaria interferisce con questi giochi attorno alla questione di fiducia. Devo però dire ai rappresentanti del Governo che non è colpa nostra se il Governo stesso si è dimenticato, ovvero non ha voluto inserire una norma di copertura in questo decreto.

Mi spiace che ci sia questa svista, ma bisogna correggerla, perchè altrimenti si creerebbe un precedente assai pericoloso.

Già da molte parti politiche ci si appella contro le reiterate violazioni del dettato dell'articolo 81 della Costituzione. Qui ci troviamo di fronte ad una violazione assolutamente palese, manifesta, su cui l'attenzione della maggioranza e del Governo viene in quest'Aula da noi richiamata; ignorarla sarebbe

non una svista, non una stima sbagliata, non un calcolo miope, una scelta deliberata. Si creerebbe un precedente che poi potrebbe essere difficilmente negato ad altri Governi, ad iniziative di legge di chiunque, dell'opposizione come della maggioranza, sarebbe però l'inizio di una crisi profonda di questo nostro modo di legiferare.

Voglio ricordare in particolar modo l'articolo 81 della Costituzione e la necessità di una correttezza piena nel legiferare su questo punto specifico agli eredi di Ezio Vanoni e di Ugo La Malfa. A noi tutti, però, voglio ricordare una cosa, cioè che considerazioni di ordine contingente, in primo luogo magari quella di dimostrare che una maggioranza è compatta ed in grado di reggere in forza dei numeri la sfida anche di argomenti ragionevoli, nonchè quella, sempre di piccolo cabotaggio, che poi ci si preclude la strada ad un voto di fiducia, non reggono. Pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo tema essenziale vorrei invitarvi a guardare più avanti e più in alto di questo decreto e di un singolo voto di fiducia.

Vorrei ricordarvi che le ostentazioni di fermezza, come diceva l'imperatore Adriano, rischiano di tradursi in un pericoloso rifiuto di pensare. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Riva, in base al Regolamento, lei dovrebbe indicare un termine, antecedente alla scadenza del decreto, di durata della sospensiva.

RIVA MASSIMO. Entro le ore 12 di domattina.

PRESIDENTE. Signori colleghi, ricordo che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e ciascun intervento non può superare i 10 minuti.

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI. Ma il Governo non esprime il suo parere?

MITROTTI. A volte è il pudore ad imporre certi silenzi. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

FIORI. È stato accusato di falso: deve risponderne. (*Vivaci commenti. Richiami del Presidente*).

RASIMELLI. Volevo dire se è vero o non è vero.

MITROTTI. Onorevoli colleghi, se mi consentite di cominciare forse possiamo trovare un'altra strada più sbrigativa. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Sentiremo il Governo dopo che avrò aggiunto un'altra richiesta a quella avanzata dal senatore Riva.

Intendo riferirmi, per chiarezza di esposizione, al parere della Commissione finanze e tesoro perchè mi sembra che in aggiunta alle argomentazioni del senatore Riva ve ne sia una, utilissima, già formulata all'interno del parere della 6ª Commissione. Il debito di indicazione della copertura è stato riconosciuto nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione finanze e tesoro, la quale così ha argomentato la sua terza osservazione: «Gli effetti sulla finanza pubblica delle disposizioni contenute nel decreto sono di segno opposto e, in particolare, riguardano minori oneri inerenti il minor importo dei beni e dei servizi e segnatamente delle retribuzioni lorde dei dipendenti pubblici e delle pensioni del settore pubblico, nonchè il minor costo del servizio del debito pubblico come, per contro, le minori entrate per il minor ammontare del gettito fiscale entro cui», chiarisce il parere, «di maggior rilievo quello riguardante le imposte dirette», ed ancora «le entrate nella sanità per *ticket*, nonchè le maggiori erogazioni per le modifiche apportate al regime degli assegni integrativi e degli assegni familiari e di maggior consistenza per le misure che saranno adottate a favore delle aziende pubbliche a compenso dei minori introiti realizzati in conseguenza del contenimento delle tariffe e dei prezzi amministrati».

Dopo aver compiuto questa analisi, la Commissione finanze e tesoro ha concluso fornendo un'indicazione correttissima che addirittura scavalca le argomentazioni del

senatore Riva. Essa ha detto: «Di tali variazioni del fabbisogno pubblico appare necessario stimare le dimensioni sotto il profilo della cassa come sotto il profilo della competenza anche al fine di poter deliberare la necessaria copertura, nel caso in cui si abbia a verificare un aumento del fabbisogno». Ossia, anche accettando la tesi del Ministro relativa al pareggio delle entrate e delle uscite o delle minori entrate, c'è un debito di indicazione delle allocazioni della copertura per poter poi deliberare le integrazioni di spesa ove si verificano degli sbilanci rispetto alle previsioni.

Mi sembra che questa considerazione elementare, fatta da un geometra e non da un giurista in un'Aula del Parlamento, possa vincere ogni altra argomentazione e possa fare arrossire i responsabili del Governo che fino ad oggi non hanno provveduto a quello che in questo momento l'Aula richiede. (*Applausi dall'estrema destra*).

CAVAZZUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il collega Riva ha parlato di svista. È molto grave se è una svista, perchè l'articolo 27 della legge n. 468 così dice: «Le leggi che comportano oneri anche sotto forma di minori entrate» — sottolineo «anche sotto forma di minori entrate» — «a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente articolo 25...». E qui faccio una pausa: l'articolo 25 è noto a questa Assemblea perchè abbiamo discusso per una settimana della tesoreria unica che faceva riferimento proprio a questo articolo. Non faccio pertanto l'elenco di tutti gli enti richiamati dall'articolo 25, sicuramente enti interessati dall'articolo 1 del decreto in esame. Riprendo, per maggiore chiarezza, non pensando che sia stata una svista: «Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente articolo 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso, nonchè l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai bilanci an-

nuali e pluriennali». Questa è una legge della Repubblica, nota come legge n. 468, che governa la contabilità.

Il non aver atteso a questa norma comporta nei fatti lo sfondamento del saldo netto da finanziare fissato, una volta per tutte, dalla legge finanziaria approvata prima di Natale. Lo sfondamento comporta il richiamo all'articolo 81 della Costituzione e quindi l'incostituzionalità del provvedimento che stiamo discutendo.

Capisco che questo Governo non si attenga alle indicazioni del consigliere dei re di Francia François Necker, che non si attenga alle indicazioni di un socialista come il professor Amilcare Pluviani, che scriveva un libro sulle illusioni finanziarie; ma che svillaneggi pure la memoria dell'abate Luca Pacioli, che aveva inventato la contabilità doppia, mi pare eccessivo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Signor Presidente, la richiesta avanzata dalla Sinistra indipendente trova il nostro appoggio, vorrei, però, se possibile, delimitarne il contenuto. La richiesta riguarda due questioni: la prima è l'assenza nel decreto-legge di una norma relativa alla copertura finanziaria; la seconda è la verifica delle cifre portate dal relatore e dall'onorevole Ministro circa la variazione delle entrate e delle uscite determinate dal decreto. Secondo me la richiesta ineludibile è quella di introdurre nel decreto una norma di copertura. Il Governo ritiene esatto il calcolo del Ministro del tesoro, nè io desidero adesso contestare quelle cifre. Vorrei soltanto ricordare che tutte le leggi che importano minori entrate o maggiori spese devono prevedere una loro giusta e naturale copertura con apposita norma di legge. La legge pretende che vi sia una quantificazione della spesa e della entrata e che quindi si dia assicurazione che l'eventuale maggiore spesa trovi copertura attraverso il ricorso ad una fonte certa di carattere finanziario.

Quindi se il Governo crede che ciò sia giusto e vuole risolvere questo problema che ci

è imposto dall'articolo 81 dalla Costituzione, non deve fare altro che redigere un'apposita norma nella quale dare conto, con le sue cifre e le sue valutazioni, del modo in cui ritiene di poter garantire la copertura finanziaria. Che il decreto manchi di tale norma è stato riconosciuto dalla Commissione bilancio. La maggioranza ha tuttavia rimesso all'iniziativa del Governo, del Ministro del tesoro e alla Assemblea il compito di affrontare e di risolvere la questione. Non credo che a un tale prolema si possa dare una risposta negativa: il Governo provveda dunque. La proposta della Sinistra indipendente, di lasciare un pò di tempo per esaminare e risolvere la questione, ritengo si muova nella giusta direzione.

Vorrei anche dire ai colleghi che la richiesta di una norma di copertura finanziaria del decreto è assolutamente giustificata. Se esaminate gli articoli di questo decreto vi troverete misure che obiettivamente producono oneri a carico di enti del settore pubblico allargato. Quando si bloccano le tariffe delle aziende pubbliche, il ministro del tesoro può individuare, diversamente da quanto ha fatto la Presidenza del Consiglio, l'onere in 400 miliardi; l'individuazione della cifra può essere discutibile, ma è certo che occorre provvedere oggi e non domani a trasferire alle aziende municipalizzate le risorse che vengono a mancare.

Così pure, per quanto riguarda la sanità, la proroga di due mesi per l'emanazione del prontuario terapeutico produce un danno alle unità sanitarie locali, al servizio sanitario nazionale, valutabile in 400 miliardi, secondo il Ministro del tesoro in 250 miliardi, secondo il Sottosegretario alla sanità in 300 miliardi. Ci era stata data l'assicurazione, da parte del Ministro del tesoro, che i 250 miliardi si compensavano con le economie che le unità sanitarie locali avrebbero realizzato attraverso il blocco della contingenza e la riduzione dei salari. Il Sottosegretario alla sanità ci ha detto invece che questo non basta e che occorrerà adottare altre misure che però non sono previste da questo decreto. Così pure, per quanto riguarda la previdenza sociale, non c'è dubbio che il provvedimento fa sì che una parte dei contributi previden-

ziali venga ridotta e quindi un onere aggiuntivo, difficilmente quantificabile, certo, viene posto a carico dell'INPS. Ora alle aziende pubbliche, alle USL, all'INPS, che subiscono un danno economico dal provvedimento, come ha detto il collega Cavazzuti, occorre una immediata proposta di trasferimento ai sensi dell'articolo 27 della legge di contabilità. Però non si è provveduto ed io insisto perchè il Governo trovi una soluzione.

Altro argomento: il blocco della scala mobile riduce i salari erogati dai datori di lavoro privati, del settore statale e del settore pubblico. Per quanto riguarda il settore pubblico il Ministero del tesoro individua in 950 miliardi le economie dovute a minori salari erogati. Il complesso dei minori salari erogati, sia pubblici che privati, fa sì che le entrate dello Stato per imposte dirette diminuiscano di circa 1.000 miliardi, come dice il Ministro del tesoro. Senza calcolare le minori entrate per imposte indirette, anche sotto questo profilo vi saranno riduzioni. Sembra evidente dunque che bisogna provvedere ad indicare con quali risorse daremo copertura al presente decreto.

Per quanto riguarda gli assegni familiari nell'accordo stipulato fra le parti si ipotizza l'utilizzo di 650 miliardi, che però non ci sono nel bilancio dello Stato. Erano all'inizio previsti nel bilancio, ma successivamente sono stati ridotti e sono diventati 565 miliardi. C'è quindi una differenza anche sotto il profilo della copertura della spesa per gli assegni familiari.

Questo insieme di ragioni mi induce a valutare concretamente l'esigenza dell'accertamento reale della spesa e della sua copertura. Da parte del relatore e del Ministro del tesoro si risponde che la copertura di questo onere avverrà attraverso un'economia da realizzarsi con la riduzione della spesa di ben 3.000 miliardi per interessi. Non voglio citare le cifre lette dal collega Riva, ma vorrei soltanto dire che questa operazione di rientro degli interessi è collegata non a questo decreto ma all'insieme della manovra che il Governo intende mettere in atto, che contempla anche l'approvazione del provvedimento sul condono, di quello sulla tesoreria unica e di altre misure. Lo stesso Ministro del tesoro,

nella sua relazione in Commissione bilancio, ha scritto che tale risparmio, cioè 3.000 miliardi, peraltro già richiamati in sede di prospettazione del quadro complessivo collegato alla legge finanziaria, è strettamente connesso con la realizzazione dell'ipotesi di contenimento del fabbisogno pubblico entro il livello di 90.800 miliardi. Per arrivare a questo livello e quindi per scontare la riduzione della spesa per interessi, notevoli misure devono ancora essere adottate, come ha documentato lo stesso Ministro del tesoro con la sua ultima relazione di cassa. Qualche dubbio sorge dunque sulla esatta valutazione della somma da risparmiare sugli interessi e quindi sulla copertura che ne deriverebbe. Credo che in ogni modo si debba trovare una soluzione del problema. Il Governo presenti una proposta e la Commissione la esamini, con la massima celerità, perchè in questa materia non si può eludere l'articolo 81 della Costituzione.

Se tutte le mozioni di incostituzionalità che noi abbiamo avanzato sono state respinte, questa della violazione dell'articolo 81 può ricadere sotto il preciso controllo di una più alta autorità che ha l'obbligo di far rispettare la Costituzione. Credo quindi che sia opportuno per il Governo e per la stessa maggioranza presentare una norma di copertura alla Commissione bilancio, che potrà così esprimere il proprio parere, ferme restando le diverse valutazioni circa l'entità della manovra. Non credo che questa richiesta dell'opposizione possa essere ritenuta ostruzionistica, è un invito ed è una collaborazione tendente a far sì che un decreto così tanto discusso possa, almeno per questa parte, non entrare in conflitto con una precisa norma della Costituzione. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

TARABINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARABINI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, credo che l'impostazione data dal senatore Bollini alla trattazione della questione abbia agevolato anche la comprensione del

tema presentato in termini drammatici dal senatore Riva.

Innanzitutto il senatore Bollini, di cui non condivido le conclusioni ma di cui condivido l'impostazione dell'analisi, ha rilevato che qui in realtà si agitano non un problema ma due: vi è il primo problema, che è di sostanza, cioè quello di stabilire se vi è un maggior onere, in questo caso sotto forma di minore entrate, e se questo maggior onere e questa minore entrata non siano adeguatamente fronteggiate dalle altre disposizioni del decreto; v'è poi l'altra questione, cioè che l'una e l'altra partita, quella passiva e quella attiva o, se vogliamo, compensativa, anche se nella sostanza del decreto sono perfettamente equilibrate o addirittura neutralizzate da un esubero della partita compensativa rispetto alla partita rappresentata dall'onere, debbono trovare un'espressione, una formulazione, una consacrazione in una formula legislativa che dia atto dell'entità della minore entrata e che dia indicazione del mezzo di copertura. Posto il problema in questi termini più chiari (anche se già lo si avvertiva nelle stesse parole del senatore Riva, quando ha detto che possiamo anche giudicare dell'attitudine della riduzione degli interessi a far da copertura), mi permetto di richiamare l'Assemblea ad un argomento che finora non è stato ricordato dagli oratori che mi hanno preceduto e che invece si impone in modo prepotente all'attenzione di tutti: il provvedimento va valutato nel suo complesso, non può essere spezzato artificiosamente, guardandolo soltanto dal lato di ciò che costituisce minore entrata, ma va valutato sul piano di tutti gli effetti, compresi quelli della minore spesa.

Il problema non è, quindi, quello di una copertura o meno, ma è di stabilire se il provvedimento in sé dà luogo ad un maggiore onere aggiuntivo o no. Se assumiamo il provvedimento nel suo complesso, come produttivo anche di quegli effetti sul peso del servizio del debito pubblico, cui ha fatto riferimento il Ministro, e riconsideriamo tali effetti come prodotti nell'orbita di quelli del decreto, rileviamo che il decreto in sé e per sé non è produttivo di alcun onere aggiuntivo. Abbiamo esempi classici, senatore Riva, a

questo riguardo; abbiamo nella storia della nostra legislazione tributaria esempi di norme volte ad agevolare per esempio, i consumi di carburante: norme che alleggerivano (ciò avveniva soprattutto negli anni '60) l'onere delle imposizioni sulla benzina e che davano luogo astrattamente, nel momento in cui si formava la legge, ad una minore entrata, senza alcuna indicazione di copertura. E tutto ciò giustamente, perchè non solo l'elasticità dei consumi procurava un gettito ampiamente compensativo della riduzione unitaria delle imposte, ma si verificava addirittura sul medesimo capitolo di entrata un gettito superiore a quello previsto in bilancio. Il provvedimento va, dunque, valutato nel suo complesso.

NAPOLEONI. I 3.000 miliardi erano stati calcolati prima.

TARABINI. Una volta che abbiamo chiarito questo punto, e riteniamo che sia legittimo ricomprendere i 3.000 miliardi di riduzione degli interessi sul debito pubblico nell'ambito degli effetti del decreto, cerchiamo di chiarire la vicenda dei 3.000 miliardi. Il senatore Riva parla dei 3.000 miliardi come se si trattasse di un qualche cosa che il Ministro del tesoro utilizza due volte. In realtà i 3.000 miliardi sono indicati dal Ministro del tesoro per la prima volta nell'esposizione del 26 gennaio qui in Senato e sono gli stessi di oggi, con la particolarità che i 3.000 miliardi indicati allora con una serie di sottrazioni da compiersi per arrivare ad un certo saldo del settore pubblico, erano quantificati con riferimento ad alcuni *desiderata* del Governo, in vista di una certa serie di operazioni che portasse il saldo di cassa ad un certo livello; oggi gli stessi sono indicati come effetti di un provvedimento legislativo che viene effettivamente preso e che invece allora era nel limbo delle intenzioni.

Senatore Riva, non credo di trarre in inganno nessuno, me stesso per primo: il Governo disse allora che siamo a 108-109.000 miliardi di disavanzo. Per arrivare alla somma di 90.000 miliardi occorre fare tutta una serie di operazioni, tra le quali è inclusa la riduzione di 3.000 miliardi per interessi: ri-

duzione che non rappresenta, quindi, un dono che arriva dal cielo ma è un risultato del compimento di certe operazioni. Questo è il momento di parlare della riduzione di 3.000 miliardi non più in termini di previsioni di cassa ma in termini operativi, di un qualche cosa, cioè, che dovrà tradursi in operazione di bilancio e conseguentemente in una riduzione di pari importo dei capitoli che recano gli oneri per interessi.

Mi sembra di essere stato estremamente chiaro, senatore Riva, per cui non vedo le ragioni della sua reazione. Per la prima volta si prendono legislativamente in considerazione questi 3.000 miliardi che allora si pensava di evidenziare in bilancio solo quando sarebbe stata eseguita l'operazione adatta allo scopo. Prima si parlava solo di previsioni di cassa perchè ancora nessuno manovra era stata messa in atto.

Pertanto il provvedimento va considerato nel suo insieme e tra i suoi aspetti va anche considerato quello della diminuzione dell'esborso di 3.000 miliardi. Per il resto il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi. (*Interruzione del senatore Riva Massimo. Richiami del Presidente*). Ripeto che il provvedimento comporta conseguenze di un certo tipo e conseguenze di tipo opposto. Non c'è nessun obbligo di quantificare e di precisare tali conseguenze nella lettera della legge.

Se infatti, in coerenza con le cose che ho detto, dovessimo scrivere la norma di copertura che voi pretendete di formulare, non potremmo correttamente dire che all'onere di 1.950 miliardi di lire si provvede con una determinata entrata o con una riduzione di spesa perchè in realtà non adottiamo alcun provvedimento in tal senso. La somma che va a compensazione deriva già dalle altre previsioni del decreto. Se dovessimo scrivere con fedeltà la norma, dovremmo scrivere, con una formula totalmente inusitata nella nostra tradizione legislativa, che alla minore entrata di un certo tipo «fa riscontro» una corrispondente riduzione di spesa, il che non è materia di legge ordinaria ma è tipica materia di legge di bilancio. Diciamo che si tratta dell'effetto formale di bilancio dell'entrata in funzione di una legge in cui si constata l'inesistenza di oneri sostanziali aggiuntivi rispetto alla situazione precedente.

Ecco perchè ho fatto queste precisazioni. Sono infatti convinto delle cose che dico e penso che l'opposizione abbia preso un abbaglio. A nostro parere in questo provvedimento non occorre aggiungere nulla.

Dal canto suo il Governo ha diverse facoltà: può utilizzare l'articolo 17, quarto comma, della legge n. 468 che prevede la facoltà del Ministro del tesoro di apportare variazioni di bilancio. Se questa tesi viene considerata eccessiva, il Governo può presentare in anticipo un provvedimento di variazione e può trascrivere, in sede di variazione, le conseguenze di questo provvedimento. Ma ciò

che l'opposizione chiede è materia di legge di bilancio, ha natura di operazione strettamente di bilancio e non ha le caratteristiche di un'operazione sostanziale quale si riscontra nelle leggi di spesa quando queste nel loro complesso recano oneri aggiuntivi e quindi richiedono che, accanto alle nuove spese, si indichino anche le maggiori entrate o comunque i mezzi di copertura.

Per queste ragioni riteniamo che non vi sia motivo di accogliere la proposta di sospensiva presentata dal senatore Riva. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

Presidenza del Presidente COSSIGA

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione della questione sospensiva, proposta dal senatore Massimo Riva... (*Clamori dall'estrema sinistra*).

COLAJANNI. Vogliamo il ministro Gorla.

PRESIDENTE. Non sapevo che l'onorevole Gorla godesse di tale popolarità, senatore Colajanni. (*Commenti del senatore Colajanni*). Vedo però che lei, anche non parlando, lo considera popolare.

Vorrei chiedere al senatore Riva se la sua proposta è nel senso del rinvio fino alle ore 12 di domani.

RIVA MASSIMO. Sì, signor Presidente. Per i minuti mi sono rimesso al Governo, che però non ha dato alcuna indicazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva.

Non è approvata.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, organizzazione della discussione.

PRESIDENTE. Comunico che, in ordine alla discussione del disegno di legge n. 529,

dopo aver considerato il numero dei senatori iscritti nella discussione generale e il numero degli ordini del giorno presentati con riferimento al calendario dei lavori approvato dall'Assemblea, ho ritenuto di avvalermi delle facoltà conferitemi dal Regolamento per armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario.

Ho pertanto stabilito che alla discussione generale, compresa l'illustrazione degli ordini del giorno, siano dedicate le due sedute di venerdì 16 marzo, le due sedute di sabato 17 e la seduta di domenica 18, per complessive ore 22,45, che vengono così ripartite tra i vari Gruppi parlamentari:

Gruppo comunista: 9 ore;

Gruppo democratico cristiano. 1 ora e trenta;

Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale: 5 ore;

Gruppo liberale: 30 minuti;

Gruppo del Partito socialista italiano: 1 ora e trenta;

Gruppo repubblicano: 45 minuti;

Gruppo della Sinistra indipendente: 4 ore;

Gruppo del Partito socialdemocratico italiano: 30 minuti.

La seduta antimeridiana di lunedì 19 marzo avrà inizio con le repliche del relatore di minoranza, del relatore di maggioranza e del

Governo, comprensive dei rispettivi pareri sugli ordini del giorno, che dovranno concludersi entro le ore 13; se dovessero concludersi prima delle ore 13, potrà essere svolta, nella stessa seduta antimeridiana, l'eventuale proposta di non passare all'esame degli articoli.

Di quanto sopra stabilito ho previamente informato la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che ne ha preso atto.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Miana ha proposto che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

(Segue MIANA). A questa mia proposta di richiesta, che mi auguro ed auspico vivamente venga approvata dall'Assemblea, mi permetto di aggiungere, ai sensi del secondo comma del richiamato articolo 98 del Regolamento, la richiesta che il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possa essere acquisito entro brevissimo tempo, non più tardi di 48 ore, e venga posto immediatamente a disposizione dei senatori.

Mi permetta, signor Presidente, di illustrare le motivazioni che stanno alla base di questa mia richiesta.

Signor Presidente, si vede che anche lei è disattento ai miei richiami, ma sono tre volte che mi appello a lei. Continuo a parlare solo se in Aula c'è un minimo di silenzio.

PRESIDENTE. Senatore Miana, lei ha ragione.

MIANA. Chi non reputa di dover ascoltare le mie argomentazioni, signor Presidente, può accomodarsi fuori dall'Aula. Non stiamo discutendo, infatti, di lana caprina.

Ha facoltà di parlare il senatore Miana.

MIANA. Signor Presidente...

PRESIDENTE. I signori senatori che intendessero assentarsi dall'Aula sono pregati di volerlo fare in silenzio e rapidamente, in modo che il senatore Miana abbia il silenzio dell'Aula che gli spetta.

MIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, poichè l'Assemblea del Senato è chiamata a discutere e a deliberare sul decreto del Governo recante misure di particolare rilevanza sul piano sociale e finanziario, mi onoro di avanzare, a nome del mio Gruppo, formale richiesta, in base all'articolo 98 del Regolamento, affinché sulle materie trattate nel decreto venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi invito a fare un minimo di silenzio.

Senatore Miana prosegua pure il suo discorso.

MIANA. Stavo dicendo che l'articolo 98 del Regolamento del Senato stabilisce che quando siano in discussione disegni di legge o affari che importino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, si possa richiedere il parere dell'unico organo consultivo della Camera e del Governo, organo di rilevanza costituzionale qual è il CNEL, ed in questo caso le materie che stiamo trattando rientrano in modo prioritario nei compiti istituzionali del CNEL stesso.

Infatti, per legge istitutiva, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha tra i suoi compiti principali e prevalenti quelli di contribuire alla elaborazione della legislazione in materia economica e sociale.

La Commissione bilancio ha ascoltato le organizzazioni rappresentative delle parti so-

ciali. Non sarebbe nè giustificabile, nè comprensibile, dopo il dibattito avvenuto nelle Commissioni, che l'Assemblea non avesse a richiedere ed a recepire il parere del CNEL. Questo anche per i fatti nuovi emersi dal dibattito fin qui svoltosi al Senato, poichè in ogni Commissione vi è stato un confronto che, ben lungi dall'aver assunto il tono di un dibattito di principio ed ideologico, ha investito nel merito le misure del provvedimento e tutti gli aspetti della cosiddetta manovra di politica economica e finanziaria proposta dal Governo.

I senatori del nostro Gruppo, insieme a quelli della Sinistra indipendente, hanno proposto una politica di organica alternativa a quanto contenuto nel decreto del Governo, sia in materia di costo del lavoro che di assegni integrativi agli assegni familiari, per una diversa manovra dei prezzi e delle tariffe, sicchè saggezza, onorevoli colleghi, vorrebbe che questo confronto dovesse concludersi nel superamento del decreto e sarebbe questo un primo decisivo contributo al ristabilimento di rapporti normali non solo tra Governo, organizzazioni sindacali dei lavoratori, in tutte le loro componenti, e le altre parti sociali, ma anche per ristabilire corretti rapporti tra Governo e Parlamento.

Fatti nuovi mi pare siano offerti anche dalle posizioni emerse nel corso del dibattito nei Gruppi parlamentari e nei partiti della maggioranza di Governo. Ma — così come hanno sottolineato altri colleghi nel corso del dibattito che si è svolto in quest'Aula fino ad ora — si è messo in risalto l'emergere con forza di fatti nuovi anche dal carattere e dai contenuti oltre che dall'ampiezza che ha acquistato il movimento di lotta nel paese, dalle assemblee, ai *referendum*, alle petizioni. Fatti nuovi vengono fuori anche dal dibattito che si è andato sviluppando particolarmente in questi ultimi giorni presso studiosi delle materie che stiamo trattando, dai vari centri studi e di ricerca, dalla citata ordinanza del pretore di Bologna, prima ricordata dal compagno Benedetti.

D'altra parte l'Assemblea del Senato, ancor prima di avviare il dibattito in Aula, richiedendo il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, assolve anche un do-

vere di rispetto e di corretta applicazione di un preciso dettato costituzionale. Infatti voglio ricordare, signor Presidente, ai colleghi componenti questa Assemblea che la Costituzione repubblicana nel titolo terzo, alla sezione terza, articolo 99, afferma chiaramente che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è un organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale. Per di più il Senato, con l'articolo 98 del proprio Regolamento, ha recepito con correttezza e con chiarezza la legge istitutiva del CNEL in coerenza con l'articolo 99 della Costituzione.

Ritengo perciò che, proprio per rispetto sia dello spirito che dei contenuti dell'articolo 99 della Costituzione e dell'articolo 98 del Regolamento del Senato, si debba procedere, prima di andare avanti nel dibattito in Aula e nel contesto di questo, ad acquisire il parere del CNEL sul decreto del Governo del 15 febbraio 1984, recante misure in materia di tariffe, di prezzi, di assegni integrativi agli assegni familiari, del taglio dei punti della scala mobile e relative anche al prontuario farmaceutico, problematiche, queste, che in tempi recenti, sono state oggetto di ampi dibattiti e di ricerche nelle commissioni e nell'assemblea dello stesso Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Mi permetta inoltre, signor Presidente, di richiamare anche quanto è stabilito nella legge istitutiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del 5 gennaio 1957, n. 33. All'articolo 8, si stabilisce che le Camere e il Governo possono chiedere il parere al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importino indirizzi di politica dell'economia e del lavoro, di politica finanziaria e sociale e che la richiesta del parere può essere deliberata da ciascuna Camera in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale.

A noi pare — e ne siamo pienamente convinti — che non si possa rifiutare l'intervento del CNEL, definito in più occasioni organo di alta consulenza nel campo economico-sociale e di promozione legislativa conseguente. Credo che in un'occasione come questa non pos-

siamo continuare ad eludere una precisa norma della Costituente e a non tenere in alcun conto quanto più volte ripetutamente ebbero ad affermare gli stessi Costituenti che diedero il loro appassionato contributo all'istituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per fornire al Governo e alle Camere nonché alle regioni — così si legge negli atti di allora — un organo ausiliario che potesse validamente concorrere alla elaborazione della politica economica, delle politiche del lavoro, della politica sociale del paese. Nè possiamo archiviare, per la loro attualità, i ripetuti richiami del compianto professor Chiarelli, che fu uno dei relatori sul progetto di riforma, rivolti al Governo ed alle Camere, di voler fare adeguato ed intelligente ricorso al CNEL quale organo di alta funzione consultiva nelle materie ad esso affidate dalla Costituzione e dalla legge.

Voglio ricordare che lo stesso onorevole Andreotti, all'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro del 1975, ebbe a sottolineare che la Costituzione e la legge istitutiva hanno posto a disposizione del Parlamento e del Governo un autorevole organo di qualificata consulenza nelle materie che prima ho citato. È certo che le cause che hanno concorso ad accrescere le difficoltà insorte da tempo nel CNEL per il pieno svolgimento dei propri compiti si possono individuare nei gravi ritardi della riforma della legge istitutiva, ma anche e soprattutto nel fatto che i Governi lo hanno emarginato.

Non mi risulta che prima di approvare questo decreto, e più in generale sulla più complessiva manovra di politica economica, anche questo Governo abbia investito il CNEL di tale materia e che si sia avvalso dell'apporto consultivo che questo organo poteva fornire. Allora, onorevoli colleghi, quale valore avrebbero i propositi affermati nella stessa proposta di riforma legislativa del Governo per il CNEL, al fine di valorizzarne e renderne più penetranti i compiti e le funzioni se poi in pratica, anche in una occasione come questa e su problemi di tanta rilevanza nazionale, si dovesse ancora una volta eludere il contributo del CNEL stesso?

Peraltro, la richiesta di un parere sulle materie che stiamo discutendo non trova il

CNEL impreparato, in quanto proprio l'attività svolta da questo organo negli ultimi cinque anni è stata contraddistinta da indagini, trattazioni, documentazioni, risoluzioni su vaste materie, alcune trasformate in disegni di legge, altre in osservazioni, proposte e pareri relativi alle materie riguardanti l'economia, la sanità, la previdenza, le politiche salariali e retributive, la politica finanziaria e quella del credito. Voglio ancora citare il patrocinio dato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro al rapporto Censis sulla situazione sociale del paese e quello dato al rapporto dell'ISCO sulla congiuntura economica.

Il CNEL, peraltro, anche per le forze che lo costituiscono — qualificati esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, rappresentanti di primo piano delle diverse categorie sociali del mondo della produzione e del lavoro — può portare anche per questo all'Assemblea del Senato, particolarmente sulle materie in discussione, un insostituibile contributo nell'attuale fase a cui è giunto il nostro dibattito. Lo stesso progetto di riforma fu approvato dall'assemblea del CNEL il 22 ottobre 1981; fu recepito nella sua sostanza nel disegno di legge presentato al Senato dall'allora presidente del Consiglio dei Ministri il 9 giugno 1982 e poi ripresentato dall'attuale Presidente del Consiglio onorevole Craxi sotto forma di disegno di legge il 24 novembre 1983 sempre al Senato. In tali disegni di legge, come è scritto nella relazione, si vuole dare più competenza al CNEL, attuando più pienamente l'articolo 99 della Costituzione, collegando i compiti di alta consulenza del CNEL nel campo economico e sociale ai nuovi problemi — così è sottolineato — anche sulla base della sua più che ventennale esperienza.

Infatti nella relazione del richiamato disegno di legge si sottolinea l'esigenza di ricercare nuove strade, volte a consentire un attivo e realistico intervento delle forze produttive nella definizione degli indirizzi di fondo della politica economica e sociale e di mettere a disposizione del Governo e delle Camere uno strumento qualificato in materia retributiva e contrattuale. Ed è proprio per la rilevanza, per il carattere che ha assunto il di-

battuto, qui e in tutto il paese, su questa delicata materia del costo del lavoro, che il Parlamento non può trascurare un utile, necessario coinvolgimento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Faccio perciò appello alla sensibilità democratica di tanta parte di questa Assemblea: in un momento in cui milioni di lavoratori sono in lotta, in cui tanta parte di ceti imprenditoriali investono e rischiano del loro lavoro e del loro capitale, in cui tanta parte di giovani e di ragazzi sono in cerca di un lavoro che non trovano — problemi questi a cui il decreto del Governo non fornisce alcuna risposta positiva — mi pare sia un dovere del Parlamento e del Governo utilizzare tutte le risorse, mobilitare le istituzioni per dare risposte nuove ed adeguate alle pressanti domande che ci vengono dal paese. Al contrario queste domande non trovano risposta in questo decreto; anzi in esso si avverte il peso della ingiustizia e della iniquità, della sua inutilità al fine di combattere l'inflazione e di promuovere lo sviluppo. È addirittura pericoloso (così lo riteniamo noi) perchè non è portatore di solidarietà sociale ed umana, bensì di divisioni e lacerazioni.

Per questi motivi dobbiamo ricercare, con l'approvazione da parte dell'Assemblea — che io mi auguro — della proposta che ho avanzato a nome del mio Gruppo, un minimo di correttezza costituzionale nella procedure legislativa e insieme anche, mi permetta, signor Presidente, la valorizzazione di quest'Assemblea del Senato di fronte al paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 98 del Regolamento, nella discussione sulla proposta di richiesta di parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

GIUGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono stato per otto anni membro del

CNEL, sede in cui si svolge un lavoro serio, accurato ad un notevole livello tecnico, con un solo inconveniente: che non viene mai ascoltato.

Senatore Miana, quanto abbiamo desiderato di essere coinvolti per una volta in un provvedimento di grande importanza nazionale! (*Proteste dall'estrema sinistra*). In 35 anni non è mai stato richiesto un parere in materia di decreti-legge o di conversione di decreti-legge. E giustamente, perchè per richiedere un parere al CNEL vi sono determinate procedure. Senatore Miana, non è vero che in 48 ore si potrebbe avere il parere, perchè l'assemblea in casi di urgenza, scavalcando il normale lavoro delle commissioni, che è la normalità, deve essere convocata per telegramma con tre giorni di anticipo. Quindi l'eventuale audizione del parere del CNEL comporterebbe una perdita, un'attesa di circa 4 giorni e sarebbe in netta contrapposizione con i risultati a cui è giunta la Conferenza dei Capigruppo.

Per questa ragione, e anche per rispetto verso un organo di rilevanza costituzionale, il quale peraltro è in fase di *prorogatio* e quindi in fase di limitata rappresentatività ormai da quattro anni, non credo sia il caso, signor Presidente, di approvare la richiesta del senatore Miana. (*Applausi dalla sinistra*).

TORRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRI. Avrei avuto molte cose da dire, sia pure in dieci minuti, soprattutto dopo l'intervento del collega senatore Giugni. Ma, considerata l'ora tarda ed anche la stanchezza dei colleghi e dei funzionari dopo una giornata di lavoro così pesante, rinuncio a parlare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di richiesta di parere del CNEL.

Non è approvata.

VALORI. Chiedo la controprova. (*Vivaci commenti dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova.

Secondo il giudizio dei senatori segretari, i senatori Rebecchini ed Evangelisti non erano presenti in Aula al momento della precedente votazione. Di conseguenza li invito a non prendere parte alla votazione di controprova. (*Proteste dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. I senatori Cimino ed Aliverti si recano a protestare sotto il banco della Presidenza.*)

Senatore Aliverti, la richiamo all'ordine.

Procediamo allora alla controprova.

Non è approvata.

(*Applausi dal centro, dalla sinistra e dal centro-sinistra.*)

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

SALVATO, TEDESCO TATÒ, NESPOLO, GHERBEZ, ROSSANDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che fin dall'inizio di questa legislatura sono state ripresentate in Parlamento proposte di legge per l'istituzione di una Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, presso la Presidenza del Consiglio;

che con queste proposte di legge, in una fase in cui si accentua il divario tra i bisogni delle donne e l'adeguatezza delle risposte pubbliche, si intende costruire sedi, strumenti e poteri per una reale rappresentanza delle donne del nostro Paese e, insieme, rispondere a precise indicazioni del Parlamento europeo;

che, su richiesta formale del Gruppo del PCI, queste proposte di legge sono sta-

te iscritte nel programma dei lavori d'Aula del Senato,

gli interroganti chiedono di conoscere se risponde al vero la notizia secondo la quale è stata istituita, con decreto ministeriale, una Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, composta da esperti, rappresentanti dei partiti e organizzazioni sindacali.

Nel caso in cui la notizia corrisponda al vero — considerata la gravità dell'esclusione delle rappresentanze dei movimenti delle donne e l'ambiguità dei poteri di questa Commissione, e considerata la gravità di una scelta che, attraverso un decreto amministrativo che riguarda materia su cui il Parlamento deve legiferare, decide su questioni aperte nel dibattito politico e culturale sia per il profilo istituzionale (riforma della Presidenza del Consiglio), sia per la necessità di ricerca e riflessione attenta sulle forme della rappresentanza e di una rappresentanza che conti e pesi nelle scelte — gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio intende urgentemente revocare questo decreto ministeriale.

(3 - 00351)

POLLASTRELLI, RANALLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere se è vero:

che il capitolo d'appalto relativo ai lavori di sbancamento all'interno della costruenda centrale nucleare di Montalto di Castro imporrebbe vincoli ben precisi, per cui sabbia e materiali inerti provenienti dai detti lavori di sbancamento devono obbligatoriamente essere portati nella discarica prevista all'interno del cantiere di Pian di Ganganì, con assoluto divieto di portarli fuori del cantiere;

che l'impresa Marcoaldi, disattendendo questa condizione, avrebbe utilizzato per altri scopi gli inerti provenienti dai lavori di sbancamento eseguiti all'interno del cantiere, portando gli stessi negli impianti di suoi cantieri esterni alla centrale, siti in località Pontesodo ed a Civitavecchia, per commercializzarli come materiale inerte per costruzioni ad imprese diverse;

che l'impresa Marcoaldi (che, guarda caso, è la stessa impresa che ha ottenuto addirittura l'esclusiva della fornitura degli inerti all'impresa CCN, aggiudicataria dell'appalto dei lavori edili della centrale nucleare, sulla base di una analisi tecnica effettuata dagli uffici competenti dell'Enel che escludono dalla possibilità di forniture inerti altre imprese titolari di cave di inerti della zona) avrebbe così esercitato un vero e proprio monopolio per la fornitura dei materiali inerti per la centrale;

che, con ciò, l'impresa Marcoaldi avrebbe potuto non solo espletare la commercializzazione degli inerti, ricavati dallo sbancamento nel cantiere della centrale nucleare, ad altre imprese della zona, svolgendo così una concorrenza sleale nei confronti di altri titolari di impianti di cava per inerti, ma addirittura rifornire gli stessi inerti ricavati dallo sbancamento all'interno della centrale nucleare alle imprese (CCN ed altre) che operano nella costruenda centrale.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che vengano svolti accertamenti scrupolosi all'interno dell'Enel da parte della direzione centrale degli approvvigionamenti e forniture e della direzione dei lavori del CTN-Enel per la centrale di Montalto di Castro, al fine di poter accertare se sussistono eventuali e specifiche responsabilità e di individuare chi abbia autorizzato o permesso, eventualmente, tali operazioni sospette.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere, qualora siano veri i fatti denunciati, se sussista il reato di appropriazione indebita di materiali inerti di proprietà dell'Enel, e se, comunque, negli eventuali passaggi di tali materiali inerti dall'Enel all'impresa Marcoaldi e ad altre imprese esterne o interne alla centrale, sia stata assolta l'imposta sul valore aggiunto.

Gli interroganti chiedono, infine, qualora siano stati compiuti atti illegittimi poco chiari, che vengano presi severi provvedimenti nei confronti dei responsabili per tutelare il buon nome dell'ente elettrico nazionale e per sventare eventuali manovre o atti speculativi, di corruzione e comunque immorali.

(3 - 00352)

FLAMIGNI, MARTORELLI, SEGA. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per conoscere:

le circostanze e le responsabilità che hanno favorito la fuga di Antonio Virgilio, arrestato per associazione mafiosa e per altri gravissimi reati, dalla clinica « Quattro Marie » di Milano;

come è potuto accadere che non siano state disposte serie misure di vigilanza nei confronti del Virgilio nonostante la pericolosità dei reati di cui è accusato e nonostante fossero noti i suoi legami con le più potenti e pericolose famiglie della mafia italo-americana;

perchè il Virgilio ha potuto godere, rispetto ad altri detenuti gravemente ammalati, di un trattamento privilegiato che gli ha concesso di essere trasferito in clinica dopo appena un mese di carcere e poi di passare da una clinica ad un'altra, fino ad essere assecondato nella sua richiesta di ricovero nella clinica da cui è potuto fuggire, situata nei pressi dell'aeroporto di Linate.

(3 - 00353)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

ANGELONI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Premesso che la strada statale n. 445, « della Garfagnana », versa in uno stato decisamente preoccupante specialmente nel suo tratto finale che, per buona parte, si snoda nella provincia di Massa Carrara, tratto assolutamente inadeguato in termini di funzionalità e di sicurezza, al punto da impedire all'intera arteria di assolvere con sufficienza il suo ruolo di asse viario fondamentale;

considerato che l'ultimo tratto della strada statale n. 445, « della Garfagnana », costituisce da sempre l'unico collegamento possibile per due aree geograficamente decentrate rispetto ai territori provinciali di appartenenza, quali l'alta Garfagnana e la Lunigiana orientale con Aulla, oggi centro autostradale più vicino;

rilevato che le numerose strettoie che caratterizzano la suddetta strada statale n. 445, specialmente nel centro abitato del comune di Casola, impediscono il normale passaggio di mezzi pesanti, con frequentissime interruzioni della circolazione, al punto da indurre l'ANAS a vietare categoricamente il transito, su questo tratto della strada statale n. 445, a tutti i mezzi di lunghezza superiore agli 11 metri, con conseguenze immaginabili per la già precaria economia della zona;

atteso che la totalità dei trasporti avviene, nel comprensorio considerato, su gomme non essendo — ancora oggi — praticabile l'alternativa su ferrovia;

preso atto che, nell'elenco degli interventi da inserire nel piano decennale della viabilità per quanto riguarda le infrastrutture viarie classificate di grande comunicazione, la strada statale n. 445, « della Garfagnana », figura al settimo posto nella graduatoria della regione Toscana,

l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga opportuno ed urgente intervenire presso gli enti preposti perchè provvedano, nelle more della effettiva esecuzione del piano decennale della viabilità, ad una sollecita e totale sistemazione del tratto terminale della strada statale n. 445, « della Garfagnana », ivi compresa la improcrastinabile realizzazione di una variante nell'abitato del capoluogo del comune di Casola.

(4 - 00704)

MARINUCCI MARIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Visto che la graduatoria unica provinciale del personale ex assistente nei licei artistici è stata pubblicata sull'Albo del Provveditorato soltanto il 2 febbraio 1984 a causa dei ritardi nell'espletamento delle prove da parte delle commissioni esaminatrici che, per loro colpevole inadempienza, non hanno terminato nei termini previsti dalla legge la sessione per le sole discipline pittoriche avendo già parte del personale docente terminato le sessioni riservate abilitanti per discipline plastiche e geometriche alla data del 7 settembre 1983;

considerata la circolare n. 4283 (Ispettorato istruzione artistica divisione IV), avente

ad oggetto l'« assegnazione sede definitiva ex assistenti licei artistici abilitati ex legge numero 270 del 1982 » la quale afferma l'unicità della graduatoria provinciale per il conferimento delle sedi definitive nel rispetto della legge e poi, contraddittoriamente, precisa che « il personale abilitato in sessioni riservate *debet* cronologicamente seguire in graduatoria medesima personale già (precedentemente) abilitato nei cui confronti va disposta con precedenza assegnazione sede definitiva che verrà conferita, invece, nei confronti neo abilitati, con decorrenza giuridica 10 settembre 1983, ma con effetto da anno scolastico 1984-85 e, comunque, precedentemente a categoria cui assegnazione sede compete da prossimo anno scolastico »;

rilevato poi che tale posposizione del personale degli ex assistenti di liceo artistico a quello già precedentemente abilitato, abolita la qualifica di assistente, non appare legittima in relazione all'articolo 54 della legge n. 270 del 1982: infatti per il ruolo assistenti non era prescritto il titolo in questione e, nella graduatoria unica per il passaggio al ruolo insegnanti, personale con maggiore professionalità, graduato fra i primi posti, è rimasto privo della sede, mentre coloro che si sono trovati in collocazione meno favorevole, ma già in possesso del titolo abilitante, hanno conseguito le sedi di lavoro, anche in zone centrali sembra ormai definitivamente, sottraendone la disponibilità a chi aveva più titoli,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro è al corrente della grave situazione di illegittimità poco innanzi descritta e quali misure intende prendere per salvaguardare la professionalità acquisita dagli ex assistenti danneggiati che peraltro, nel corrente anno scolastico si sono visti utilizzare forzatamente, senza la precedente, dovuta assegnazione di sede definitiva, su cattedre di sostegno per handicappati, e ciò in palese contrasto con la vigente normativa sulla scuola integrata (come, a mero titolo esemplificativo, con la legge n. 517 del 1977 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, nonché con la stessa legge n. 270 del 1982), causando con tale utilizzazione, verificatasi in numerosi casi impraticabile, il costituirsi

di nuovo personale precario nelle persone di supplenti.

(4 - 00705)

BOLDRINI, COVATTA, GUALTIERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali valutazioni siano state fatte in ordine alla società FIN-Everest, con sede a Fusignano, per essere inclusa o presa in considerazione fra i gruppi di aziende ammesse ai finanziamenti previsti per le innovazioni tecnologiche della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Si fa presente che in passato, ripetutamente, era stata assicurata, in linea di massima, dagli organi competenti del Ministero stesso ad enti pubblici rappresentativi della provincia di Ravenna, la piena disponibilità per la richiesta avanzata dalla società per assicurare la continuità della funzionalità aziendale e dell'occupazione dei lavoratori.

La mancata presa in esame della documentazione, secondo lo spirito e la lettera della legge n. 46, presentata a suo tempo, creerebbe uno stato di agitazione delle masse lavoratrici e di preoccupazione nelle istituzioni democratiche della provincia di Ravenna, considerando che vi sono tutte le condizioni per una ripresa della società FIN-Everest nel campo specifico.

(4 - 00706)

BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che, con la legge 23 marzo 1983, n. 78, è stata resa pensionabile per la seconda volta l'indennità operativa e di istituto al personale delle Forze armate, con esclusione di tutto il personale collocato a riposo anteriormente al 13 luglio 1980, si chiede di conoscere se non si consideri l'opportunità e la necessità di presentare provvedimenti che, in parte, vengano incontro al personale già collocato a riposo che da tempo sollecita un riesame di merito.

(4 - 00707)

CURELLA. — *Al Ministro della marina mercantile ed al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Per conoscere lo stato di attuazione della legge 31 dicembre 1982,

n. 979, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 18 gennaio 1983, intitolata « Disposizioni per la difesa del mare ».

Tale legge, come è noto, stanZIA la complessiva somma di lire 250 miliardi per il periodo 1982-85, ma risulta che, fino ad ora, non sarebbe stata effettuata alcuna spesa, mentre tale stanziamento viene inesorabilmente eroso dall'inflazione galoppante, come più volte denunciato dagli organi di stampa. La legge prevede, inoltre, l'aumento degli organici delle Capitanerie di porto, in relazione ai nuovi gravosi compiti previsti, ma risulterebbe che l'immissione in ruolo del personale civile e militare potrebbe avvenire nell'arco di otto-dieci anni, con conseguenze negative facilmente comprensibili.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se siano stati integrati opportunamente gli stanziamenti per rendere operativi i mezzi nautici delle Capitanerie, dato che i fondi disponibili sono assolutamente insufficienti per assicurare gli interventi in caso di calamità di tipo ecologico e la normale vigilanza di istituto, nonché gli interventi per il salvataggio della vita umana in mare.

(4 - 00708)

FLAMIGNI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere se, dopo l'incidente aereo avvenuto il 13 marzo 1984 in Piemonte, in cui ha trovato la morte il generale Mario Sateriale assieme ad altri tre appartenenti all'Arma dei carabinieri, le indagini vengono condotte anche nei confronti di ipotesi di cause dolose, in considerazione dell'impegno profuso dal generale Sateriale nella lotta contro la mafia in Sicilia e per l'analogia dell'incidente con altri, mai chiariti, in cui hanno trovato la morte altri ufficiali dei carabinieri.

(4 - 00709)

FONTANARI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se sia al corrente della presa di posizione della Confederazione generale italiana dell'artigianato in merito al decreto ministeriale 13 gennaio 1984 — Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981,

n. 441, sulla vendita a peso netto delle merci, integrata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171 — e se non ritenga urgente provvedere al riesame della materia per la parte relativa alla determinazione degli spessori degli elementi per imballaggi in legno aperti, atteso che, con i valori fissati nell'allegato 3 del decreto ministeriale citato, risulta impossibile la lavorazione del legname di essenza resinosa (abete, pino bianco e larice), con la conseguente messa in crisi di un grandissimo numero di aziende artigiane del settore e la forzata inutilizzazione del legname di risulta delle abetaie, con un notevole danno per i comuni e le comunità montane e negativi riflessi per la bilancia commerciale.

Le conseguenze sarebbero di estrema gravità soprattutto per le alcune centinaia di aziende della regione Trentino-Alto Adige che occupano qualche migliaio di addetti e che non sono in grado di attenersi ai valori fissati dal decreto ministeriale neanche a prezzo di una onerosissima riconversione dei sistemi di lavorazione, dato che le essenze legnose di cui trattasi non possono essere lavorate, per ragioni climatiche, con spessori inferiori ai sette millimetri.

(4 - 00710)

FONTANARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Soprattutto nel Trentino-Alto Adige, ma anche in altre regioni, sono molte le cooperative fra piccoli e medi frutticoltori aventi la sola finalità della predisposizione in forma associata delle miscele di antiparassitari ed anticrittogamici, con lo scopo di attuare indirizzi unitari di controllo e guida nella utilizzazione dei trattamenti con fitofarmaci e di affrontare in maniera razionale, ed in linea con le disposizioni sanitarie, le problematiche relative alla prevenzione da intossicazioni ed allo smaltimento dei residui tossici.

Dette cooperative acquistano tutti i prodotti antiparassitari ed anticrittogamici necessari ai soci per l'intero ciclo di trattamenti, pagano tali prodotti sulla base di regolari fatture con IVA emesse dalle ditte venditrici, predispongono le miscele su precise indicazioni dei tecnici utilizzando una vasca comu-

ne di miscelazione e distribuiscono ai soli soci le miscele ottenute, per il trasporto delle quali vengono utilizzati appositi mezzi (atomizzatori) di proprietà dei soci stessi, misurandone in ettolitri i quantitativi forniti.

A fine campagna, calcolate le spese inerenti a tutte le operazioni effettuate, provvedono all'addebito delle stesse ai soci, in proporzione alla qualità di miscela da essi prelevata emettendo regolari fatture con IVA; per il servizio prestato non percepiscono alcun compenso, ma richiedono il solo rimborso spese, tengono regolarmente i registri obbligatori ai fini IVA ed effettuano i periodici versamenti d'imposta eventualmente dovuti.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede che il Ministero provveda a chiarire in tempi brevi il quesito sulla necessità o meno dell'emissione della bolla di accompagnamento per il trasporto, effettuato dai soci con mezzi propri, della miscela dalla vasca di preparazione al frutteto dove saranno eseguiti i trattamenti.

L'interrogante fa presente che, pur sembrando un problema di poco conto, l'emissione della bolla di accompagnamento costituisce, specialmente in certi periodi in cui decine di trasporti devono essere effettuati quasi contemporaneamente e ripetuti diverse volte nello spazio di poche ore per garantire l'efficacia dei trattamenti, un grosso aggravio, forse superfluo ai fini del controllo fiscale, che può mettere in crisi un sistema la cui utilità, anche dal punto di vista sociale, è di portata veramente notevole.

(4 - 00711)

FONTANARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.*

— La migliore tecnica frigorifera non basta ad assicurare la lunga conservazione delle mele in quanto si impongono, prima della loro immissione in cella, due trattamenti preliminari destinati, il primo, alla difesa preventiva dalla ticchiolatura tardiva e dai marciumi di magazzino, e il secondo, alla

protezione contro l'alterazione della buccia che va sotto il nome di « riscaldamento ». Gran parte della nostra frutta è destinata all'esportazione nei Paesi europei nei quali sono in vigore legislazioni diverse che creano gravi inconvenienti per la commercializzazione dei nostri prodotti.

Il problema della ticchiolatura viene risolto mediante un trattamento chimico a base di un fitofarmaco benzimidazolico che può essere eseguito o in campagna prima della raccolta, oppure in magazzino prima dell'immissione in cella della frutta. Soltanto la legislazione italiana, a differenza delle legislazioni di altri Paesi, fra cui quelli aderenti alla CEE, non ammette interventi antiparassitari in post-raccolta, mentre questo momento di applicazione sarebbe il più conveniente perchè più economico, meno inquinante e maggiormente sotto controllo dei responsabili della conservazione. Data l'entità degli scarti, la nostra frutticoltura si trova gravemente svantaggiata rispetto alla concorrenza, in un momento in cui dovrebbe essere assicurato il massimo di competitività ai nostri prodotti.

Il secondo problema (« riscaldamento ») viene risolto mediante un trattamento in post-raccolta con un prodotto antiossidante. Mentre la legislazione italiana e quella francese ammettono l'etossichinina, le altre legislazioni europee indicano esclusivamente la difenilamina. Da qui nascono ulteriori, gravi inconvenienti per la nostra produzione destinata ai mercati europei, perchè in tale situazione i nostri frutticoltori si trovano spesso nella condizione di non poter rispettare la legislazione nazionale, mentre altre volte il rispetto della legislazione nazionale espone l'esportatore ai rischi della contestazione della merce. I fatti si sono ulteriormente complicati di recente in seguito alla messa a punto di sistemi di analisi dell'etossichinina molto più sensibili di quelli precedenti, per cui il limite di tolleranza attualmente ammesso di 3 ppm risulta tecnicamente insufficiente allo scopo.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede ai Ministri competenti:

se non ritengano opportuno annullare il divieto di trattamenti post-raccolta con

fitofarmaci benzimidazolici o altri idonei allo scopo, stabilendo il controllo dei residui massimi dei diversi fitofarmaci al momento della commercializzazione al consumo, come avviene negli altri Paesi, senza intervenire sulla definizione del momento di impiego;

se non ritengano opportuno provvedere all'elevazione del limite di tolleranza dell'etossichinina;

se non ritengano indispensabile consentire anche in Italia l'impiego della difenilamina, armonizzando la nostra legislazione con quella dei nostri partners europei.

(4 - 00712)

RUBBI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che ricorrenti notizie di diversa provenienza attestano che la società Dielvé-Cogesud sarebbe interessata a realizzare uno stabilimento per la produzione di isolatori in vetro per medie ed alte tensioni, da localizzare nel comune di Lioni (in provincia di Avellino), per un investimento previsto di oltre 35 miliardi;

che vi sono elementi per dubitare che a tale iniziativa non sia estranea la società francese Ceraver, la quale intenderebbe così operare una « ritorsione » nei confronti dei produttori italiani che ne stanno sempre più efficacemente contrastando la posizione di leader mondiale del settore;

che la situazione del mercato degli isolatori per medie ed alte tensioni in tutto il mondo è prossima alla saturazione e che — in conseguenza di questo stato di cose e dell'alta concorrenzialità esistente nel settore — le imprese italiane sono costrette ad un utilizzo parziale degli impianti, con conseguenti gravi rischi per le migliaia di lavoratori occupati;

che la realizzazione dell'iniziativa promossa dalla Dielvé-Cogesud comporterebbe un notevole contributo pubblico con prospettive dubbie per quanto si riferisce alla convenienza economica e alle conseguenze complessive a livello occupazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se sono stati assunti impegni o espresse valutazioni al riguardo da parte di organismi pubblici o da pubbliche istituzioni;

se si concorda con le valutazioni espresse circa la dubbia convenienza di un eventuale investimento in un settore che si presenta già oggi saturo e con scarse prospettive di allargamento di mercato nel breve e medio periodo;

se non si ritiene opportuno, nell'interesse generale ed in particolare del Mezzogiorno, privilegiare investimenti destinati ad altri settori di più probabile sviluppo.

(4 - 00713)

**Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 16 marzo 1984**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 16 marzo, in due sedu-

te pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza (529).

La seduta è tolta (ore 22,20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari